

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

380° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 1998

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	39
2 ^a - Giustizia	»	44
6 ^a - Finanze e tesoro	»	55
7 ^a - Istruzione	»	57
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	74
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	110
10 ^a - Industria	»	118
12 ^a - Igiene e sanità	»	124
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	128

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 7 ^a (Istruzione)	<i>Pag.</i>	4
5 ^a (Bilancio) e 11 ^a (Lavoro)	»	5

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	135
Elezioni e immunità parlamentari	»	3

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	139
Sul ciclo dei rifiuti	»	140
Riforma amministrativa	»	143

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - <i>Bilancio - Pareri</i>	<i>Pag.</i>	159
---	-------------	-----

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 1998

151ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,30.

Il PRESIDENTE, constatata la mancanza del numero legale e apprezzate le circostanze, toglie la seduta e rinvia l'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

(R030 000, C21ª, 0020ª)

La seduta termina alle ore 14,35.

COMMISSIONI 1^a e 7^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

7^a (Istruzione pubblica)

GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 1998

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della 7^a Commissione
OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Rocchi.

La seduta inizia alle ore 9,20.

Il Presidente OSSICINI, preso atto della mancanza del numero legale e dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 9,25.
(R030 000, R74^a, 0001°)

COMMISSIONI 5^a e 11^a RIUNITE

5^a (Programmazione economica, bilancio)

11^a (Lavoro, previdenza sociale)

GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 1998

7^a Seduta

Presidenza del Presidente della 11^a Commissione
SMURAGLIA

indi del Presidente della 5^a Commissione
COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica MACCIOTTA e PENNACCHI.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(3593) Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL e l'ENPALS, nonché disposizioni in materia previdenziale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri sono stati accantonati gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Dopo che il senatore VEGAS ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 1.1, il senatore PIZZINATO fa proprio e rinuncia ad illustrare il subemendamento 1.1000/4. Illustra poi il subemendamento 1.1000/1, tendente a conferire al Governo una delega legislativa in vista del riparto del territorio nazionale in distretti economico-produttivi, sulla base di indicatori statistici di sintesi. Ritira infine il subemendamento 1.1000/3, come pure l'emendamento 1.3 e, dopo avervi aggiunto la propria firma, l'emendamento 1.4.

Dopo che il senatore RIPAMONTI ha rinunciato ad illustrare il subemendamento 1.1000/2, il senatore FIGURELLI illustra i subemendamenti 1.1000/5 e 1.1000/6, e ritira l'emendamento 1.8, rinunciando, infine, ad illustrare l'emendamento 1.9.

Il sottosegretario MACCIOTTA, nell'illustrare l'emendamento 1.1000, diretto a sostituire interamente l'articolo 1, sottolinea l'opportunità della scelta di affidare ad un'apposita banca-dati da istituire presso il CIPE il monitoraggio sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riguardo ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali europei. Al riguardo, l'emendamento prevede che le linee strategiche per l'attivazione della banca-dati siano definite da un'unità di coordinamento comprendente i competenti dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con la partecipazione altresì di rappresentanti sia delle competenti amministrazioni centrali che delle regioni.

Dopo che il senatore MORO ha rinunciato ad illustrare gli emendamenti 1.2 e 1.7, il senatore CÒ dà per illustrati gli emendamenti 1.5 e 1.6.

Il relatore MORANDO esprime parere contrario sull'emendamento 1.1, come pure sul subemendamento 1.1000/4, ritenendo preferibile, con riguardo a quest'ultimo, che l'attività di monitoraggio relativa agli investimenti pubblici faccia comunque capo, anche nei grandi centri urbani, al livello regionale.

Esprime invece parere favorevole sul subemendamento 1.1000/1, rilevando come questo ponga le condizioni perchè sia data dal Governo attuazione ad un indirizzo parlamentare risalente allo scorso anno, allorchè fu approvato, in sede di esame del provvedimento collegato alla legge finanziaria, un ordine del giorno diretto ad introdurre il criterio generale della programmazione per distretti economico-produttivi delle politiche di sviluppo.

Al riguardo, il Governo dovrà peraltro effettuare una rigorosa verifica in sede tecnica circa la fattibilità di alcune delle iniziative prefigurate dal subemendamento.

Esprime inoltre parere favorevole sul subemendamento 1.1000/2, suggerendo però di modificarlo, nel senso di sostituire la parola «adottando» con le seguenti «tenendo conto di».

Il senatore RIPAMONTI riformula il subemendamento 1.1000/2 nel modo suggerito dal relatore Morando.

Il relatore MORANDO si dichiara poi contrario ai subemendamenti 1.1000/5 e 1.000/6. Per quanto riguarda l'emendamento 1.1000, presentato dal Governo, esprime parere favorevole, mentre è contrario all'emendamento 1.2, e si rimette al parere del Governo sull'emendamento 1.9. Esprime infine parere contrario sugli emendamenti 1.5 e 1.6.

Il sottosegretario MACCIOTTA esprime parere favorevole sul subemendamento 1.1000/2, come riformulato dal senatore Ripamonti, mentre è contrario al subemendamento 1.1000/4, come pure ai subemendamenti 1.1000/5 e 1.1000/6.

Per quanto riguarda il subemendamento 1.1000/1, suggerisce al senatore Pizzinato una riformulazione idonea a rendere più flessibili i criteri per la predisposizione degli indicatori a cura dell'ISTAT ai fini della ripartizione del territorio nazionale in distretti economico-produttivi. Al riguardo, fa presente che l'ISTAT ha già curato l'elaborazione di indicatori in parte corrispondenti a quelli prefigurati nell'emendamento, nell'ambito di una ricerca i cui risultati sono compendati nel recente volume sui sistemi locali del lavoro.

Suggerisce inoltre al senatore Pizzinato di eliminare dal subemendamento 1.1000/1 la previsione dell'aggiornamento obbligatoriamente annuale degli indicatori. Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 1.1 e 1.2, mentre invita il senatore Figurelli a ritirare l'emendamento 1.9.

Esprime infine parere contrario sugli emendamenti 1.5 e 1.6.

Il senatore FIGURELLI ritira l'emendamento 1.9.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore VEGAS, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia all'emendamento 1.1, sottolinea l'opportunità della soppressione dell'articolo 1, che tende a moltiplicare strutture amministrative di dubbia utilità, nell'illusione di superare in tal modo le strozzature che storicamente impediscono ai programmi di investimenti pubblici di raggiungere sufficienti *standard* di efficacia.

Posto ai voti, l'emendamento 1.1 è respinto. Viene inoltre respinto il subemendamento 1.1000/4.

Il senatore PIZZINATO, nel manifestare la sua disponibilità a riformulare il subemendamento 1.1000/1 in modo conforme alle indicazioni del sottosegretario Macciotta, sottolinea l'opportunità di inserire fra gli indici che l'ISTAT dovrà prendere a riferimento in vista della definizione dei distretti economico-produttivi, anche il tasso di occupazione e quello di disoccupazione, come pure il reddito *pro-capite*.

Il senatore RIPAMONTI propone di inserire fra gli indici in considerazione anche quelli relativi alla qualità ambientale.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento del subemendamento 1.1000/1.

Posto ai voti, risulta quindi approvato il subemendamento 1.1000/2, nel testo modificato.

Il senatore FIGURELLI ritira i subemendamenti 1.1000/5 e 1.1000/6.

Il senatore PIZZINATO riformula il subemendamento 1.1000/1; su tale nuovo testo, esprimono parere favorevole il relatore MORANDO e il sottosegretario MACCIOTTA.

Il senatore MARINO aggiunge la propria firma all'emendamento 1.1000/1, come riformulato.

Il senatore VEGAS rileva come il testo riformulato del subemendamento 1.1000/1 abbia introdotto elementi di ambiguità rispetto al testo originario; in considerazione di ciò, non potrà esprimere su di esso, secondo il suo iniziale orientamento, un voto favorevole.

Il senatore MANTICA annuncia il suo voto di astensione sul subemendamento 1.1000/1, nel testo riformulato, mentre il senatore MONTAGNINO, dopo aver aggiunto la propria firma a tale subemendamento, ritira l'emendamento 18.119.

Posto ai voti, è approvato il subemendamento 1.1000/1, nel testo riformulato.

Risulta poi approvato l'emendamento 1.1000, nel testo emendato.

Per effetto di tale approvazione, risultano preclusi tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Posto infine ai voti, è approvato l'articolo 1, nel testo emendato.

Si passa all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il relatore MORANDO e il sottosegretario MACCIOTTA esprimono parere contrario sull'emendamento 2.1 che, posto ai voti, dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore NOVI, è respinto.

Il relatore MORANDO ed il sottosegretario MACCIOTTA esprimono quindi parere favorevole sull'emendamento 2.2 il quale, posto ai voti, dopo dichiarazione di voto contrario del senatore MANTICA, risulta approvato.

Il relatore MORANDO ed il sottosegretario MACCIOTTA esprimono parere contrario sull'emendamento 2.9.

Il senatore FIGURELLI si dichiara disponibile a modificare tale emendamento, nel senso di individuare un limite di costo per le opere alle quali si riferiscono gli studi di cui al comma 3 dell'articolo 2 intermedio fra i 100 miliardi di lire previsti nel testo originario ed i 50 mi-

liardi individuati nella formulazione iniziale della sua proposta emendativa.

Dopo che il sottosegretario MACCIOTTA ha ribadito la sua contrarietà sull'emendamento 2.9, posto ai voti, tale emendamento risulta respinto.

Viene altresì respinto, dopo che su di esso hanno espresso parere contrario il relatore MORANDO ed il sottosegretario MACCIOTTA, l'emendamento 2.3.

Il relatore MORANDO manifesta riserve sul subemendamento 2.1000/1, sul quale il sottosegretario MACCIOTTA esprime parere favorevole, a condizione che sia riformulato.

Il senatore CÒ modifica il subemendamento in modo conforme ai suggerimenti del sottosegretario Macciotta.

Posto ai voti, il subemendamento 2.1000/1, nel testo modificato, dopo che su di esso il relatore MORANDO ha espresso parere favorevole, risulta approvato.

Risulta pertanto assorbito l'emendamento 2.1000.

Posto quindi ai voti, è respinto, dopo che su di esso hanno espresso parere contrario il relatore MORANDO e il sottosegretario MACCIOTTA, l'emendamento 2.4.

Il relatore MORANDO esprime parere favorevole sull'emendamento 2.5, suggerendo però di elevare da 30 a 90 giorni il termine per l'emanazione del Regolamento del Presidente del Consiglio dei Ministri ivi previsto.

Il senatore CÒ modifica l'emendamento 2.5 nel modo suggerito dal relatore.

Il sottosegretario MACCIOTTA esprime riserve circa la soluzione normativa prefigurata dall'emendamento 2.5, in quanto la struttura richiamata nel comma 5 è già disciplinata ai sensi del precedente articolo 1.

Il relatore MORANDO, al fine di evitare dannose sovrapposizioni fra le disposizioni di cui all'articolo 1 e, rispettivamente, all'articolo 2, comma 5, suggerisce di riformulare l'emendamento 2.5 nel modo seguente:

Al comma 5, sostituire le parole: «da una struttura di valutazione» fino alla fine del comma con le seguenti: «da una delle strutture di valutazione di cui all'articolo 1».

Il senatore CÒ modifica l'emendamento 2.5 in modo conforme alle indicazioni del relatore Morando.

Posto ai voti, l'emendamento 2.5, nel testo modificato, dopo che su di esso hanno espresso parere favorevole il relatore MORANDO ed il sottosegretario MACCIOTTA, risulta approvato.

Viene quindi approvato l'articolo 2, nel testo emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 3.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo viene respinto l'emendamento 3.1.

In relazione all'emendamento 3.1000, il sottosegretario MACCIOTTA, accogliendo le osservazioni del senatore Vegas, propone di sostituire nel comma 2 le parole: «Al fondo» con le parole: «A tale unità».

Il senatore VEGAS sottolinea l'opportunità di prevedere un parere parlamentare preventivo sulle variazioni apportate alla unità previsionale istituita all'articolo 3, comma 2, considerando in tal modo assorbito quanto previsto all'articolo 17 in merito alla facoltà concessa di apportare variazioni tra unità previsionali.

Il relatore MORANDO condivide il senso generale della proposta del senatore Vegas, anche se ritiene preferibile introdurre la previsione di un mero obbligo di informazione al Parlamento. Propone quindi di inserire al comma 5 il seguente periodo: «e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica informa ogni due mesi il Parlamento sulle operazioni effettuate sull'unità previsionale di base di cui al comma 2»

Il sottosegretario MACCIOTTA, dopo aver concordato con le osservazioni in ordine alla inopportunità di prevedere un parere parlamentare preventivo, esprime avviso favorevole sulla proposta formulata dal relatore.

Viene quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 3.1000 come riformulato.

Risultano quindi preclusi gli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.500; sono ritirati gli emendamenti 3.5 e 3.4.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, dopo una dichiarazione di voto favorevole del presidente COVIELLO, viene accolto l'emendamento 3.0.1

Si passa all'esame dell'articolo 4.

Il relatore e il rappresentante del Governo si esprimono in senso contrario sugli emendamenti 4.1 e 4.2.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore Azzollini, gli emendamenti 4.1 e 4.2 vengono respinti.

Il subemendamento 4.1000/1 viene ritirato.

Posto ai voti, con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, il subemendamento 4.1000/2 viene accolto.

Il senatore MANTICA, dopo aver ribadito l'opportunità di sopprimere le disposizioni in esame, sottolinea che, tenuto conto delle numerose società di consulenza presenti sui mercati internazionali, appare superfluo e dannoso prevedere che le amministrazioni pubbliche ricorrono al Ministero dei lavori pubblici. Dichiarata, quindi, che voterà contro l'emendamento 4.1000.

Con il parere favorevole del relatore, dopo una dichiarazione di voto contrario del senatore Vegas, viene accolto l'emendamento 4.1000.

L'emendamento 4.3 risulta precluso e l'emendamento 4.6 è assorbito.

Dopo che il relatore e il rappresentante del Governo si sono dichiarati contrari, vengono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 4.4, 4.5, 4.7, 4.9, 4.10 e 4.12.

Il sottosegretario MACCIOTTA, nell'osservare che sarebbe più opportuno formulare la proposta emendativa come comma aggiuntivo all'articolo 4, esprime avviso favorevole sull'emendamento 4.15.

Con il parere favorevole del relatore, viene quindi accolto l'emendamento 4.15 riformulato nel senso proposto dal rappresentante del Governo.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, vengono quindi accolti gli emendamenti 4.13 e 4.14 del relatore.

Posti ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo sono accolti gli emendamenti 4.11 e 4.16.

Viene infine approvato l'articolo 4, così come modificato dagli emendamenti accolti.

Così rimane stabilito.

Dopo che l'emendamento 4.0.1 viene ritirato, viene posto ai voti e respinto l'emendamento 4.0.2 con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo.

Il relatore MORANDO sottolinea che il nuovo testo dell'emendamento 5.1000 del Governo affronta anche il problema della sicurezza, prevedendo che nel bando di gara debba essere contemplato il coordinamento dei lavori con il «progetto sicurezza» del Ministero dell'interno. Alla luce di tale soluzione, ritiene che gli emendamenti e i subemendamenti presentati in materia dal senatore Figurelli possano essere ritirati.

Il presidente COVIELLO è dell'opinione che possa essere accolta la proposta di prevedere anche un consulente per i problemi della sicurezza.

Il senatore FIGURELLI dichiara la propria disponibilità a ritirare la maggior parte dei subemendamenti da lui presentati, a condizione che si individui una soluzione per gli inconvenienti presenti anche nel nuovo testo del Governo: in particolare appaiono ancora imprecisati i compiti dei consulenti, la cui definizione è rinviata al bando di gara che essi stessi dovrebbero concorrere a predisporre. Il coordinamento con il «progetto sicurezza» del Ministero dell'interno rischia di rimanere astratto e inattuato. Per tali ragioni precisa di non ritirare gli emendamenti concernenti la previsione del concerto anche del Ministro dell'interno e la designazione, da parte di quest'ultimo, di un esperto per i problemi della sicurezza. Ciò anche in considerazione dei gravi problemi emersi nel corso dei sopralluoghi compiuti dalla Commissione parlamentare antimafia in Calabria e in Campania.

Il sottosegretario MACCIOTTA fa presente che il progetto sicurezza è direttamente gestito dai vertici delle forze di polizia e che quindi, pur condividendo le esigenze segnalate dal senatore Figurelli, non appaiono condivisibili le sue proposte di modifica, il cui spirito è peraltro accolto nel testo del Governo.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo sono respinti i subemendamenti 5.1000/1 e 5.1000/2.

Il senatore FIGURELLI ritira gli altri subemendamenti all'emendamento 5.1000.

Il senatore AZZOLLINI ritiene che la nuova formulazione dell'emendamento 5.1000 sia preferibile rispetto a quella originaria, anche se mantiene le riserve sulle procedure previste.

Il sottosegretario MACCIOTTA, su richiesta del relatore senatore Morando riformula l'emendamento 5.1000 nuovo testo, sopprimendo il comma 5.

L'emendamento viene quindi posto ai voti in tale testo e accolto.

Sono conseguentemente dichiarati preclusi i restanti emendamenti all'articolo 5.

Si passa quindi agli emendamenti aggiuntivi all'articolo 5.

Il senatore MORO ritira l'emendamento 5.0.1.

Il sottosegretario MACCIOTTA rinuncia ad illustrare l'emendamento 5.0.1000 (nuovo testo), che sostituisce una precedente versione della stessa proposta emendativa.

I senatori RIPAMONTI e GIARETTA illustrano rispettivamente i subemendamenti 5.0.1000/1 e 5.0.1000/2. Il senatore Giaretta, in particolare, segnala che la minore complessità della realizzazione della autostrada Pedemontana Veneta, rispetto alla Salerno-Reggio Calabria, richiede una semplificazione delle procedure previste.

Il relatore MORANDO si rimette al Governo su tali subemendamenti.

Il sottosegretario MACCIOTTA invita al ritiro con la riserva di eventuale ripresentazione in Assemblea. Presenta, quindi, una ulteriore riformulazione dell'emendamento 5.0.1000.

Il senatore GIARETTA ritira il subemendamento 5.0.1000/2.

Viene invece posto in votazione e respinto, con l'astensione del senatore Marino, il subemendamento 5.0.1000/1.

Sono ritirati i subemendamenti 5.0.1000/3 e 5.0.1000/4.

Le Commissioni riunite approvano infine l'emendamento 5.0.1000 nell'ulteriore nuovo testo.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 6.

Il senatore VEGAS ribadisce le ragioni della propria contrarietà sull'articolo 6, il cui contenuto appare estraneo alla materia del disegno di legge e può determinare un aumento del fabbisogno.

Il sottosegretario MACCIOTTA fa presente che una conseguenza dell'approvazione dell'articolo 6 può essere invece la riduzione del fondo per la riassegnazione dei residui perenti.

Sono quindi posti ai voti e respinti gli emendamenti 6.1 e 6.2.

Si passa successivamente all'articolo 7.

Il senatore VEGAS ribadisce l'esigenza di sopprimere tale articolo con il quale si istituiscono nuovi organismi e nuovi fonti di finanziamento, con ciò complicando ulteriormente le procedure vigenti.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo sono respinti gli emendamenti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 e 7.8.

L'emendamento 7.7 è ritirato.

Con il parere favorevole del relatore è approvato l'emendamento 7.1000.

Le Commissioni riunite accolgono, infine l'articolo 7 con le modifiche introdotte.

Si passa quindi ad esaminare gli emendamenti all'articolo 8.

Senza discussione e con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo sono respinti gli emendamenti 8.1, 8.2, 8.8, 8.5 e 8.4.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo è approvato l'emendamento 8.10

È ritirato dai presentatori l'emendamento 8.7.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo sono anche accolti gli emendamenti 8.9 e 8.3.

L'articolo 8 viene infine approvato con le modifiche introdotte.

Il presidente COVIELLO fa presente che non sono stati presentati emendamenti all'articolo 9.

Si passa pertanto all'esame dell'emendamento 10.1.

Il sottosegretario MACCIOTTA osserva che la sua approvazione potrebbe determinare problemi in sede di attuazione della norma.

L'emendamento 10.1 viene ritirato.

Il relatore MORANDO dichiara quindi di essere favorevole alla proposta di stralcio dell'articolo 11.

Il sottosegretario MACCIOTTA si rimette alle valutazioni delle Commissioni riunite.

La proposta di stralcio viene accolta e conseguentemente risultano preclusi gli emendamenti all'articolo 11.

Il sottosegretario MACCIOTTA chiede al relatore di ritirare la proposta di stralcio concernente l'articolo 12, impegnandosi a presentare per l'esame in Assemblea un quadro compiuto degli effetti di carattere organizzativo e finanziario che da esso possono derivare.

Il relatore MORANDO ritira la proposta di stralcio, dichiarando che la ripresenterà in Assemblea qualora il Governo non chiarisca le motivazioni e le implicazioni dell'articolo 12.

Vengono successivamente ritirati tutti gli emendamenti all'articolo 12.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo viene poi respinta la proposta di stralcio dell'articolo 13.

Il senatore MANTICA osserva che la spesa prevista per le finalità di cui all'articolo 13 sembra essere insufficiente.

Il sottosegretario MACCIOTTA si riserva di fornire i necessari chiarimenti nel corso dell'esame in Assemblea.

Viene poi approvato, con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 14.1 nel nuovo testo.

Il relatore MORANDO invita al ritiro dell'emendamento 14.2, nel presupposto che le sue finalità siano già ricomprese all'interno del testo del disegno di legge.

Il senatore FIGURELLI è di avviso contrario.

Il sottosegretario MACCIOTTA si impegna a verificare l'effetto complessivo dell'articolo 14 prima dell'esame da parte dell'Assemblea.

Il senatore FIGURELLI ritira l'emendamento 14.2.

Le Commissioni riunite approvano quindi l'articolo 14 con le modifiche introdotte e, successivamente, con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo anche l'emendamento 14.0.1 (nuovo testo).

Senza discussione e con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo vengono respinti gli emendamenti 15.2, 15.3 e 15.4.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo viene accolto l'emendamento 15.1.

Viene quindi approvato l'articolo 15 con la modifica introdotta.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo viene respinto l'emendamento 16.1.

Con riferimento all'emendamento 16.3, il relatore MORANDO precisa di essere contrario al comma 3.

Il senatore MARINO, a nome del presentatore senatore Scivoletto, ritira il comma 3 dell'emendamento 16.3.

Successivamente, con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo gli emendamenti 16.3 e 16.5 vengono approvati.

È anche approvato, con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo l'emendamento 16.4 nel nuovo testo.

Il senatore MARINO fa proprio l'emendamento 16.9 e lo ritira.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo sono poi respinti gli emendamenti 16.6, 16.7 e 16.8.

Con riferimento all'emendamento 16.150, il sottosegretario MACCIOTTA considera necessario accertare la sussistenza delle disponibilità finanziarie presso la «Cassa per la formazione della proprietà contadina». Si riserva quindi un approfondimento in sede di esame in Assemblea.

Il senatore CADDEO presenta quindi una riformulazione dell'emendamento 16.150 che, con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, viene accolta.

L'articolo 16 viene approvato con le modifiche introdotte.

Il relatore MORANDO invita al ritiro dell'emendamento 16.0.1, ritenendo più opportuno collocarlo all'interno del disegno di legge collegato «di sessione».

Il senatore GIARETTA consente e l'emendamento viene ritirato.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo viene respinto l'emendamento 17.1.

Il senatore MARINO ritira l'emendamento 17.2, invitando nel contempo il rappresentante del Governo a ritirare l'emendamento 17.1000.

Il sottosegretario MACCIOTTA ritira l'emendamento 17.1000, riservandosi di ripresentarlo eventualmente in Assemblea.

Il senatore VEGAS sottolinea l'esigenza di evitare che, attraverso una serie di modifiche alle norme di contabilità, si finisca per determinare una destrutturazione del bilancio dello Stato e conseguentemente una perdita di significato della approvazione parlamentare dello stesso bilancio.

Con il parere favorevole del relatore viene poi approvato l'emendamento 17.0.1000.

Il relatore MORANDO chiede chiarimenti sulle implicazioni dell'emendamento 17.0.1001.

Il senatore VEGAS ritiene che sarebbe opportuno riflettere ulteriormente sulla congruità dello strumento proposto in tale emendamento.

Il sottosegretario MACCIOTTA precisa che la proposta di modificazione della legge n. 665 del 1996 è esclusivamente finalizzata a verificare le condizioni della trasformazione dell'Ente nazionale di assistenza al volo in società per azioni.

L'emendamento 17.0.1001 viene infine accolto.

Con riferimento all'emendamento 17.0.1002, il senatore MARINO propone di prevedere, al comma 6, il parere delle competenti Commissioni parlamentari sul programma finanziario.

Concorda con la proposta il sottosegretario MACCIOTTA e l'emendamento viene approvato con tale integrazione.

Viene anche approvato, senza discussione, l'emendamento 17.0.2002.

Rispondendo ad alcune perplessità espresse dal senatore VEGAS sull'emendamento 17.0.2000, il sottosegretario MACCIOTTA fa presente che la copertura finanziaria è stata formulata per riferirla al fondo speciale 1999-2001.

Il senatore MORO dichiara la propria contrarietà sull'emendamento e invita il rappresentante del Governo a ritirarlo.

Il sottosegretario MACCIOTTA accoglie l'invito e l'emendamento viene ritirato.

Il senatore VEGAS chiede chiarimenti in ordine all'emendamento 17.0.2001.

Il sottosegretario MACCIOTTA precisa che esso è volto a incentivare l'utilizzazione delle professionalità interne alle pubbliche amministrazioni.

Il senatore AZZOLLINI teme che in tal modo si possano determinare le condizioni per una sorta di concorrenza sleale tra professionisti.

Il senatore FERRANTE considera molto rilevante la portata dell'emendamento ed opportuno compiere una approfondita riflessione su di esso.

Il senatore MARINO ritiene che il tema dovrebbe essere affrontato prioritariamente in sede di contrattazione collettiva.

Il sottosegretario MACCIOTTA rappresenta l'esigenza di porre in essere misure che evitino la dequalificazione del personale pubblico. Ritira comunque l'emendamento, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Viene quindi approvato, senza discussione e con il parere favorevole del relatore l'emendamento 17.0.2005.

Viene infine approvato l'emendamento 17.0.2006.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente COVIELLO comunica che la seduta già convocata per domani 20 novembre alle ore 9 è sconvocata e che le Commissioni torneranno a riunirsi alle ore 16 di lunedì 23 novembre per il seguito e la conclusione dell'esame del disegno di legge n. 3593.

La seduta termina alle ore 18,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3593**Art. 1.**

Al comma 1 dopo le parole: «amministrazioni centrali e regionali» aggiungere le seguenti: «e delle città di popolazione non inferiore a 350 mila abitanti».

1.1000/4

FIGURELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis). Per le finalità di cui al comma 1), il Governo è delegato ad emanare, entro 12 mesi, un Decreto, con il quale individua e suddivide il territorio nazionale in Distretti economico-produttivi, sulla base di indicatori statistici di sintesi. Detti indicatori dovranno essere elaborati a cura dell'ISTAT, che ne curerà anche l'aggiornamento annuale, e avranno, in via prioritaria, come riferimento, i seguenti indici:

- a) livelli di occupazione e della disoccupazione e la loro specificità;
- b) scolarità della popolazione e dell'offerta di lavoro;
- c) articolazione del sistema economico e suoi livelli di produzione;
- d) dotazioni infrastrutturali e rete dei trasporti;
- e) dotazione infrastrutturale sociale;
- f) reddito *pro-capite*.
- g) servizi all'impiego e alla formazione professionale.

Detta individuazione avrà valore di criterio unico ai fini della programmazione delle politiche di sviluppo di cui al suddetto comma 1».

1.1000/1

PIZZINATO, PELELLA, MONTAGNINO, COVIELLO, FERRANTE,
BATTAFARANO, DE LUCA Michele, GRUOSSO, TAPPARO,
DUVA, PILONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis). Per le finalità di cui al comma 1), il Governo è delegato ad emanare, entro 12 mesi, dalla data di entrata in vigore della presente

legge, un decreto legislativo, con il quale suddivide il territorio nazionale in Sistemi locali del lavoro e individua tra questi i Distretti economico-produttivi, sulla base di indicatori statistici. Detti indicatori dovranno essere elaborati a cura dell'ISTAT, che ne curerà anche l'aggiornamento periodico. Essi considereranno fenomeni demografici, sociali (tasso di occupazione e di disoccupazione, reddito pro-capite), economici, nonché la dotazione infrastrutturale e la presenza di fattori di localizzazione, situazione orografica e condizione ambientale.

Detta individuazione avrà valore di criterio unico ai fini della programmazione delle politiche di sviluppo di cui al suddetto comma 1».

1.1000/1 (Nuovo testo) PIZZINATO, PELELLA, MONTAGNINO, COVIELLO, FERRANTE, BATTAFARANO, DE LUCA Michele, GRUOSSO, TAPPARO, DUVA, PILONI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis). Per le finalità di cui al comma 1), il Governo è delegato ad emanare, entro 12 mesi, dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, con il quale individua e suddivide il territorio nazionale in Distretti economico-produttivi, sulla base di indicatori statistici di sintesi. Detti indicatori dovranno essere elaborati a cura dell'ISTAT, che ne curerà anche l'aggiornamento annuale, e avranno, in via prioritaria, come riferimento, i seguenti indici:

- a) livelli di occupazione e della disoccupazione;
- b) scolarità della popolazione e dell'offerta di lavoro;
- c) articolazione del sistema economico e suoi livelli di produzione;
- d) dotazioni infrastrutturali e rete dei trasporti;
- e) dotazione infrastrutturale sociale;
- f) reddito *pro-capite*.

Detta individuazione avrà valore di criterio unico ai fini della programmazione delle politiche di sviluppo di cui al suddetto comma 1».

1.1000/3 PIZZINATO, PELELLA, MONTAGNINO, COVIELLO, FERRANTE, BATTAFARANO, DE LUCA Michele, GRUOSSO, TAPPARO, DUVA, PILONI

All'emendamento del Governo 1.1000, al comma 2, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche adottando criteri di qualità ambientale e di sostenibilità dello sviluppo ovvero dell'indicazione della compatibilità ecologica degli investimenti pubblici;».

1.1000/2

RIPAMONTI

Al comma 4-bis sostituire le parole: «conferenza dei Presidenti delle regioni» con le seguenti: «conferenza unificata di cui al decreto-legge 28 agosto 1997 n. 281».

1.1000/5

FIGURELLI

Al comma 4-bis sostituire le parole: «conferenza Stato Regione» con le seguenti: «conferenza unificata di cui al decreto-legge 28 agosto 1997 n. 281».

1.1000/6

FIGURELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici).

– 1. Al fine di migliorare e dare maggiore qualità ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo, è costituito il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), per la cui attuazione le amministrazioni centrali e regionali, con priorità per quelle responsabili di interventi nelle aree depresse, in conformità dei rispettivi ordinamenti, istituiscono e rendono operativi, entro il 31 dicembre 2000, propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici in grado di garantire il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione.

2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 operano all'interno delle rispettive amministrazioni ed esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a forte contenuto di specializzazione, con particolare riferimento per:

a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di programmazione, formulazione e valutazione di documenti di programma, per le analisi di opportunità e fattibilità degli investimenti e per la valutazione *ex ante* di progetti e interventi;

b) l'impostazione, la realizzazione e la gestione di un sistema di monitoraggio in grado di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con riferimento particolare ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali e con un ambito di rilevanza a livello di progetto sulla base delle linee direttrici definite di comune accordo dall'Unità di coordinamento di cui al comma 4-bis;

c) l'attività volta alla graduale estensione delle tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei programmi e dei progetti attuati a livello territoriale, con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica.

3. L'attività di monitoraggio è svolta dalle amministrazioni centrali e regionali sui singoli interventi di investimento, con cadenza trimestrale sotto il profilo finanziario e dei flussi di cassa e almeno annuale per quanto riguarda le rilevazioni sull'attuazione procedurale e fisica ai fini dell'alimentazione di una banca dati istituita nell'ambito del CIPE che utilizza, in tal fine, il Sistema informatico integrato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

4. Il sistema di monitoraggio, da attuarsi attraverso la banca dati di cui al comma 3, deve essere flessibile ed integrabile in modo tale da essere funzionale al progetto «Rete unitaria della Pubblica amministrazione», di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 1995. Le informazioni derivanti dall'attività di monitoraggio sono trasmesse al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e alla sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici.

4-bis. È istituita presso il CIPE una Unità di coordinamento con il compito di definire le linee strategiche per l'attivazione della banca dati di cui al comma 3, contenente tutte le informazioni riguardanti l'avanzamento finanziario, fisico e procedurale degli interventi cofinanziati dall'Unione europea.

Tale unità è composta dai componenti Dipartimenti del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della altre amministrazioni centrali interessate, nonché da tre rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Regioni.

Il CIPE provvede entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge su proposta del Presidente, sentita la Conferenza Stato-Regione a disciplinare, con propria delibera, competenze funzionamento e struttura di supporto nonché le modalità di elaborazione e diffusione dei dati risultanti dall'attività di monitoraggio.

5. Le attività volte alla costituzione dei nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 sono attuate autonomamente sotto il profilo amministrativo, organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni tenendo conto delle strutture similari già esistenti e della necessità di evitare duplicazioni. Le amministrazioni provvedono a tal fine ad elaborare, anche sulla base di un'adeguata analisi organizzativa, un programma di attuazione comprensivo delle connesse attività di formazione e aggiornamento necessarie alla costituzione e all'avvio dei nuclei.

6. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono indicati le caratteristiche organizzative comuni dei nuclei di cui al presente articolo, ivi compresa la spettanza di compensi agli eventuali componenti estranei alla pubblica amministrazione, nonché le modalità e i criteri per la formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione di cui al comma 5. Con riferimento all'attività di monitoraggio devono, in particolare, essere indicati i criteri di verifica del grado di trasformazione degli accantonamenti in autorizzazione effettive, del livello degli impegni e dei pagamenti effettuati per ciascun intervento,

dell'impatto di questi sul sistema di Tesoreria, delle rilevazioni dei costi dei flussi fra risorse e impieghi, nonché un opportuno sistema di indicatori fisici che consenta la verifica del reale stato di attuazione delle opere.

7. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito, presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, un fondo da ripartire con decreto del Ministro, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

8. Per la dotazione del fondo di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1999 e di lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000.

9. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.1000

IL GOVERNO

Art. 2.

Al comma 3, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si provvederà ad aggiornare annualmente tale limite senza superare quello derivante dall'applicazione degli indici di svalutazione ISTAT».

2.1000/1

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 3, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si provvederà ad aggiornare tale limite».

2.1000/1 (Nuovo testo)

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 3, inserire la seguente frase: «con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si provvederà ad aggiornare annualmente tale limite».

2.1000

IL GOVERNO

Art. 4.

Alla fine del comma 2-bis, aggiungere il seguente periodo: «e sempre nell'ambito della programmazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge».

4.1000/1

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 4.1000, dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

«2-quater. L'unità esercita la propria attività nel quadro degli interventi individuati dalla programmazione triennale dei lavori pubblici».

4.1000/2

SARTO, RIPAMONTI

Il comma 2, è sostituito dai seguenti:

«2. L'Unità, operante in piena autonomia funzionale, ha il compito di promuovere, all'interno delle pubbliche amministrazioni, l'utilizzo di tecniche di finanziamento di infrastrutture con ricorso a capitali privati anche nell'ambito dell'attività di verifica prevista all'articolo 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche, e di fornire supporto alle commissioni costituite nell'ambito del CIPE su materie inerenti al finanziamento delle infrastrutture.

2-bis. L'Unità fornisce supporto alle amministrazioni aggiudicatrici nella attività di individuazione delle necessità suscettibili di essere effettuate tramite la realizzazione di lavori finanziati con capitali privati in quanto suscettibili di gestione economica di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche.

2-ter. L'Unità assiste le pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta nello svolgimento delle attività di valutazione tecnico-economica delle proposte presentate dai soggetti promotori ai sensi dell'articolo 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed in quella di indizione della gara e della aggiudicazione delle offerte da essa risultanti secondo le modalità previste dall'articolo 37-quater del medesimo atto normativo».

4.1000

IL GOVERNO

Art. 5.

Al comma 1, prima delle parole: «entro 30 giorni» inserire le seguenti: «e con il Ministro dell'interno».

5.1000/1FIGURELLI, MICELE, VELTRI, CALVI, LOMBARDI SATRIANI,
PELELLA, DE MARTINO Guido

Al comma 1, dopo le parole: «analista di traffico» aggiungere le seguenti: «e nomina, su designazione del Ministro dell'interno, un consulente per i problemi della sicurezza e della prevenzione dei pericoli di infiltrazione di organizzazioni criminali negli appalti delle opere relative alla costruzione e alla gestione dell'autostrada».

5.1000/2 FIGURELLI, MICELE, VELTRI, CALVI, LOMBARDI SATRIANI,
PELELLA, DE MARTINO Guido

Al comma 1, cassare le ultime due righe: «i cui compiti ... Ministro dell'interno».

5.1000/3 FIGURELLI, MICELE, VELTRI, CALVI, LOMBARDI SATRIANI,
PELELLA, DE MARTINO Guido

Introdurre il seguente comma:

«1-bis. Il Consulente finanziario ha l'incarico di sviluppare, entro 150 giorni dalla propria nomina, un piano economico e finanziario del progetto di riqualificazione dell'infrastruttura, nonché di verificare la sostenibilità economica e finanziaria del progetto medesimo, e, di conseguenza, di proporre il termine di durata della concessione, che non può, comunque, superare i 30 anni senza possibilità di proroghe. A seguito della positiva valutazione da parte dei Ministri dei lavori pubblici, del tesoro, dell'interno, della sostenibilità economica e finanziaria della concessione, il consulente finanziario provvede alla:

a) definizione della documentazione necessaria ad espletare, secondo le norme nazionali e comunitarie, la gara di appalto per la concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria. ivi compresi, il bando, il disciplinare, il capitolato e lo schema di concessione;

b) definizione di criteri e di coefficienti da utilizzare per la valutazione delle offerte, conforme alla normativa nazionale e comunitaria, e la predisposizione di un quadro comparativo dei criteri e dei coefficienti utilizzati in procedure di gara analoghe nell'ambito della Unione europea;

c) assistenza durante l'espletamento della gara».

5.1000/4 FIGURELLI, MICELE, VELTRI, CALVI, LOMBARDI SATRIANI,
PELELLA, DE MARTINO Guido

Introdurre il seguente comma:

«1-ter. Il consulente tecnico ha l'incarico di svolgere entro 150 giorni dalla propria nomina le funzioni di pianificazione, controllo e gestione, delle seguenti attività:

a) raccolta della progettazione esistente sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria, accertando l'uniformità delle specifiche tecniche di base, l'omogeneità dei progetti ed evidenziando vincoli reciproci;

b) verifica della qualità e della fattibilità tecnica dei progetti, anche con riferimento alle tecnologie di costruzione;

c) raccolta delle informazioni sui progetti in corso di esecuzione, con indicazione dei cronoprogrammi dei lavori;

d) proposta, a livello di progettazione preliminare, delle possibili soluzioni relative agli interventi connessi con l'introduzione di una tariffa per il pedaggio autostradale ed individuazione dei relativi costi;

e) coordinamento della tempistica di realizzazione dei vari progetti e valutazione dei loro costi di realizzo;

f) revisione ed aggiornamento dei fabbisogni finanziari dei cantieri aperti:

g) consegna al Ministro dei lavori pubblici dei progetti, ai fini della successiva acquisizione da parte del concessionario che risulterà aggiudicatario. Il consulente tecnico esplica il proprio incarico anche con il supporto dell'ANAS e ne riferisce gli esiti al Ministro dei lavori pubblici.

5.1000/5 FIGURELLI, MICELE, VELTRI, CALVI, LOMBARDI SATRIANI,
PELELLA, DE MARTINO Guido

Introdurre il seguente comma:

«1-quater. L'analista di traffico ha l'incarico di fornire entro 120 giorni dalla propria nomina i dati relativi alla domanda di traffico».

5.1000/6 FIGURELLI, MICELE, VELTRI, CALVI, LOMBARDI SATRIANI,
PELELLA, DE MARTINO Guido

Introdurre il seguente comma:

«1-quinquies. Il consulente per i problemi della sicurezza e della prevenzione dei pericoli di infiltrazione di organizzazioni criminali negli appalti delle opere relative alla costruzione e alla gestione dell'autostrada, ha l'incarico di:

a) fornire, entro 100 giorni dalla propria nomina, i dati relativi alla domanda di sicurezza;

b) accertare la rispondenza della progettazione esistente sulla autostrada Salerno-Reggio Calabria alla domanda di sicurezza e alle

previsioni del «progetto sicurezza» predisposto dal Ministero dell'interno.

c) proporre, a livello di progettazione preliminare le possibili soluzioni relative agli interventi connessi con la introduzione delle tecnologie e dei sistemi di vigilanza e per il controllo sulla sicurezza».

5.1000/7 FIGURELLI, MICELE, VELTRI, CALVI, LOMBARDI SATRIANI,
PELELLA, DE MARTINO Guido

Introdurre il seguente comma:

«1-sexies. I consulenti provvedono, in fase di aggiudicazione della gara, a funzioni di assistenza, e in fase di esecuzione dei lavori dati in concessione. alla verifica sui costi e i tempi dei lavori di costruzione e sulla loro corrispondenza con i piani originali, e, infine, provvedono all'analisi tecnica e alle proposte di soluzioni degli eventuali imprevisti sopravvenuti in fase di costruzioni. I consulenti svolgono le funzioni di assistenza in fase di definizione dell'atto convenzionale tra il Ministero dei lavori pubblici e il soggetto risultato affidatario della concessione di costruzione e gestione. I consulenti esplicano le proprie funzioni anche con il supporto dell'ANAS e ne riferiscono gli esiti ai Ministri dei lavori pubblici».

5.1000/8 FIGURELLI, MICELE, VELTRI, CALVI, LOMBARDI SATRIANI,
PELELLA, DE MARTINO Guido

Al comma 3 tra le parole: «i progetti dei lavori da appaltare», e le parole: «predisposte a cura dell'ANAS» inserire le seguenti: «verificati dai consulenti».

5.1000/9 FIGURELLI, MICELE, VELTRI, CALVI, LOMBARDI SATRIANI,
PELELLA, DE MARTINO Guido

Aggiungere il seguente comma:

«5. Il soggetto risultato affidatario della concessione di costruzione e gestione stipula il relativo atto convenzionale con il Ministero dei lavori pubblici. La concessione è approvata, su proposta del Ministro dei lavori pubblici e previo parere dei Ministri del tesoro e dell'interno, dal Presidente del Consiglio dei ministri».

5.1000/10 FIGURELLI, MICELE, VELTRI, CALVI, LOMBARDI SATRIANI,
PELELLA, DE MARTINO Guido

Aggiungere il seguente comma:

«6. All'onere derivante dall'applicazione del seguente articolo, valutato in lire 1 miliardo annuo per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici».

5.1000/11 FIGURELLI, MICELE, VELTRI, CALVI, LOMBARDI SATRIANI, PELELLA, DE MARTINO Guido

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 5.

(Affidamento in concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria)

1. Al fine di valutare la sostenibilità economica e finanziaria dell'affidamento in concessione di costruzione e gestione della tratta autostradale Salerno-Reggio Calabria, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvia le procedure di evidenza pubblica, ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, per l'individuazione di un consulente tecnico, di un consulente finanziario e di un analista di traffico, i cui compiti sono determinati nel bando di gara nel quale deve essere previsto il coordinamento con il progetto sicurezza del Ministro dell'interno.

2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ANAS predispone la progettazione definitiva relativa all'ammmodernamento ed all'adeguamento al tipo 1/a delle norme CNR/80 delle tratte autostradali per le quali non sia già stato affidato ovvero sia in corso di affidamento, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'incarico di progettazione esecutiva.

3. Entro il 30 gennaio 2000, il Ministero dei lavori pubblici, valutata positivamente la sostenibilità economica, finanziaria e tecnica dell'affidamento in concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, bandisce la gara d'appalto per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, stabilendo requisiti di qualificazione adeguati alla natura ed all'importanza della concessione. Nel bando di gara è altresì, specificato che i progetti dei lavori da appaltare, predisposti a cura dell'ANAS, formano parte integrante dell'oggetto della concessione

di costruzione e gestione e devono, di conseguenza, essere fatti propri dal soggetto aggiudicatario della gara.

4. Il soggetto risultato affidatario della concessione di costruzione e gestione stipula il relativo atto convenzionale con il Ministero dei lavori pubblici.

5. Agli oneri per i consulenti di cui al comma 1, si farà fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

5.1000 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 5.

(Affidamento in concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria)

1. Al fine di valutare la sostenibilità economica e finanziaria dell'affidamento in concessione di costruzione e gestione della tratta autostradale Salerno-Reggio Calabria, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, individua un consulente tecnico, un consulente finanziario e un analista di traffico, i cui compiti sono determinati nel bando di gara nel quale deve essere previsto il coordinamento con il progetto sicurezza del Ministro dell'interno.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ANAS predispone la progettazione definitiva relativa all'ammodernamento ed all'adeguamento delle tratte autostradali per le quali sia già stato affidato ovvero sia in corso di affidamento, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'incarico di progettazione esecutiva.

3. Entro il 30 gennaio 2000, il Ministero dei lavori pubblici, valuta positivamente la sostenibilità economica, finanziaria e tecnica dell'affidamento in concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, bandisce la gara d'appalto per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, stabilendo requisiti di qualificazione adeguati alla natura ed all'importanza della concessione. Nel bando di gara è altresì, specificato che i progetti dei lavori da appaltare, predisposti a cura dell'ANAS, formano parte integrante dell'oggetto della concessione di costruzione e gestione e devono, di conseguenza, essere fatti propri dal soggetto aggiudicatario della gara.

4. Il soggetto risultato affidatario della concessione di costruzione e gestione stipula il relativo atto convenzionale con il Ministero dei lavori pubblici».

5.1000 (Ulteriore nuovo testo)

IL GOVERNO

All'emendamento 5.0.1000, al comma 1, sopprimere le parole da: «Il presente articolo...» fino a: «...tra Treviso e Spresiano».

5.0.1000/1

SARTO, RIPAMONTI

All'emendamento 5.0.1000, al comma 1, sopprimere le parole da: «Al fine di valutare» fino alla fine.

Al comma 2 sostituire le parole da: «relativa all'ammodernamento» fino alla fine, con le seguenti: «dell'opera corredata degli opportuni elementi di analisi della fattibilità economico-finanziaria».

Al comma 3 sostituire il termine: «30 gennaio 2000» con il termine: «31 dicembre 1999».

Sopprimere il comma 5.

5.0.1000/2

GIARETTA

All'emendamento 5.0.1000, l'articolo 5-bis è soppresso.

5.0.1000/3

GIARETTA

Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 5-ter.

(Attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale)

1. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione al "Piano per la sicurezza delle Comunità europee, il Ministero dei lavori pubblici definisce il Piano nazionale della sicurezza stradale.

2. Il Piano consiste in un sistema articolato di indirizzi, di misure per la promozione e l'incentivazione di piani e strumenti per migliorare i livelli di sicurezza da parte degli enti proprietari e gestori, di interventi infrastrutturali, di prevenzione e controllo, normativi, nonché organizzativi, finalizzati al conseguimento dell'obiettivo comunitario.

3. Per le suddette finalità è istituito il Comitato nazionale per la sicurezza stradale composto da rappresentanti dei Ministri interessati, regioni, province, comuni ed enti, con il compito di elaborare gli indirizzi generali del Piano, di procedere alla sua approvazione e di verificarne la progressiva attuazione. Per lo sviluppo della propria attività il Comitato si avvale di una struttura tecnica, denominata "Osservatorio per la sicurezza stradale", costituita presso il Ministero dei lavori pubblici. È inol-

tre costituita la Consulta per la sicurezza stradale quale sede di confronto fra gli operatori del settore, le parti sociali e le associazioni di cittadini.

4. Con regolamento da approvare con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sono definiti le modalità organizzative ed il funzionamento del Comitato, dell'Osservatorio e della Consulta. Alle spese di funzionamento delle strutture sopra indicate si provvede con i fondi di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

5. Per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, la misura del 5 per cento, fissata dall'articolo 2, comma 1. Lettera *r*), della legge 13 giugno 1991, n. 190, è elevata al 15 per cento. I relativi importi sono inclusi, a titolo di anticipazione negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dei trasporti e della navigazione, per la somma corrispondente al consuntivo dell'esercizio precedente, commisurato all'aliquota percentuale come sopra elevata.

6. Per la realizzazione del Piano nazionale della sicurezza stradale l'ANAS destina una percentuale non inferiore al 10 per cento delle somme stanziare nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per interventi finalizzati alla sicurezza stradale. Per le stesse finalità gli altri enti proprietari delle strade riservano una quota non inferiore al 5 per cento degli investimenti destinati alla mobilità».

5.0.1000/4

RIPAMONTI, SARTO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Affidamento in concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Pedemontana Veneta)

1. Il presente articolo disciplina l'affidamento in concessione della costruzione e l'esercizio dell'autostrada Pedemontana Veneta così come definita dall'Accordo quadro del 1° agosto 1997 tra Governo e regione Veneto, nonché la realizzazione e la gestione dei servizi ad essa connessi, con priorità relativamente al tratto che collega l'autostrada A31, all'altezza tra Dueville (Vicenza) e Thiene (Vicenza), all'autostrada A27, tra Treviso e Spresiano. Al fine di valutare la sostenibilità economica e finanziaria dell'affidamento in concessione di costruzione e gestione della tratta autostradale Pedemontana Veneta, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvia le procedure di evidenza pubblica, ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, per l'individuazione di un consulente tecnico, di un consulente finanziario e di un'analista di traffico, i cui compiti sono determinati nel bando di gara.

2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ANAS predispone la progettazione definitiva relativa all'ammmodernamento ed all'adeguamento al tipo 1/a delle norme CNR/80 delle tratte autostradali per le quali non sia già stato affidato ovvero sia in corso di affidamento, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'incarico di progettazione esecutiva.

3. Entro il 30 gennaio 2000, il Ministero dei lavori pubblici bandisce la gara d'appalto per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Pedemontana Veneta, stabilendo requisiti di qualificazione adeguati alla natura ed all'importanza della concessione. Nel bando di gara è altresì specificato che i progetti dei lavori da appaltare, predisposti a cura dell'ANAS, formano parte integrante dell'oggetto della concessione di costruzione e gestione e devono, di conseguenza, essere fatti propri dal soggetto aggiudicatario della gara.

4. Agli oneri per i consulenti di cui al comma 1 si farà fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio».

5.0.1000

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Affidamento in concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Pedemontana Veneta)

1. Il presente articolo disciplina l'affidamento in concessione della costruzione e l'esercizio dell'autostrada Pedemontana Veneta così come definita dall'Accordo quadro del 1° agosto 1997 tra Governo e Regione Veneto, nonché la realizzazione e la gestione dei servizi ad essa connessi, con priorità relativamente al tratto che collega l'autostrada A31, all'altezza tra Dueville (Vicenza) e Thiene (Vicenza), all'autostrada A27, tra Treviso e Spresiano al fine di valutare la sostenibilità economica e finanziaria dell'affidamento in concessione di costruzione e gestione della tratta autostradale Pedemontana Veneta, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvia le procedure di evidenza pubblica, ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, per l'individuazione di un consulente tecnico, di un consulente finanziario e di un analista di traffico, i cui compiti sono determinati nel bando di gara.

2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ANAS predispone la progettazione definitiva relativa all'ammmodernamento ed all'adeguamento al tipo 1/a delle norme CNR/80 delle tratte autostradali per le quali non sia già stato affidato ovvero sia in corso di affidamento, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'incarico di progettazione esecutiva.

3. Entro il 30 gennaio 2000, il Ministero dei lavori pubblici, valuta positivamente la sostenibilità economica, finanziaria e tecnica dell'affidamento in concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Pedemontana Veneta, bandisce la gara d'appalto per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Pedemontana Veneta, stabilendo requisiti di qualificazione adeguati alla natura ed all'importanza della concessione. Nel bando di gara è altresì specificato che i progetti dei lavori da appaltare, predisposti a cura dell'ANAS, formano parte integrante dell'oggetto della concessione di costruzione e gestione e devono, di conseguenza, essere fatti propri dal soggetto aggiudicatario della gara.

4. Il soggetto risultato affidatario della concessione di costruzione e gestione stipula il relativo atto convenzionale con il Ministero dei lavori pubblici.

5. Agli oneri per i consulenti di cui al comma 1, si farà fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio».

5.0.1000 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Affidamento in concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Pedemontana Veneta)

1. Il presente articolo disciplina l'affidamento in concessione della costruzione e l'esercizio dell'autostrada Pedemontana Veneta così come definita dall'Accordo quadro del 1° agosto 1997 tra Governo e regione Veneto, nonché la realizzazione e la gestione dei servizi ad essa connessi, con priorità relativamente al tratto che collega l'autostrada A31, all'altezza tra Dueville (Vicenza) e Thiene (Vicenza), all'autostrada A27, tra Treviso e Spresiano. Al fine di valutare la sostenibilità economica e finanziaria dell'affidamento in concessione di costruzione e gestione della tratta autostradale Pedemontana Veneta, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del decreto legislativo 27 marzo 1995, n. 157, individua un consulente tecnico, un consulente finanziario e un'analista di traffico, i cui compiti sono determinati nel bando di gara.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ANAS predispose la progettazione definitiva relativa all'ammodernamento ed all'adeguamento al tipo 1/a delle norme CNR/80 delle tratte autostradali per le quali non sia già stato affidato ovvero sia in corso di affidamento, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'incarico di progettazione esecutiva.

3. Entro il 30 gennaio 2000, il Ministero dei lavori pubblici, valuta positivamente la sostenibilità economica, finanziaria e tecnica dell'affidamento in concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Pedemontana Veneta, bandisce la gara d'appalto per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Pedemontana Veneta, stabilendo requisiti di qualificazione adeguati alla natura ed all'importanza della concessione. Nel bando di gara è altresì specificato che i progetti dei lavori da appaltare, predisposti a cura dell'ANAS, formano parte integrante dell'oggetto della concessione di costruzione e gestione e devono, di conseguenza, essere fatti propri dal soggetto aggiudicatario della gara.

4. Il soggetto risultato affidatario della concessione di costruzione e gestione stipula il relativo atto convenzionale con il Ministero dei lavori pubblici».

5.0.1000 (Ulteriore nuovo testo)

IL GOVERNO

Art. 7.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Le residue disponibilità recate dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 2, dell'articolo 9 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, confluiscono al Fondo istituito dal presente articolo».

7.1000

IL GOVERNO

Art. 14.

Al comma 2, aggiungere in fine: «, con particolare riguardo alla ricaduta occupazionale, alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale».

14.1 (Nuovo testo)

RIPAMONTI

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Al comma 2, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse la parola "seguenti" e le lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*».

14.0.1 (Nuovo testo)

PELELLA, GRUOSSO, BATTAFARANO, FERRANTE,
D'URSO

Art. 16.

Al comma 1, dopo le parole: «ammodernamento delle strutture» aggiungere le seguenti: «il sostegno e la promozione di settori innovativi quali l'agricoltura biologica,».

16.4 (Nuovo testo)

RIPAMONTI

All'articolo 16 inserire i seguenti commi:

2-bis. Allo scopo di favorire, semplificare ed accelerare il procedimento amministrativo per il riordino fondiario, al r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) all'articolo 22, 3° comma del regio decreto 13 febbraio 1933 n. 215 è apportata la seguente modifica: la frase «non superare il 10 per cento» è sostituita da «non superare il 30 per cento»;

b) all'articolo 29, è aggiunto il seguente comma: «Il provvedimento di approvazione del piano di riordino, che determina i trasferimenti di cui al precedente comma, costituisce titolo per l'apposita trascrizione dei beni immobili trasferiti. Alla trascrizione si applicano le agevolazioni previste dalla legge n. 604 del 6 agosto 1954 e successive modificazioni ed integrazioni nei limiti delle risorse disponibili della "Cassa per la formazione della proprietà contadina" alla quale fanno carico i relativi oneri. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con quello delle politiche agricole, sono regolate le modalità di concessione delle agevolazioni e di versamento dalla suddetta Cassa all'entrata del bilancio dello Stato delle somme corrispondenti alle agevolazioni medesime.

2-ter. Tutti i piani di riordino fondiario, di cui al cap. IV del regio-decreto 13 febbraio 1933 n. 215, adottati entro il 31 dicembre del 5° anno precedente alla data di approvazione della presente legge, già attuati dagli enti concessionari con l'immissione nel possesso dei soggetti interessati, si intendono approvati a tutti gli effetti, ove la Regione competente non provvede entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2-quater. Restano ferme le disposizioni relative agli adempimenti successivi all'approvazione dei piani di cui al comma precedente a carico delle regioni e degli enti concessionari. I conguagli di cui agli articoli 26 e 32 del citato regio-decreto n. 215 del 1933 vengono riscossi mediante l'emissione di ruoli esattoriali».

16.150 (Nuovo testo)

CADDEO, MINARDO

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale)

1. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione al "Piano per la sicurezza stradale 1997-2001" della Commissione delle comunità europee, il Ministero dei lavori pubblici definisce il Piano nazionale della sicurezza stradale che viene approvato dal CIPE.

2. Il Piano consiste in un sistema articolato di indirizzi, di misure per la promozione e l'incentivazione di piani e strumenti per migliorare i livelli di sicurezza da parte degli enti proprietari e gestori, di interventi infrastrutturali, di prevenzione e controllo, normativi, nonché organizzativi, finalizzati al conseguimento dell'obiettivo comunitario.

3. È demandato alla Commissione infrastrutture operante nell'ambito del CIPE il compito di elaborare gli indirizzi generali del Piano, di procedere alla sua approvazione e di verificarne la progressiva attuazione. È costituita presso il Ministero dei lavori pubblici la Consulta per la sicurezza stradale quale sede di confronto con regioni, province ed Enti locali e gli operatori del settore, le parti sociali e le associazioni di cittadini.

4. Con regolamento da approvare con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sono definite le modalità organizzative della Consulta. Alle spese di funzionamento della struttura sopra indicata si provvede con i fondi di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, la misura del 5 per cento, fissata dall'articolo 2, comma 1, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, è elevata al 15 per cento. I relativi importi sono inclusi, a titolo di anticipazione, negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dei trasporti e della navigazione, per la somma corrispondente al consuntivo dell'esercizio precedente, commisurato all'aliquota percentuale come sopra elevata.

6. Per la realizzazione del Piano nazionale della sicurezza stradale l'ANAS destina una percentuale non inferiore al 10 per cento delle somme stanziato nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per interventi finalizzati alla sicurezza stradale. Per le stesse finalità gli altri enti proprietari delle strade riservano una quota non inferiore al 5 per cento degli investimenti destinati alla mobilità.

17.0.2002

IL GOVERNO

Al comma 1, dell'articolo 1 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Comitato di coordinamento di cui al comma 34, integrato solo a tale scopo dal Sovrintendente ai beni architettonici e ambientali di Napoli, o suo delegato, sentito il responsabile del Servizio urbanistico del comune, individua i manufatti industriali particolarmente significativi dal punto di vista storico e testimoniale che, a salvaguardia della memoria storica del sito, non dovranno essere demoliti. La destinazione dei manufatti salvaguardati è decisa dal Consiglio comunale di Napoli nell'ambito della pianificazione urbanistica esecutiva. A copertura della maggiore spesa derivante dalla conservazione dei predetti manufatti e per il completamento delle opere di bonifica del sito di Bagnoli è autorizzata la somma di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 50 miliardi per gli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo stato di previsione».

17.0.2000

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

«7. I commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, e successive modificazioni sono sostituiti dai seguenti:

1. L'1 per cento del costo preventivato di un'opera o di lavoro ovvero il 50 per cento della tariffa professionale relativa ad un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 16 comma 7, è ripartito tra il personale degli uffici tecnici dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione qualora essi abbiano redatto direttamente i progetti o i piani, il responsabile unico del procedimento e i suoi collaboratori.

2. La somma di cui al comma 1 è ripartita per ogni singola opera o atto di pianificazione, sulla base di un regolamento dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione che tengano conto delle responsabilità professionali assunte dagli autori dei progetti e dei piani, nonché dagli incaricati della direzione dei lavori del collaudo in corso d'opera».

17.0.2001

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17...

*(Associazione per lo sviluppo dell'industria
nel Mezzogiorno SVIMEZ)*

1. Per la prosecuzione delle attività di studio e di ricerca, nonché di collaborazione alle amministrazioni pubbliche operanti nelle aree economicamente depresse, è confermato, a carico del fondo per le aree depresse per gli anni 1999, 2000 e 2001, il contributo dello Stato all'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno-SVIMEZ, di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1997, n. 266, nella misura annua ivi indicata».

17.0.2005

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17...

(Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato)

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, modificata dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, si interpreta nel senso che alla gestione del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato» non si applicano le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e successive modificazioni».

17.0.2006

IL GOVERNO

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 1998

328^a Seduta*Presidenza del Presidente*
VILLONE

Intervengono i sottosegretari alla Presidenza del Consiglio Bressa, per l'interno Barberi e per le finanze Vigevani.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C01^a, 0129^o)

Il presidente VILLONE avverte che è stata preannunciata, da parte della Commissione giustizia, la proposizione di una questione di competenza riguardo ai disegni di legge costituzionali in tema di riforma della giurisdizione. Propone quindi di essere autorizzato a sostenere la necessità di tener ferma la competenza in proposito della Commissione da lui presieduta.

Il senatore ROTELLI chiede se tale iniziativa della Commissione giustizia sia da porre in relazione con l'eventuale inserimento all'ordine del giorno dell'Assemblea della questione pregiudiziale sui disegni di legge rivolti ad istituire un'Assemblea costituente. Propone comunque che la Commissione sia investita collegialmente delle motivazioni addotte dalla Commissione giustizia per la rivendicazione di competenza.

Il presidente VILLONE esclude la connessione indicata dal senatore Rotelli e fornisce quindi alcuni chiarimenti procedurali. A questo proposito si dichiara perplesso su una possibile assegnazione dei disegni di legge in tema di giurisdizione alle Commissioni riunite, i cui lavori, come l'esperienza dimostra, risultano sempre piuttosto faticosi.

Il senatore FISICHELLA, nel convenire con le considerazioni del Presidente, riprende la proposta del senatore Rotelli in favore di un dibattito in Commissione, appena l'iniziativa sarà formalizzata.

Il presidente VILLONE dà quindi assicurazioni al riguardo.

IN SEDE REFERENTE

(3236) *Norme in materia di conflitti di interesse*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri

(236) *PASSIGLI ed altri - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 novembre.

Il relatore PASSIGLI dà conto preliminarmente degli approfondimenti compiuti rispetto alle questioni emerse nel corso del dibattito, sostenendo l'inopportunità di disciplinare nello stesso testo legislativo profili che attengono ad una pluralità di soggetti. Dal momento che è emersa la possibilità di rimettere a specifiche iniziative legislative questioni che concernono i partiti ed i loro dirigenti, propone di disporre un breve rinvio dell'esame, al fine di considerare l'eventualità di pervenire ad un ritiro di alcuni emendamenti.

Il senatore SCHIFANI fa presente che la sua parte politica mira ad una sollecita approvazione del disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati e non concorda su un eventuale parallelo esame di iniziative legislative relative a questioni che riguardano tematiche estranee al conflitto di interessi di coloro che sono incaricati di funzioni pubbliche decisionali. Chiede quindi che sulle iniziative preannunciate si tenga un distinto dibattito.

Il relatore PASSIGLI chiarisce che non si intende comunque collegare da un punto di vista procedurale questioni differenti, per quanto sussista una certa reciproca connessione, proprio al fine di favorire un *iter* più celere del disegno di legge n. 3236.

Il senatore MARCHETTI auspica anch'egli che le questioni emerse non finiscano per ritardare l'*iter* del testo approvato dalla Camera dei deputati, eventualmente da modificare nel corso della discussione.

Il senatore NAPOLI Roberto ritiene che il contributo emendativo della sua parte politica sia stato importante perchè ha messo in rilievo come la disciplina approvata dalla Camera dei deputati risulti complessivamente inadeguata, soprattutto sotto il profilo dei rapporti tra la politica ed il settore dell'informazione. Occorre comunque dotare l'ordinamento di una legge attuativa dell'articolo 49 della Costituzione, ed egli si augura quindi che le Camere provvedano ad approvare quanto prima una disciplina al riguardo. Il suo Gruppo non ostacolerà il corso del disegno di legge n. 3236, purchè venga contestualmente avviato l'esame di queste problematiche.

Il senatore BESOSTRI osserva che il dibattito in Senato, come è accaduto a proposito del disegno di legge n. 3015, sulle misure atte a prevenire la corruzione, perfezionerà certamente la normativa sul conflitto di interessi. Non reputa in ogni caso opportuno un collegamento pregiudiziale tra il disegno di legge n. 3236 ed altri eventualmente ancora da presentare.

La senatrice PASQUALI sollecita una definizione dell'*iter* dei disegni di legge senza subordinarlo a condizionamenti estranei all'oggetto in discussione.

Il presidente VILLONE, riassumendo il dibattito, ritiene che l'esame possa essere sospeso per una breve pausa di riflessione onde consentire la presentazione di altre iniziative legislative.

Il senatore SCHIFANI ribadisce che queste preannunciate iniziative sono estranee alle questioni che concernono la separazione delle responsabilità di quanti sono investiti delle funzioni decisionali. Esclude pertanto una qualsivoglia connessione.

Il presidente VILLONE precisa che si tratta infatti di evitare che nel disegno di legge n. 3236 rifluiscono normative riguardanti situazioni diverse, per quanto in qualche misura collegate, per cui non ravvisa un contrasto circa la procedura da seguire.

Il senatore PELLEGRINO dichiara la propria preoccupazione per la lacuna che nell'ordinamento persiste in materia di conflitto di interessi. Già nella passata legislatura era forse opportuno approvare il progetto presentato dal Governo, per quanto esso fosse perfettibile, e teme che un'analogia difficoltà possa intervenire di nuovo.

Il senatore PARDINI, nell'associarsi alle considerazioni del senatore Pellegrino, chiede che il rinvio venga disposto a data certa onde evitare possibili strumentalizzazioni.

Il presidente VILLONE aggiunge che il rinvio avrebbe comunque breve durata; l'esame dovrebbe in ogni caso essere sospeso nel corso della sessione di bilancio. Il senatore ROTELLI rileva che la Commissione non potrebbe prendere in esame iniziative legislative ancora nemmeno presentate. Un breve rinvio potrebbe essere motivato soltanto con l'intento di semplificare l'*iter* ulteriore.

Il relatore PASSIGLI afferma che le questioni sollevate da alcuni emendamenti riguardano situazioni reali comunque connesse al testo in discussione. Si dice certo che, se interverranno le preannunciate iniziative legislative, egli potrebbe chiedere il ritiro di tali emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(3312) Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

(1110) COSTA ed altri - Nuove norme relative all'inquadramento in ruolo del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

(3000) MANFREDI - Reclutamento e avanzamento del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

(3273) PIERONI ed altri - Nuovo ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

(3419) RUSSO SPENA - Disposizioni per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del giorno precedente.

Il presidente VILLONE avverte che, in relazione agli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 3312, ancora da esaminare (pubblicati in allegato al resoconto della seduta di ieri), la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, a norma dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 13.1.

La RELATRICE esprime a sua volta parere contrario sugli emendamenti 1.10, 5.2 e 6.100. Diverso poteva essere invece il proprio avviso in merito all'emendamento 13.1, qualora non fosse intervenuto il parere contrario della Commissione bilancio. Il sottosegretario BARBERI si uniforma alle considerazioni espresse dalla relatrice; in particolare, con riferimento all'emendamento 1.10 si ricollega a quanto ha già avuto modo di dichiarare nel corso del dibattito. Manifesta poi la propria perplessità in merito al parere contrario espresso dalla Commissione bilancio sull'emendamento 13.1 recante la soppressione di una disposizione a carattere confermativo. Invita quindi la senatrice Pasquali a ritirare questa iniziativa in vista di una possibile ripresentazione in Assemblea.

La RELATRICE fa proprio il suggerimento del Rappresentante del Governo, al quale aderisce la senatrice PASQUALI, che ritira così gli emendamenti 13.1 e 1.10. Posti in votazione, sono quindi respinti gli emendamenti 5.2 e 6.100. Sono accolti gli articoli 1, con le annesse tabelle, 5, 6, 13 e 14; da ultimo la Commissione dà mandato alla relatrice di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 3312 e di proporre l'assorbimento dei disegni di legge nn. 1110, 3000, 3273, 3419.

IN SEDE CONSULTIVA

(3599) Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale

(Parere alla 6^a Commissione: seguito dell'esame rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 novembre.

Il sottosegretario VIGEVANI risponde alle osservazioni formulate nella seduta precedente sul disegno di legge in titolo: in proposito annuncia che il Governo si riserva di proporre alcuni, significativi emendamenti, che in parte avranno l'effetto di recuperare questioni già trattate dalla Camera dei deputati nel disegno di legge collegato alla manovra finanziaria, ma non risolte in quella sede. In particolare, si tratta di misure sulla finanza territoriale, regionale e locale, riguardanti la fiscalità sugli immobili e le abitazioni, nonché il problema della perequazione. Ritiene utile, pertanto, una valutazione completa da parte della Commissione affari costituzionali del Senato, una volta presentati gli emendamenti in materia. Quanto al parere parlamentare sui decreti legislativi previsti dall'articolo 10, ritiene senz'altro opportuno prevedere tale passaggio procedurale. In merito all'articolo 11, precisa che la materia è oggetto di riflessione da parte del Governo e che il Ministero delle finanze non ha una competenza diretta in proposito: tuttavia si impegna a sottoporre al Governo le questioni sollevate nel corso dell'esame in riferimento all'organismo di vigilanza sulle ONLUS. Sull'articolo 12, infine, chiarisce l'indirizzo del Governo: si tratta di tener conto dell'attuale stato di fatto assicurando una regolamentazione compiuta, senza promuovere ulteriori estensioni del fenomeno, ma tenendo conto di quanto già esiste e provvedendo in armonia con la disciplina generale sui giochi e le scommesse. Su invito del Presidente, quindi, precisa ulteriormente gli intendimenti del Governo circa la proposizione di emendamenti al disegno di legge in titolo in merito alla perequazione territoriale della finanza regionale e locale.

Il presidente VILLONE, tenuto conto che il relatore Andreolli non può partecipare alla seduta, rinvia alla settimana successiva la formulazione del parere.

La seduta termina alle ore 16,15.

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 1998

351^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Li Calzi.

La seduta inizia alle ore 8,50.

QUESTIONE DI COMPETENZA

(3619) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PERA ed altri. – Inserimento nell'articolo 24 della Costituzione dei principi del giusto processo

(Approvazione di questione di competenza)

(R034 005, C02^a, 0002^o)

Il presidente PINTO, dopo aver ricordato che la sentenza n. 361 del 1998 pronunciata dalla Corte costituzionale con riferimento, in particolare, all'articolo 513 del codice di procedura penale, era stata trasmessa per competenza alla Commissione, chiarisce che il provvedimento in titolo rientra nel novero di quelli già presentati i quali, con immediato riferimento alla sentenza in questione e intervenendo su diversi articoli della Costituzione si proponevano di agire sulle tematiche sottese alla nota sentenza. Di tutti i provvedimenti in questione (AA.SS. nn. 3619, 3622, 3623, 3630 e 3638) il disegno di legge in titolo è stato assegnato alla 1^a Commissione, mentre, per gli altri, l'assegnazione non è ancora avvenuta. Pertanto non ha potuto che inserire il provvedimento all'esame della Commissione nella seduta odierna al fine di acquisirne con sollecitudine l'orientamento, poiché convinto che la materia del disegno di legge in questione sia tale da involgere la competenza primaria della Commissione, così come debbono – a suo avviso – ricadere nella competenza esclusiva della Commissione gli altri disegni di legge da lui prima citati.

Il senatore CIRAMI suggerisce di non adottare nella seduta odierna una decisione in proposito, ma di attendere lo svolgimento dell'Ufficio

di presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi, già previsto per martedì 24 novembre prossimo per valutare in quella sede come definire la programmazione dei lavori della Commissione anche relativamente a tutti i disegni di legge menzionati dal Presidente. Preannunzia, comunque, la propria condivisione rispetto al testo del disegno di legge n. 3619.

Il presidente PINTO non ritiene opportuno attendere fino alla giornata di martedì per assumere una decisione, considerato che occorre comunque adottare una posizione immediata rispetto all'avvenuta assegnazione del disegno di legge n. 3619.

Il senatore RUSSO condivide la proposta del Presidente di sollevare conflitto di competenza sul provvedimento in titolo e riconosce, altresì, l'esigenza di una sollecita decisione in tal senso.

Il senatore FOLLIERI, relatore designato sul provvedimento in titolo, condivide le valutazioni del Presidente.

Anche il senatore CENTARO si pronunzia a favore della proposta del Presidente.

La Commissione conviene, quindi, all'unanimità, di sollevare una questione di competenza, ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del Regolamento, per l'assegnazione in sede primaria del disegno di legge n. 3619.

SUI DISEGNI DI LEGGE N. 130-bis, 160-bis, 445-bis, 1697-bis, 852, 1895, 3128 e 3228 IN TEMA DI ADOZIONI
(A007 000, C02^a, 0103^o)

Il senatore CENTARO, facendo riferimento al dibattito che si è svolto nella seduta pomeridiana dell'Assemblea di ieri e che si è concluso con l'approvazione, con modificazioni, dei disegni di legge nn. 130,160, 445, 1697, e 2545-B in tema di adozioni internazionali, già esaminati dalle Commissioni 2^a e 3^a riunite, chiede che i disegni di legge n. 130-bis, 160-bis, 445-bis, 1697-bis, 852, 1895, 3128 e 3228, che riguardano la materia delle adozioni nazionali, ma che, tuttavia, sono stati assegnati solo in sede consultiva alla Commissione, siano rimessi alla sede plenaria per sollecitare una decisione della Commissione stessa in ordine alla proponibilità di un conflitto di competenza con la Commissione speciale in materia di infanzia che ne è attualmente investita in sede primaria.

Medesime considerazioni svolge il senatore CALLEGARO.

Il presidente PINTO assicura che la richiesta sarà sottoposta alla Commissione non appena vi saranno le necessarie condizioni procedurali.

IN SEDE REFERENTE

(1799) *Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazione di professionalità* rinviato dall'Assemblea in commissione nella seduta pomeridiana del 15 luglio 1998

(2107) *MAZZUCA POGGIOLINI. - Norme in materia di valutazione della professionalità dei magistrati e di conferimento delle funzioni giurisdizionali* rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta pomeridiana del 15 luglio 1998

(100) *LISI. - Attribuzione delle funzioni giudicanti o requirenti ai magistrati*

(1383) *SALVI ed altri. - Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura, e norme in materia di tirocinio e di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti.*

(1435) *SALVATO ed altri. - Modifica dell'ordinamento giudiziario in tema di divisione di funzioni in magistratura e passaggio da una funzione all'altra*

(3079) *FASSONE ed altri. - Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura e norme in materia di tirocinio*

(3519) *ZECCHINO e FOLLIERI.- Norme in materia di funzioni giudicanti e requirenti*

(3530) *PERA ed altri.- Costituzione dei ruoli organici giudicante e requirente della magistratura ordinaria*

(3538) *MARINI ed altri.- Norme sulla disciplina della diversificazione dei ruoli della magistratura*

- e della *petizione n. 186 ad essi attinente*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Prende la parola il senatore BATTAGLIA il quale ritiene estremamente improbabile che sussistano le condizioni per realizzare un'effettiva convergenza sulle problematiche sottese ai disegni di legge in titolo. Se la maggioranza non riesce a definire linee direttive precise su questi temi, anche attraverso un confronto aperto e costruttivo con l'opposizione, il lavoro dalla Commissione stessa - nel cui ambito potrebbero coagularsi maggioranze diverse - avrebbe scarse possibilità di arrivare fino alla definitiva approvazione di un testo da parte dei due rami del Parlamento.

Per quanto riguarda il merito dei disegni di legge in esame, l'oratore ritiene imprescindibile che il Parlamento intervenga, modificando il quadro normativo vigente ed elaborando soluzioni che garantiscano effettivamente la terzietà del giudice. È infatti indubbio, come dimostra la quotidiana esperienza giudiziaria, che troppo spesso si è di fronte a gravi anomalie che vedono uno sbilanciamento dei rapporti fra pubblico ministero e giudice, esclusivamente a favore del primo. Come si potrebbe, d'altra parte, giungere a conclusioni diverse quando si prende atto dell'enorme visibilità che i pubblici ministeri acquisiscono sui mezzi di

comunicazione di massa in seguito alle loro iniziative o anche quando si ha occasione di assistere ad episodi che evidenziano una non accettabile contiguità fra pubblico ministero e giudice e quando, ancora, i pubblici ministeri danno prova di un accanimento accusatorio che dimostra la loro incapacità di svolgere imparzialmente il ruolo.

Il presidente PINTO, con riferimento alle considerazioni svolte dal senatore Battaglia circa la sussistenza delle condizioni necessarie ad assicurare che i lavori della Commissione sugli argomenti in discussione possano effettivamente portare al varo di una nuova legge, fa presente che la presidenza della Commissione non solo non deve esprimersi al riguardo, ma che deve, anzi, predisporre tutte le condizioni procedurali per assicurare la continuità dell'esame che è stato da tempo proficuamente iniziato dalla Commissione.

Il senatore CIRAMI si sofferma innanzitutto sulle problematiche relative alla valutazione di professionalità dei magistrati, sottolineando come su queste la Commissione avesse già licenziato un testo che potrebbe costituire la base per l'ulteriore prosieguo dei lavori i quali potrebbero, con tutta probabilità, concludersi in maniera abbastanza spedita.

Sottolinea quindi la rilevanza delle proposte concernenti l'istituzione della Scuola della magistratura, osservando come se si fosse intervenuti su questo tema così come sugli aspetti relativi alla valutazione di professionalità, si sarebbe probabilmente abbassato il tono della polemica anche in ordine a quello della separazione delle carriere.

Per quanto riguarda quest'ultimo, giudica significative innanzitutto le considerazioni che Giovanni Falcone ebbe a formulare su queste problematiche, rilevando come cominciasse a farsi strada faticosamente la consapevolezza che la regolamentazione delle funzioni e della stessa carriera dei magistrati del pubblico ministero non può essere identica a quella dei magistrati giudicanti, essendo profondamente diversi le funzioni, le attitudini, l'*habitus* mentale e le capacità professionali richiesti per gli uni e per gli altri. Lo stesso Falcone sottolineava altresì che «disconoscere la specificità delle funzioni requirenti rispetto a quelle giudicanti nell'antistorico tentativo di continuare a considerare la magistratura unitariamente, equivale paradossalmente a garantire meno la stessa indipendenza ed autonomia della magistratura, costituzionalmente garantita sia per gli organi requirenti che per quelli giudicanti».

Non diversamente, in sede di costituente, un giurista di indiscussa fama come Bettiol ebbe ad affermare che «è proprio dei regimi totalitari il concetto di voler considerare il pubblico ministero come un organo di giustizia, mentre in tutti i regimi liberali esso è considerato un organo del potere esecutivo».

Purtroppo indicazioni come quelle ora ricordate sono state e sono ancora dimenticate e trascurate nella definizione del quadro normativo che disciplina l'esercizio delle funzioni giudicanti e requirenti, quadro normativo che continua a non prendere atto di come, con la scelta a favore del rito accusatorio, la figura del pubblico ministero sia divenuta

essenzialmente quella di un organo preposto alla direzione delle indagini e dell'attività di investigazione. Ciò spiega come la previsione di cui all'articolo 358 del codice di procedura penale – secondo la quale il pubblico ministero deve svolgere altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta ad indagini – sia rimasta completamente lettera morta, mentre la discrezionalità che di fatto caratterizza l'esercizio dell'azione penale viene ad aggravare ulteriormente questa situazione.

Del tutto prive di qualsiasi giustificazione appaiono poi le considerazioni polemiche che rivendicano la necessità di tutelare l'indipendenza del pubblico ministero, poichè nessuno dei disegni di legge in titolo si prefigge di contestare tale presupposto, avendo semmai il diverso obiettivo di assicurare un assetto delle carriere giudicanti e requirenti coerente con il fatto che due formazioni professionali profondamente diverse non possono essere liberamente fungibili l'una con l'altra.

Se peraltro la separazione delle carriere prefigurata in alcuni dei disegni di legge in titolo manifesta un limite, questo va individuato nel fatto che essa non è accompagnata da un intervento di modifica costituzionale volto a ridefinire la struttura del CSM in maniera tale da riflettere anche al suo interno, la separazione delle carriere.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 9,30.

352^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Li Calzi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1799) Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazione di professionalità, rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta pomeridiana del 15 luglio 1998

(2107) MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme in materia di valutazione della professionalità dei magistrati e di conferimento delle funzioni giurisdizionali rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta pomeridiana del 15 luglio 1998

(100) LISI. – Attribuzione delle funzioni giudicanti o requirenti ai magistrati

(1383) SALVI ed altri. – Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura, e norme in materia di tirocinio e di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti

(1435) *SALVATO ed altri.* - *Modifica dell'ordinamento giudiziario in tema di divisione di funzioni in magistratura e passaggio da una funzione all'altra.*

(3079) *FASSONE ed altri.* - *Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura e norme in materia di tirocinio.*

(3519) *ZECCHINO e FOLLIERI.* - *Norme in materia di funzioni giudicanti e requirenti*

(3530) *PERA ed altri.* - *Costituzione dei ruoli organici giudicante e requirente della magistratura ordinaria*

(3538) *MARINI ed altri.* - *Norme sulla disciplina della diversificazione dei ruoli nella magistratura*

- e della *petizione n. 186 ad essi attinente*

(Seguito e sospensione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge, sospeso nella seduta antimeridiana.

Ha la parola il senatore MELONI, il quale segnala l'esigenza di recuperare l'ampio lavoro già svolto dalla Commissione nella precedente fase di esame, in sede referente, dei disegni di legge in titolo, in particolare i disegni di legge nn.1799, 2107, 100, 1383 e 1435. Nel frattempo, il dibattito che si è svolto nell'ambito della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali non ha giovato a far procedere il complessivo progetto di riforma della giustizia, anche relativamente alle tematiche delle funzioni dei magistrati. In questa materia vi sono, infatti, distanze molto ampie tra coloro che propongono l'introduzione di elementi di distinzione tra le funzioni di giudice e di pubblico ministero e coloro che, all'opposto, propongono una vera e propria separazione delle carriere. Ricorda di essere cofirmatario di un disegno di legge (A.S. n. 3538) che contiene norme di delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi al fine di introdurre la separazione dei ruoli giudicanti e requirenti degli appartenenti all'ordine giudiziario e di disciplinare le modalità del passaggio dall'uno all'altro ruolo, senza intaccare il principio in forza del quale la magistratura inquirente e quella giudicante fanno entrambe parte dell'ordine giudiziario, come organo autonomo e indipendente da ogni altro potere. È opportuno, pertanto, che vengano nettamente segnati i confini tra l'attività del giudice e quella del pubblico ministero, senza tuttavia impedire, al ricorrere di precise condizioni, il passaggio dall'uno all'altro ruolo. Tale previsione produrrebbe, infatti benefici effetti anche sul raggiungimento della professionalità di tutti i magistrati.

Le varie proposte circa la distinzione delle funzioni o la separazione delle carriere - prosegue il senatore Meloni - non risolvono certamente tutte le problematiche del settore della giustizia. In questo contesto, infatti, l'obiettivo di maggiore importanza è costituito dalla necessità di assicurare la terzietà del giudice, spezzando tutte le forme di contiguità o di solidarietà professionale che nella pratica spesso si riscontrano tra giudice e pubblico ministero. A tal riguardo, soltanto la compiuta realizzazione del sistema accusatorio - introdotto nell'ordinamento dal

codice di procedura penale del 1989 ed accolto, in una prima fase, con una certa ostilità dai pubblici ministeri – potrà assicurare le opportune garanzie di parità tra accusa e difesa, ponendo il giudice in un ruolo di effettiva terzietà rispetto alle parti.

Il presidente sospende, quindi, il seguito dell'esame congiunto.

IN SEDE DELIBERANTE

(3006-B) VALENTINO ed altri. – *Modifica dell'articolo 599 del codice di procedura penale*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore CORTELLONI, il quale rileva come il testo del disegno di legge all'esame – rispetto al quale la Camera dei deputati ha introdotto limitate modifiche – sia stato in prima lettura elaborato in seno ad un apposito Comitato ristretto istituito nell'ambito della Commissione. La proposta del Comitato ristretto muoveva dalla constatazione che i commi 4 e 5 dell'articolo 599 del codice di procedura penale sono stati dichiarati incostituzionali per eccesso di delega della Corte costituzionale con sentenza n. 435 del 10 ottobre 1990 e che, pertanto, non sono più operanti nell'ordinamento. D'altra parte, il testo del disegno di legge intende anche abrogare l'articolo 225 del decreto legislativo n. 51 del 1998, istitutivo del giudice unico di primo grado, che introduce una disposizione analoga al comma 4 dell'articolo 599 del codice di procedura penale, dichiarato incostituzionale per i motivi già indicati, limitandone, peraltro, l'efficacia ai procedimenti in corso. Sussistono alcune perplessità in merito alla conformità dell'articolo 225 ai principi e criteri direttivi recati dalla legge di delega n. 254 del 1997 per l'istituzione del giudice unico di primo grado, in particolare per quanto attiene al rispetto dei principi e criteri intesi ad assicurare la rapida trattazione dei procedimenti pendenti di cui al comma 2 dell'articolo unico della stessa legge delega. Il disegno di legge all'esame si propone, dunque, di raggiungere contemporaneamente tanto l'effetto di sanare i vizi dell'articolo 599 del codice di procedura penale, censurati dalla Corte costituzionale, quanto di non limitare l'efficacia delle norme recate dal disegno di legge ai soli procedimenti in corso.

Si apre la discussione generale.

Interviene il senatore RUSSO, il quale dichiara di condividere le due modifiche introdotte dalla Camera, delle quali l'una, contenuta nell'articolo 2 del disegno di legge, è intesa a stabilire che l'esercizio della facoltà prevista dai commi 4 e 5 dell'articolo 599 debba avvenire con l'accordo tra procuratore generale presso la Corte di cassazione e imputato, e non, come prevedeva il testo licenziato dal Senato, tra pubblico ministero e imputato. Con l'altra modifica la Camera ha proposto l'aggiunta di un comma 5-*bis* all'articolo 599 del codice di procedura penale, inteso a far sì che nel dibattito, se le parti richiedono con-

cordemente l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, il giudice, quando ritiene che la richiesta debba esser accolta, provvede immediatamente, altrimenti dispone la prosecuzione del dibattimento. Rileva infine che nel testo del comma 5-*bis*, così come contenuto nel disegno di legge in titolo, l'inciso «o a norma del comma 4» è probabilmente il frutto di un errore materiale, dovendosi la stessa espressione leggersi senza l'uso della congiunzione «o».

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1799) Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazione di professionalità rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta pomeridiana del 15 luglio 1998

(2107) MAZZUCA POGGIOLINI. – *Norme in materia di valutazione della professionalità dei magistrati e di conferimento delle funzioni giurisdizionali* rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta pomeridiana del 15 luglio 1998

(100) LISI. – *Attribuzione delle funzioni giudicanti o requirenti ai magistrati*

(1383) SALVI ed altri. – *Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura, e norme in materia di tirocinio e di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti*

(1435) SALVATO ed altri. – *Modifica dell'ordinamento giudiziario in tema di divisione di funzioni in magistratura e passaggio da una funzione all'altra*

(3079) FASSONE ed altri. – *Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura e norme in materia di tirocinio*

(3519) ZECCHINO e FOLLIERI. – *Norme in materia di funzioni giudicanti e requirenti*

(3530) PERA ed altri. – *Costituzione dei ruoli organici giudicante e requirente della magistratura ordinaria*

(3538) MARINI ed altri. – *Norme sulla disciplina della diversificazione dei ruoli nella magistratura*

– *e della petizione n. 186 ad essi attinente*

(Ripresa del seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende la discussione generale, sospesa poc'anzi.

Il senatore GRECO, il quale esprime l'opinione che molti dei contrasti esistenti nella materia oggetto dei disegni di legge all'esame antecedente al dibattito svoltosi presso la Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, sono stati superati e che, pertanto, i tempi appaiono maturi per l'attuazione di una riforma attesa da anni. Ritiene che, in questo contesto, vadano emergendo alcuni segnali anche dagli ambienti

della magistratura, nel senso dell'accettazione di un principio di separazione dei ruoli giudicante e requirente al fine di meglio realizzare il principio di terzietà del giudice. Aderisce a questo riguardo alle considerazioni svolte nel corso della seduta antimeridiana dal senatore Cirami ed alle opinioni, da lui riportate, di Bettiol e di Falcone. Fa presente, inoltre, di essere cofirmatario del disegno di legge n. 3530, all'esame della Commissione, nella cui relazione illustrativa si ricorda come il senatore Giovanni Leone, nel corso del dibattito presso l'Assemblea Costituente sull'articolo 107, quarto comma, della Costituzione, sostenne che «il legislatore, in futuro, nello stesso momento in cui darà luogo ad una riforma integrale del nostro sistema penale, sarà costretto a rivedere la caratteristica di fondo del pubblico ministero».

Riferisce, inoltre, anche il pensiero dell'illustre giurista Cambacérés, secondo il quale «essere parte accusatrice costituisce già una prerogativa importante; bisogna guardarsi dall'aggiungervi anche il diritto ad immischiarsi anche nella funzione del giudice». È importante, dunque, salvaguardare il principio della imparzialità del giudice, ed è per questa ragione che quasi tutti i Paesi occidentali hanno da tempo adottato il sistema delle separazione delle carriere. Nella stessa Francia dove vige il sistema dell'unicità delle carriere, il pubblico ministero è posto sotto il controllo del Ministro della giustizia ed i procuratori capo sono nominati direttamente dal Consiglio dei ministri. Lo stesso Parlamento europeo, nella risoluzione sui diritti dell'uomo della parlamentare europea del Gruppo dei Verdi, Roth, dell'8 aprile 1997, approvata anche con i voti di sette europarlamentari eletti nelle liste del partito dei democratici della sinistra, ha raccomandato la separazione delle carriere come mezzo per garantire un processo equo e la terzietà del giudice. Non è possibile, infatti, consentire i rapporti di contiguità tra giudice delle indagini preliminari e pubblico ministero, nè la possibilità che il pubblico ministero, dismessa la veste dell'accusatore, passi a svolgere le funzioni di giudice nel medesimo distretto o circondario, talora come dirigente.

Occorre, in conclusione, una separazione netta delle carriere, che è l'unico strumento in grado di garantire, oltre che la terzietà del giudice, evitando che i giudici delle indagini preliminari si adagino sulle richieste del pubblico ministero, anche una maggiore professionalità investigativa dei magistrati requirenti. A questo riguardo le stesse camere penali in un documento fatto pervenire alla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, hanno sostenuto il principio che in una società sempre più specialistica le qualità professionali, il tipo di cultura, le conoscenze tecniche debbono essere diverse a seconda che si sia chiamati a ricercare le prove ovvero a giudicare.

Il senatore CALLEGARO rinnova la proposta, da lui già avanzata nel corso della precedente fase d'esame dei provvedimenti, diretta ad ampliare agli esponenti degli ordini forensi la partecipazione ai consigli giudiziari, anche senza necessariamente concedere loro il diritto di partecipare alle deliberazioni. Ciò al fine, nella prospettiva di inserire con maggiore incisività tali organi nel procedimento valutativo dei magistra-

ti, di aggiungere quegli elementi di valutazione che solo gli avvocati possono fornire, nella loro figura di naturali interlocutori dei magistrati e che, per la quotidianità dei rapporti che con i medesimi intrattengono, sono in grado di valutarne la concreta professionalità. Osservato, quindi, che il sistema giudiziario risulta già particolarmente compromesso dalla totale irresponsabilità dei magistrati, aspetto sul quale nemmeno un *referendum* ha potuto incidere, sottolinea come occorra porsi in una prospettiva di massimo pragmatismo per poter trovare una soluzione che garantisca i valori fondamentali costituiti dalla certezza della terzietà del giudice e della completa parità fra accusa e difesa. Tale risultato può essere raggiunto per strade diverse e con soluzioni diversamente graduate, tenendo comunque ferma l'impostazione della comune appartenenza all'ordine giudiziario del giudice e del pubblico ministero.

La senatrice SCOPELLITI inquadra il proprio intervento in una sua più generale attitudine a valutare il dibattito in corso con interesse ma, al tempo stesso, con profondo scetticismo. Le appare infatti poco comprensibile il perchè di una discussione che immotivatamente si dilata nel tempo, laddove le appare con chiarezza come siano invece maturi i tempi per tirare le fila di un discorso che ha compiutamente acquisito tutti gli elementi per giungere alle dovute conclusioni.

Infatti, è a tutti nota la profonda trasformazione del ruolo dei pubblici ministeri, in ciò assecondati da un assetto normativo che, vuoi attraverso le sentenze della Corte costituzionale, vuoi mediante alcuni interventi legislativi ha favorito la parificazione degli elementi di conoscenza acquisiti fuori del dibattimento dal pubblico ministero stesso alle prove formate dinanzi al giudice nel contraddittorio fra le parti. Pertanto prima di proporre soluzioni che si rivelano espedienti di natura puramente tecnica, occorre preliminarmente compiere una scelta di campo decisa rispetto al risultato ordinamentale che si vuole conseguire. È sua convinzione che tale risultato debba essere quello di un sistema nel quale il giudice sia realmente terzo e imparziale e nel quale il giudizio si svolga rispetto ad un'accusa e ad una difesa che siano su un piede di assoluta parità. Purtroppo, deve constatare che all'interno dei Gruppi di maggioranza non vi è omogeneità di vedute sulle scelte di fondo che si vogliono compiere, tanto che alcuni esponenti del Gruppo dei Democratici di sinistra - l'Ulivo hanno in recenti occasioni sostenuto l'opportunità della separazione delle carriere. D'altra parte non sarebbe aliena dal prendere in considerazione soluzioni ancora diverse da quelle proposte nei provvedimenti in titolo, ispirandosi a quanto avviene in altri Paesi europei oppure negli Stati Uniti, ove gioca un ruolo importante il principio dell'elettività del pubblico ministero. Dopo aver rinnovato perplessità e scetticismo sulla possibilità di intervenire in modo che non sia radicalmente innovatore su un sistema giudiziario gravemente compromesso e che permette di privare, anche senza prove, un cittadino della sua libertà, conclude preannunciando che sottoporrà in prosieguo alla Commissione la proposta di affrontare separatamente la materia della Scuola

di formazione della magistratura: infatti l'aspetto relativo ai percorsi di formazione dei magistrati non potrà che essere affrontato dopo avere effettuato senza incertezze la scelta relativa ai principi che si vogliono realizzare.

Il seguito dell'esame congiunto è, poi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 1998

192^a Seduta*Presidenza del Presidente*
D'ALÌ*La seduta inizia alle ore 9,20.**IN SEDE REFERENTE**(605) CAMO ed altri. – Adeguamento economico e normativo delle pensioni dei grandi invalidi di guerra plurimutilati**(683) CASTELLANI Pierluigi. – Nuovi criteri di valutazione del danno anatomico-funzionale ai fini dell'attribuzione della pensione di guerra**(1098) VALLETTA. – Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra con riassetto dell'indennità di assistenza e di superinvalidità**(1153) VEGAS ed altri. – Interventi urgenti in favore dei grandi invalidi di guerra e dei loro superstiti**(1361) BEDIN ed altri. – Interventi urgenti in favore dei grandi invalidi di guerra e dei loro superstiti**(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)*

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 7 ottobre 1998.

Il Presidente D'ALI ricorda che nella scorsa seduta il relatore Staniscia e il sottosegretario Pennacchi avevano proposto di rinviare il seguito dell'esame dei disegni di legge in titolo e di esaminare prioritariamente i disegni di legge nn. 1614 e 2964, recanti la delega al Governo per il riordino complessivo della disciplina dei trattamenti pensionistici di guerra. Invita quindi la Commissione ad esprimersi su tale proposta avvertendo che, in caso affermativo, i disegni di legge nn. 1614 e 2964 saranno posti all'ordine del giorno nelle prossime settimane e sarà invece rinviato il seguito dell'esame dei disegni di legge in titolo.

Il senatore VEGAS non esprime contrarietà sulla proposta di concentrare l'attenzione sui due disegni di legge delega, ma sottolinea la duplice esigenza di tener presente comunque le aspettative dei grandi invalidi di guerra e di reperire risorse aggiuntive rispetto a quelle già pre-

viste in termini di competenza per il 1998. Auspica infine che l'esame dei due disegni di legge delega possa essere concluso in tempi ragionevolmente rapidi.

Il senatore CASTELLANI ricorda di aver presentato un disegno di legge in tema di valutazione del danno anatomico-funzionale ai fini dell'attribuzione della pensione di guerra: pur trattandosi di un intervento settoriale ritiene opportuno chiarire che anche questi aspetti dovranno essere presi in considerazione nella determinazione dei principi e criteri direttivi della delega.

Interviene il Presidente D'ALÌ, per il quale il carattere di intervento organico della legge delega non confligge con la ridefinizione di aspetti anche particolari della materia in questione.

Anche il relatore STANISCIA condivide l'osservazione del Presidente D'Alì circa il carattere organico dell'intervento di delega.

Posta ai voti, viene quindi approvata la proposta di dare priorità all'esame dei disegni di legge nn. 1614 e 2964, già formulata dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il Presidente D'ALÌ, considerato che si è concluso l'esame degli argomenti all'ordine del giorno della settimana, avverte che la seduta pomeridiana, già convocata per oggi pomeriggio, giovedì 19 novembre, alle ore 15, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 9,30.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 1998

246^a Seduta*Presidenza del Presidente*
OSSICINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Masini, per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni e per i beni e le attività culturali D'Andrea.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(3524) *Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione*, approvato dalla Camera dei deputati

(3441) *BRIENZA ed altri: Norme per l'innalzamento dell'obbligo di istruzione e formazione*

(3474) *ASCIUTTI ed altri: Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione scolastica o professionale*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 novembre scorso.

Il PRESIDENTE avverte che, decorso il 10 novembre scorso il termine per la presentazione degli emendamenti, questi sono stati trasmessi alle Commissioni 1^a e 5^a per i necessari pareri. La 1^a Commissione ha formulato un parere di nulla osta, mentre la 5^a Commissione non si è ancora espressa, avendo chiesto la relazione tecnica al Governo sul disegno di legge n. 3524.

Si passa quindi all'illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 3524, assunto quale testo base.

Il senatore RESCAGLIO illustra il seguente ordine del giorno ai fini della sua trasmissione all'Assemblea, con il quale intende sottolineare

la collocazione dell'elevamento dell'obbligo scolastico all'interno di una più complessiva riforma del sistema di istruzione, in cui siano debitamente valorizzate le esperienze della sperimentazione:

«Il Senato,

in sede di esame dei disegni di legge nn. 3524, 3441 e 3474, recanti disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione,

impegna il Governo:

a considerare, nell'ambito della programmazione dell'offerta educativa e come previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del disegno di legge n. 3524, iniziative formative volte al conseguimento di una qualifica professionale, secondo la legge 24 giugno 1997, n. 196, quelle attivate nelle strutture accreditate del sistema di formazione professionale regionale;

a tenere presente altresì, in fase di attuazione del predetto articolo 1, come previsto per le province autonome di Trento e di Bolzano e per la regione Valle D'Aosta, che in molte regioni italiane esiste un sistema di formazione professionale frutto di sperimentazioni ormai consolidate, comprensive sia delle aree linguistico-letterarie e logico-matematico-scientifiche, sia di quelle tecnico-operative, e che perciò tali regioni sono in grado di disciplinare azioni formative nell'ambito dell'obbligo di istruzione con soluzioni coerenti con i propri ordinamenti;

infine, nel collegare l'elevamento dell'obbligo con la riforma di tutto il sistema di istruzione, a censire, valorizzare e ulteriormente sviluppare quelle aree di sperimentazione che evidenzino il ruolo che la formazione professionale può svolgere nella riforma strutturale, culturale e valoriale di cui la scuola nel nostro paese sempre più avverte il bisogno».

0/3524/1/7

RESCAGLIO, MONTICONE, NAVA

La senatrice PAGANO fa propri gli emendamenti 1.25 e 1.61, che ritira.

Il senatore BEVILACQUA aggiunge la propria firma e illustra gli emendamenti 1.28, 1.30, 1.29, rispettivamente volti ad elevare l'istruzione obbligatoria da otto a dieci anni, a determinare la decorrenza dell'obbligo così riformato dall'anno scolastico 1999-2000, a ribadire che l'istruzione obbligatoria decorra a partire dal sesto anno di età del fanciullo. Dà infine per illustrati gli emendamenti 1.31, 1.37, 1.36, 1.32, 1.33, 1.34 e 1.35.

Il senatore ASCIUTTI illustra l'emendamento 1.39, cui annette peculiare importanza poiché in esso si condensa ampia parte della proposta suggerita dalle forze politiche dell'opposizione, per le quali l'obbligo dovrebbe essere elevato non già di un solo anno, che risulterebbe vano, bensì di due anni, con possibilità di suo espletamento altresì nel sistema della formazione professionale (intendendo per essa quella prestata dai

sistemi formativi regionali). Solo in tal modo l'intendimento di raggiungere l'Europa anche nel campo dell'istruzione sarebbe realizzabile. Illustra inoltre gli emendamenti 1.40, 1.38 relativo alle attività di orientamento, così come gli emendamenti 1.46 e 1.53, 1.45 (concernente il sostegno al diritto allo studio degli studenti che adempiano all'obbligo in istituti scolastici o di formazione professionale non statali, in attesa dell'approvazione di una legge sulla parità scolastica), 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.56, 1.54, 1.55, 1.52, 1.50, 1.51, 1.47, 1.48, 1.49 (ancora relativo all'obbligo espletato in istituti non statali) 1.57, 1.58, 1.59 e 1.60.

Il senatore LORENZI dà per illustrati gli emendamenti 1.11, 1.12, 1.9, 1.10, 1.3, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.13, 1.14, 1.15, 1.17, 1.16, 1.18, 1.19, 1.20, presentati tutti dal senatore Brignone. Illustra invece l'emendamento 1.21, sottolineando come la riforma dell'obbligo scolastico debba agire sul sistema quale si configura attualmente, senza preconstituire affrettate o addirittura avventurose soluzioni che si riverberino sulla formazione secondaria superiore o anche universitaria. A questo proposito, l'elevazione dell'obbligo al diciottesimo anno di età costituirebbe un passo prematuro, in direzione opposta alla auspicabile inclusione nel periodo dell'istruzione obbligatoria degli anni precedenti la scuola elementare, trascorsi cioè in quella scuola materna che, pienamente valorizzata in altri ordinamenti europei, ad esempio quello francese, è invece oggetto di troppo limitate attenzioni nel sistema italiano. L'estensione dell'obbligo sì da ricomprendervi gli anni di scuola materna, fondamentali per lo sviluppo culturale ed educativo dei fanciulli, rappresenterebbe una scelta ben più apprezzabile rispetto ad un'estensione invece sul versante dell'istruzione secondaria superiore, che rischierebbe di coartare in modo inaccettabile scelte di libero sviluppo della personalità del giovane in attività diverse dallo studio nella scuola. Conclude ribadendo ferma contrarietà rispetto a un'elevazione dell'obbligo oltre i quindici anni di età.

Il senatore RESCAGLIO, richiamandosi allo spirito dell'ordine del giorno 0/3524/1/7, dichiara di ritirare gli emendamenti 1.22, 1.1, 1.23 e 1.24.

Il senatore NAVA, rilevando il carattere accentuatamente problematico di tutti gli interventi svolti finora e la difficoltà di cogliere il raccordo fra il testo in esame e la complessiva riforma dei cicli scolastici, ricorda di aver chiesto una breve proroga del termine fissato per la presentazione degli emendamenti, al fine di poter meglio inserirsi in un dibattito già avviato prima che egli entrasse a far parte della Commissione. Al fine comunque di offrire un apporto costruttivo e invitando il Governo - a nome del Gruppo Unione Democratica per la Repubblica - a tenere nella debita considerazione anche i contributi che scaturiscono da un diverso orientamento culturale, dichiara di ritirare gli emendamenti 1.26 e 1.27.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(2287-bis-B) Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole, risultante dallo stralcio deliberato dal Senato degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e degli articoli 2, 3 e 9 del disegno di legge d'iniziativa governativa. Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il relatore MONTICONE rileva che il disegno di legge, quale torna all'esame della Commissione dopo le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, reca norme in parte urgenti e in parte problematiche. Lo stesso titolo, invero singolare, riflette la peculiarità e la eterogeneità dei contenuti. Critica quindi la formulazione oscura delle disposizioni, tale da renderle del tutto incomprensibili ai cittadini, e ricorda che il nucleo principale ruota intorno alle norme sull'accesso all'albo professionale degli psicologi, ai concorsi riservati per i tecnici laureati e alla facoltà, conferita agli atenei, di derogare ai principi generali sugli ordinamenti didattici. Quanto al primo tema, il testo affronta in termini oscuri un nodo quanto mai delicato: egli ritiene opportuno che il Governo chiarisca come si concluderà la vicenda della disciplina transitoria relativa agli psicologi privi di laurea e in mancanza di tale chiarimento il suo giudizio sarebbe contrario. Passando ai tecnici laureati, il relatore ricorda come in passato a tale categoria di personale universitario siano state affidate responsabilità di ricerca, didattiche e – nelle facoltà mediche – anche di assistenza. La soluzione approvata dal Senato in sede di prima lettura – l'inquadramento nel ruolo ad esaurimento degli assistenti – assicurava piena dignità ai tecnici laureati, senza comportare ripercussioni sulle prospettive dei ricercatori universitari. Il testo modificato dalla Camera dei deputati, invece (fondato sulla possibilità per gli atenei di bandire concorsi riservati ai fini dell'inquadramento nel ruolo dei ricercatori confermati) lo induce a due osservazioni. Da una parte esso incide sulla situazione dei ricercatori, sì che – in caso di approvazione – egli ritiene necessario un sollecito impegno della Commissione ad esaminare i disegni di legge sullo *status* di questi ultimi. D'altro canto, egli ritiene inutile lo stralcio – ventilato da taluno – della norma, che non comporterebbe alcun vantaggio per il dibattito sui ricercatori.

L'ampliamento dell'autonomia didattica dei singoli atenei, finalizzata agli sbocchi occupazionali e alla spendibilità dei titoli a livello internazionale (articolo 1, comma 15), merita poi una convinta valutazione positiva.

Infine l'articolo 3, relativo al servizio di mensa nelle scuole (ove la Camera dei deputati ha aggiornato la copertura finanziaria), avvia a soluzione un problema di grande rilievo per la vita scolastica ed è meritevole di convinta approvazione.

In conclusione, il relatore osserva come nella presente fase della vita universitaria sia opportuno chiudere finalmente alcune questioni aperte, superando le incrostazioni accumulate nei due passati decenni. La vicenda dei tecnici laureati ha certamente suscitato le perplessità di tutte

le altre categorie universitarie, a partire dai dottorandi e dagli stessi ricercatori; inoltre sono noti i timori espressi da taluni atenei circa la sostenibilità finanziaria dei concorsi riservati, anche se occorre far presente che la norma non accolla loro oneri finanziari aggiuntivi, dovendosi utilizzare le stesse risorse attualmente impiegate per i tecnici laureati. Non si dovrà incidere, quindi, sugli stanziamenti destinati ai futuri concorsi a cattedre. Egli ritiene comunque urgente affrontare il tema complessivo dello stato giuridico dei docenti universitari, a partire da quello dei ricercatori: a tal fine si dovrà muovere da una attenta ricognizione della situazione esistente di fatto. Conclude ribadendo la necessità che il Governo chiarisca il carattere ultimativo e non ulteriormente reiterabile della proroga relativa all'iscrizione nell'albo degli psicologi di persone prive di laurea, contenuta nell'articolo 1, comma 4.

Il sottosegretario GUERZONI prende brevemente la parola innanzitutto per ringraziare il relatore, del quale condivide la critica all'oscurità delle norme e soprattutto le osservazioni introduttive e finali. Il tentativo di offrire una soluzione, sia pure parziale, al problema dei tecnici laureati - prosegue - va inteso come parte di un intervento più ampio volto al riassetto di tutta la docenza universitaria. Il Governo auspica quindi la sollecita approvazione del testo in discussione, ma - consapevole del disagio dei ricercatori per la perdurante mancanza di uno stato giuridico definito - si impegna a sostenere con pari vigore l'*iter* dei disegni di legge sui ricercatori. Infine dichiara che i commi 3 e 4 dell'articolo 1, relativi all'accesso all'albo degli psicologi, intendono fare salva l'ispirazione della legge istitutiva dell'albo, a suo tempo promossa dal presidente Ossicini, e chiudere definitivamente la fase transitoria.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3524**Art. 1.**

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000, l'obbligo di istruzione è elevato da otto a dieci anni. L'istruzione obbligatoria è gratuita. Mediante programmazione da definire nel quadro di un riordino generale del sistema scolastico e formativo, sarà introdotto l'obbligo di istruzione e formazione fino al diciottesimo anno di età, a conclusione del quale tutti i giovani possano acquisire un diploma di scuola secondaria superiore o una qualifica professionale».

1.25

MANIERI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 l'obbligo di istruzione è elevato da otto a dieci anni. L'istruzione obbligatoria è gratuita. Mediante programmazione da definire nel quadro di un generale riordino del sistema scolastico e formativo, sarà introdotto l'obbligo di istruzione e formazione fino al diciottesimo anno di età, a conclusione del quale tutti i giovani possano acquisire un diploma di scuola secondaria superiore o una qualifica professionale».

1.61

CORTIANA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di ottenere che tutti i giovani possano giungere a livelli di istruzione e formazione corrispondente a quelli raggiunti negli altri Paesi dell'Unione europea, l'istruzione obbligatoria é elevata da otto a dieci anni; sarà ulteriormente elevata fino al compimento del diciottesimo anno di età nell'ambito del riordino generale del sistema scolastico e formativo».

1.28

ASCIUTTI, TONIOLLI, BEVILACQUA, MARRI, PACE

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «1999-2000» con le seguenti: «2000-2001».

1.30 ASCIUTTI, TONIOLLI, BEVILACQUA, MARRI, PACE

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dieci anni» inserire le seguenti: «a partire dal sesto anno di età».

1.29 ASCIUTTI, TONIOLLI, BEVILACQUA, MARRI, PACE

Al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Ogni scuola dovrà dotarsi di un congruo numero di libri di testo da fornire in prestito d'uso agli allievi indigenti».

1.11 BRIGNONE

Al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Agli studenti che risiedono in località lontane dalla scuola prescelta, in particolare montane, deve essere garantito il rimborso totale o parziale del trasporto, distinto per fasce, in proporzione ai costi sostenuti e alla condizione di indigenza».

1.12 BRIGNONE

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

1.31 ASCIUTTI, TONIOLLI, BEVILACQUA, MARRI, PACE

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con i seguenti: «Nei primi tre anni di applicazione, fino all'approvazione di un generale riordino del sistema scolastico e formativo, l'obbligo di istruzione ha durata novennale. Il nono anno può essere assolto attraverso la frequenza di un corso di formazione professionale regionale».

1.9 BRIGNONE

In subordine all'emendamento 1.9, al comma 1, sostituire il terzo periodo con i seguenti: «Nei primi due anni di applicazione, fino all'approvazione di un generale riordino del sistema scolastico e formativo, l'obbligo di istruzione ha durata novennale. Il nono anno può essere assolto attraverso la frequenza di un corso di formazione professionale regionale».

1.10 BRIGNONE

In subordine, al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «In sede di prima applicazione» con le seguenti: «Nei primi tre anni di applicazione».

1.3

BRIGNONE

In subordine, al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «In sede di prima applicazione» con le seguenti: «Nei primi due anni di applicazione».

1.2

BRIGNONE

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

1.4

BRIGNONE

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

1.21

LORENZI

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

1.37

ASCIUTTI, TONIOLLI, BEVILACQUA, MARRI, PACE

In subordine all'emendamento 1.37, al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «Mediante programmazione da definire nel quadro del suddetto riordino» con le seguenti: «Mediante apposita legge di riforma del sistema scolastico nazionale e del sistema della formazione professionale regionale».

1.36

ASCIUTTI, TONIOLLI, BEVILACQUA, MARRI, PACE

In subordine, al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: «a conclusione del quale tutti i giovani possano acquisire un diploma di scuola secondaria superiore o una qualifica professionale».

1.32

ASCIUTTI, TONIOLLI, BEVILACQUA, MARRI, PACE

In subordine, al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «a conclusione del quale tutti i giovani possano acquisire un diploma di scuola secondaria superiore o una qualifica professionale» con le seguenti: «al fine di ottenere che tutti i giovani possano giungere a livelli di istruzione adeguati alle esigenze della società europea».

1.33 ASCIUTTI, TONIOLLI, BEVILACQUA, MARRI, PACE

In subordine, al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «a conclusione del quale tutti i giovani possano acquisire un diploma di scuola secondaria superiore o una qualifica professionale» con le seguenti: «al fine di ottenere che tutti i giovani giungano a livelli di istruzione adeguati alle esigenze della società odierna».

1.34 ASCIUTTI, TONIOLLI, BEVILACQUA, MARRI, PACE

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «a conclusione del quale tutti i giovani possano acquisire un diploma di scuola secondaria superiore o una qualifica professionale» con le seguenti: «al fine di assicurare a tutti i giovani la possibilità di acquisire un diploma di scuola secondaria superiore o una qualifica professionale».

1.22 RESCAGLIO, MONTICONE, NAVA

In subordine all'emendamento 1.4, al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «una qualifica professionale» inserire le seguenti: «di secondo livello».

1.5 BRIGNONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'ultimo anno del completamento dell'istruzione obbligatoria può essere realizzato nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore o nel sistema della formazione professionale regionale, purché in strutture accreditate secondo le modalità di cui all'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196».

1.1 MONTICONE, RESCAGLIO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Costituisce altresì assolvimento dell'obbligo di istruzione il superamento di un corso di formazione professionale regionale della durata di almeno due anni».

1.6 BRIGNONE

In subordine all'emendamento 1.6, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Costituisce altresì assolvimento dell'obbligo di istruzione la frequenza biennale di corsi di formazione professionale regionale».

1.7

BRIGNONE

In subordine, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Costituisce altresì assolvimento dell'obbligo di istruzione la frequenza biennale di iniziative formative volte al conseguimento di una qualifica professionale».

1.8

BRIGNONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il completamento dell'istruzione obbligatoria si realizza nel primo anno dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e negli istituti di formazione professionale di primo livello».

1.26

NAVA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il completamento dell'istruzione obbligatoria si realizza nei primi due anni dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e negli istituti di formazione professionale di primo livello di cui al comma 6, lettera b)». (cfr. emendamento 1.50).

1.35

ASCIUTTI, TONIOLLI, BEVILACQUA, MARRI, PACE

In subordine all'emendamento 1.35, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il completamento dell'obbligo di istruzione e formazione si assolve con la frequenza della scuola elementare, della scuola media e con la frequenza dei primi due anni della scuola secondaria superiore o dei primi due anni della formazione professionale. Per attività di formazione professionale si intendono quelle dei sistemi formativi regionali».

1.39

ASCIUTTI, TONIOLLI, BEVILACQUA, MARRI, PACE

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché quelle attivate nelle strutture accreditate del sistema di formazione professionale regionale».

1.23

RESCAGLIO, MONTICONE, NAVA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministro della pubblica istruzione definisce con regolamento, emanato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, le modalità per il sostegno al diritto allo studio degli studenti che completino l'istruzione obbligatoria in istituti scolastici o di formazione professionale che non assicurino la gratuità del servizio».

1.40

ASCIUTTI, TONIOLLI, BEVILACQUA, MARRI, PACE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Negli ultimi tre anni dell'istruzione e della formazione professionale obbligatoria sono organizzate attività di orientamento da realizzarsi anche mediante iniziative comuni tra scuole medie e scuole secondarie superiori avvalendosi delle modalità organizzative dell'autonomia didattica di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni».

1.38

ASCIUTTI, TONIOLLI, BEVILACQUA, MARRI, PACE

In subordine all'emendamento 1.38, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Negli ultimi due anni dell'istruzione e della formazione professionale obbligatoria sono organizzate attività di orientamento avvalendosi delle modalità organizzative dell'autonomia didattica di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni».

1.46

ASCIUTTI, TONIOLLI, BEVILACQUA, MARRI, PACE

In subordine all'emendamento 1.40, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. In attesa dell'approvazione di una legge sulla parità scolastica il Governo definisce con regolamento, emanato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, le modalità per il sostegno al diritto allo studio – in funzione delle fasce di reddito – degli studenti che completino l'istruzione obbligatoria in istituti scolastici o di formazione professionale che non assicurino la gratuità del servizio».

1.45

ASCIUTTI, TONIOLLI, BEVILACQUA, MARRI, PACE

Al comma 3, dopo le parole: «le istituzioni scolastiche» inserire le seguenti: «, anche consorziate fra loro ed eventualmente con altre agenzie formative presenti sul territorio.».

1.13

BRIGNONE

In subordine, al comma 3, sopprimere la parola: «contemporanee».

1.41

ASCIUTTI, TONIOLLI, BEVILACQUA, MARRI, PACE

In subordine, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «e della formazione professionale».

1.42

ASCIUTTI, TONIOLLI, BEVILACQUA, MARRI, PACE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le iniziative formative volte ad agevolare il passaggio degli alunni dall'uno all'altro degli specifici indirizzi della scuola secondaria superiore dovranno essere attuate congiuntamente dalla scuola di provenienza e dalla scuola di nuova scelta, anche nei periodi di sospensione dell'attività scolastica».

1.14

BRIGNONE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. È prosciolto dall'obbligo di istruzione e di formazione chi ha frequentato per almeno 10 anni scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo o secondo grado e corsi di formazione professionale».

1.43

ASCIUTTI, TONIOLLI, BEVILACQUA, MARRI, PACE

In subordine all'emendamento 1.43, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. È prosciolto dall'obbligo, previsto dal comma 1, chi, al compimento del sedicesimo anno di età, dimostra di aver osservato per almeno dieci anni le norme sull'obbligo d'istruzione e di formazione».

1.44

ASCIUTTI, TONIOLLI, BEVILACQUA, MARRI, PACE

In subordine, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La promozione al terzo anno della scuola secondaria superiore o il conseguimento di una qualifica professionale almeno biennale costituiscono assolvimento dell'obbligo di istruzione e formazione. È comunque prosciolto dall'obbligo chi dimostra di avere osservato per almeno dieci anni le norme sull'obbligo di istruzione e formazione».

1.56 ASCIUTTI, TONIOLLI, BEVILACQUA, MARRI, PACE

In subordine, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Avvalendosi delle modalità organizzative dell'autonomia didattica di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.59, e successive modificazioni, negli ultimi tre anni dell'istruzione obbligatoria sono organizzate attività di orientamento e per l'informazione sugli sbocchi sia scolastico-formativi, che professionali, da parte di singole scuole o mediante iniziative comuni tra scuole medie, scuole secondarie superiori e istituti regionali di formazione professionale o agenzie di formazione professionale, e nel primo biennio delle scuole secondarie superiori sono organizzate attività di sostegno per gli studenti che vogliono passare da un tipo all'altro di scuola».

1.53 ASCIUTTI, TONIOLLI, BEVILACQUA, MARRI, PACE

Al comma 4, sostituire le parole: «e le competenze acquisite» con le seguenti: «, le competenze acquisite e il livello di conoscenze raggiunto espresso secondo i criteri del sistema nazionale di valutazione».

1.15 BRIGNONE

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. L'articolo 3 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è così sostituito:

“Art. 3. – 1. L'età minima per l'ammissione al lavoro, anche degli apprendisti, è fissata a 16 anni compiuti”».

1.54 ASCIUTTI, TONIOLLI, BEVILACQUA, MARRI, PACE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Gli alunni portatori di *handicap* possono permanere nel ciclo dell'obbligo fino al diciottesimo anno».

1.55 ASCIUTTI, TONIOLLI, BEVILACQUA, MARRI, PACE

In subordine all'emendamento 1.56, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. La promozione al terzo anno della scuola secondaria superiore, nonché la frequenza del biennio di formazione professionale di primo livello, di cui al comma 6, lettera *b*), (cfr. emendamento 1.50) costituiscono assolvimento dell'obbligo di istruzione. È comunque prosciolto dall'obbligo chi, al compimento del sedicesimo anno di età, dimostri di aver osservato per almeno dieci anni le norme sull'obbligo di istruzione scolastica o professionale».

1.52

ASCIUTTI, TONIOLLI, BEVILACQUA, MARRI, PACE

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il Governo, con propri regolamenti, emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *c*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, definisce:

a) le specifiche, differenziate modalità e funzioni dei bienni iniziali dei diversi indirizzi di scuola secondaria superiore, individuando per ciascuno le materie fondamentali e di indirizzo, in modo che agli studenti siano assicurate una adeguata maturazione culturale e le indispensabili conoscenze specialistiche in coerenza con l'indirizzo prescelto;

b) le caratteristiche e le condizioni in base alle quali istituti, centri o agenzie di formazione professionale possono essere sedi dell'assolvimento dell'obbligo attraverso il canale della formazione professionale di primo livello che contiene l'insegnamento tecnico specialistico e un percorso di approfondimento di materie culturali fondamentali, compresa almeno una lingua straniera;

c) la certificazione con cui deve concludersi l'obbligo, certificazione che costituisca anche credito per eventuali rientri nel sistema scolastico o formativo;

d) la riforma dell'istruzione professionale con particolare riferimento alla riduzione del *curriculum* obbligatorio, all'inserimento degli *stages* e all'alternanza scuola-lavoro, anche in collegamento con l'apprendistato, attraverso convenzioni con le imprese».

1.50

ASCIUTTI, TONIOLLI, BEVILACQUA, MARRI, PACE

In subordine all'emendamento 1.50, al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: «dopo aver acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari».

1.51

ASCIUTTI, TONIOLLI, BEVILACQUA, MARRI, PACE

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. In attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, le competenze e funzioni in materia di istruzione artigiana e professionale sono trasferite alle regioni a statuto ordinario e speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano. Tale trasferimento è attuato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e della funzione pubblica e per gli affari regionali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Con il medesimo decreto sono trasferiti alle regioni gli istituti professionali di Stato. I trasferimenti hanno effetto dal primo anno scolastico successivo all'attribuzione dell'autonomia agli stessi istituti ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.59, e successive modificazioni. Per effetto dei trasferimenti di cui al presente comma gli istituti professionali assumono la qualifica di enti regionali autonomi».

1.47 ASCIUTTI, TONIOLLI, BEVILACQUA, MARRI, PACE

In subordine all'emendamento 1.47, al comma 7, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 1998» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 1999».

1.48 ASCIUTTI, TONIOLLI, BEVILACQUA, MARRI, PACE

Al comma 7, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 1998» con le seguenti: «entro il 28 febbraio 1999».

1.17 BRIGNONE

In subordine all'emendamento 1.17, al comma 7, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 1998» con le seguenti: «entro il 31 gennaio 1999».

1.16 BRIGNONE

Al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché tenendo conto delle sperimentazioni in atto e consolidate da parte di regioni in merito ai propri sistemi di formazione professionale comprensive sia di discipline linguistico-letterarie e logico-matematico-scientifiche, sia di discipline tecnico-operative e in grado di disciplinare azioni formative nell'ambito dell'obbligo di istruzione con soluzioni coerenti con i propri ordinamenti».

1.24 RESCAGLIO, MONTICONE, NAVA

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, con propri regolamenti, emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con le regioni, stabilisce le caratteristiche e le condizioni in base alle quali istituti, centri o agenzie di formazione professionale possono essere sedi dell'assolvimento dell'obbligo attraverso il canale della formazione professionale di primo livello».

1.27

NAVA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. In sede di prima applicazione, fino all'approvazione della legge di regolamentazione della parità scolastica, l'obbligo di formazione è gratuito indipendentemente dalla scuola frequentata, statale o non statale. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri competenti, è disciplinata, entro il 31 dicembre 1999, l'attuazione finanziaria del presente articolo».

1.49

ASCIUTTI, TONIOLLI, BEVILACQUA, MARRI, PACE

Sopprimere il comma 8.

1.57

ASCIUTTI, TONIOLLI, BEVILACQUA, MARRI, PACE

Sopprimere il comma 9.

1.58

ASCIUTTI, TONIOLLI, BEVILACQUA, MARRI, PACE

Al comma 9, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le classi che accolgono alunni portatori di *handicap* sono costituite da non più di diciotto allievi».

1.18

BRIGNONE

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Al fine dell'assolvimento dell'obbligo scolastico da parte degli alunni portatori di *handicap* in iniziative formative volte al conseguimento di una qualifica professionale, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1999 e di lire 2.000 milioni a decorrere dall'anno 2000, prioritariamente per l'acquisto delle attrezzature necessarie e dei supporti didattici».

1.19

BRIGNONE

Sopprimere il comma 10.

1.59 ASCIUTTI, TONIOLLI, BEVILACQUA, MARRI, PACE

Al comma 10, sostituire le parole: «5.000 milioni» e «3.000 milioni», rispettivamente, con le seguenti: «4.000 milioni» e «4.000 milioni».

1.20 BRIGNONE

Sopprimere il comma 11.

1.60 ASCIUTTI, TONIOLLI, BEVILACQUA, MARRI, PACE

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 1998

240ª Seduta*Presidenza del Presidente*

PETRUCCIOLI

indi del Vice Presidente

BESSO CORDERO

Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Mattioli.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(3455) Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale, approvato dalla Camera dei deputati

(261) DI ORIO ed altri. - *Modifiche alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, concernente norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica*

(540) CARCARINO ed altri. - *Legge quadro per l'edilizia residenziale pubblica*

(796) MACERATINI ed altri. - *Modifiche alla legge 24 dicembre 1993, n. 560*

(1251) SPECCHIA. - *Norme in materia di cessione in proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica*

(1479) NOVI. - *Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica*

(1959) VERALDI. - *Nuovo termine di durata del divieto di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica*

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PETRUCCIOLI informa innanzitutto che, per ragioni di carattere personale, il senatore Parola, che ringrazia per il lavoro fin qui svolto, non potrà più ricoprire la funzione di relatore sui provvedi-

menti in esame e che tale compito sarà sin d'ora svolto dal senatore Vedovato. Informa inoltre che la Commissione Bilancio ha espresso il richiesto parere e che pertanto la Commissione può procedere alla votazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 3455.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti a tale articolo ad eccezione che sull'emendamento 1.1-*bis*. Dello stesso parere si dichiara il sottosegretario MATTIOLI.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 1.1 mentre, posto ai voti, l'emendamento 1.1-*bis* è accolto. Il PRESIDENTE dichiara quindi preclusi gli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4. Posti separatamente ai voti sono quindi respinti tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1. Posto ai voti è poi accolto l'articolo 1 nel testo modificato.

Sull'emendamento 1.0.1 esprimono parere contrario tanto il RELATORE quanto il rappresentante del GOVERNO. Posto ai voti l'emendamento è respinto.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2 ad eccezione che sull'emendamento 2.1-*bis* sul quale il parere è favorevole. Posto ai voti l'emendamento 2.1 è respinto mentre, posto ai voti, risulta accolto l'emendamento 2.1-*bis*. Il PRESIDENTE dichiara quindi precluso l'emendamento 2.2. Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 2.3 e 2.4. Infine, posto ai voti, è accolto l'articolo 2 nel testo modificato.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti a tale articolo.

Posto ai voti, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore LAURO, l'emendamento 4.1 è respinto.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli emendamenti 7.1 e 7.2 e contrario su tutti gli altri emendamenti riferiti a tale articolo. Dello stesso avviso si dichiara il rappresentante del GOVERNO.

Posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, gli emendamenti 7.1 e 7.2 sono accolti. Posti congiuntamente ai voti, in

quanto di identico contenuto, gli emendamenti 7.3 e 7.4 sono invece respinti. Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 7.5, 7.6 e 7.7. È quindi accolto l'articolo 7 nel testo modificato.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti a tale articolo ad eccezione che sull'emendamento 9.3 sul quale si rimette alle valutazioni del rappresentante del Governo. Esprime parere favorevole sull'emendamento 9.10 e ritira l'emendamento 9.9.

Il sottosegretario MATTIOLI si associa ai pareri contrari espressi dal relatore mentre sull'emendamento 9.3 invita i presentatori a sostituire le parole: «con le modalità di cui all'articolo 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificata dall'articolo 1 della presente legge, senza le limitazioni ivi previste», che l'emendamento propone di sopprimere, con le seguenti: «e con delibera da adottarsi dall'Assemblea dei soci con le modalità prescritte per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto delle società per azioni». Esprime infine parere favorevole sull'emendamento 9.10.

Con la dichiarazione di voto favorevole del senatore CASTELLI e le dichiarazioni di voto contrario dei senatori LAURO e BORNACIN, posto ai voti, l'emendamento 9.1 è respinto. Posto ai voti è successivamente respinto l'emendamento 9.2. Con le modifiche proposte dal rappresentante del GOVERNO e accolte dal senatore BORNACIN, l'emendamento 9.3, posto ai voti, è accolto. Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 9.4, 9.5, 9.6, 9.7 e 9.8. Posto ai voti è successivamente accolto l'emendamento 9.10 previa precisazione del RELATORE che le parole: «inclusi gli oneri finanziari» siano aggiunte alla fine del comma 5 anzichè dopo le parole: «in misura tale che il contributo complessivo». Posto ai voti è quindi respinto l'emendamento 9.11 mentre la Commissione accoglie l'articolo 9 nel testo modificato.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti a tale articolo. Posti separatamente ai voti, gli emendamenti, risultano tutti respinti.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sui due emendamenti riferiti a tale articolo.

Previa dichiarazione di voto favorevole su entrambi gli emendamenti del senatore LAURO, posti separatamente ai voti, sono respinti.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sull'emendamento 13.1, volto alla soppressione dell'articolo, e contrario su tutti gli altri.

Posto ai voti, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore LAURO, l'emendamento 13.1 è accolto risultando così preclusa la votazione di tutti gli altri emendamenti.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sull'emendamento 14.0 volto a sopprimere l'articolo 14 e contrario su tutti gli altri emendamenti. Posto ai voti, l'emendamento 14.0 è accolto risultando così preclusa la votazione su tutti gli altri emendamenti.

Su invito del RELATORE, il senatore MEDURI ritira l'emendamento 14.0.1.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 15.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti. Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 15.1, 15.2, 15.3 e 15.4. Il Presidente dichiara decaduti per assenza del presentatore gli emendamenti 15.5 e 15.6.

Si passa all'emendamento 16.1 sul quale esprimono parere favorevole tanto il RELATORE che il rappresentante del GOVERNO. Posto ai voti l'emendamento è accolto. È quindi accolto l'articolo 16 nel testo modificato.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sull'emendamento 17.1 volto alla soppressione dell'articolo 17.

Poiché è l'unico emendamento riferito a tale articolo il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di mantenimento dell'articolo 17 che risulta respinta.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è poi accolto l'emendamento 18.0.1.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posti congiuntamente ai voti in quanto di identico contenuto, sono respinti gli emendamenti 18.0.2, 18.0.3 e 18.0.4.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 19.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti a tale articolo. Il sottose-

gretario MATTIOLI invita poi il senatore Castelli a ritirare l'emendamento 19.7.

Il senatore CASTELLI dichiara di non accogliere l'invito del rappresentante del Governo.

Posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, sono respinti, previa dichiarazione di voto favorevole dei senatori CASTELLI e SARTO, gli emendamenti 19.1 e 19.2. Posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, sono poi respinti gli emendamenti 19.3 e 19.4. Infine, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 19.5, 19.6 e 19.7.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 20.

Accogliendo l'invito del relatore il senatore LAURO ritira l'emendamento 20.1.

Il PRESIDENTE dichiara decaduto l'emendamento 20.2 per assenza del presentatore.

Previo parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO l'emendamento 20.3, posto ai voti, è accolto. È quindi accolto l'articolo 20 nel testo modificato.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 21.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sugli emendamenti 21.1 e 21.2 e parere favorevole sull'emendamento 21.1-*bis*.

Posti separatamente ai voti gli emendamenti 21.1 e 21.2 sono respinti mentre, posto ai voti, l'emendamento 21.1-*bis* è accolto come, posto ai voti, è accolto l'articolo 21 nel testo modificato.

Riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 22 tanto il RELATORE quanto il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sugli emendamenti 22.2-*bis* e 22.8 e parere contrario su tutti gli altri.

Posti separatamente ai voti gli emendamenti 22.1 e 22.2 sono respinti mentre, posto ai voti, previa dichiarazione di voto contrario dei senatori SARTO e LAURO l'emendamento 22.2-*bis* è accolto. Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 22.3, 22.4, 22.5 e 22.6.

Prende quindi la parola il senatore BALDINI per annunciare che, insieme al senatore TERRACINI abbandona i lavori della Commissione in quanto, essendo già le ore 16,35, sono iniziati i lavori dell'Assemblea che i parlamentari del suo gruppo intendono seguire.

A tale decisione si associa il senatore BORNACIN.

Il PRESIDENTE ritiene di dover procedere nei lavori della Commissione in quanto, dato il prossimo inizio della sessione di bilancio, appare opportuno approvare i provvedimenti in titolo. D'altra parte nessun ordine di sconvocazione della Commissione è giunto dal Presidente del Senato.

Il senatore LAURO, prima di abbandonare la Commissione, interviene per stigmatizzare il modo di legiferare del Governo in una materia tanto delicata come quella urbanistica. Ciò infatti rende, nella sostanza, impossibile una corretta azione degli enti locali (ed in particolar modo quelli con caratteristiche assai particolari come le isole minori), che si trovano nella condizione di dover adottare decisioni in una situazione di grave incertezza normativa che i metodi del Governo (dai quali la sua parte politica intende dissociarsi con forza) tendono ad aggravare piuttosto che ad alleggerire.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 22.7 sul quale interviene il senatore LAURO, che, ribadendo il giudizio negativo sul modo di procedere del Governo e della Commissione sottolinea come vi sia stata poca chiarezza da parte della maggioranza nel condurre l'esame di provvedimenti che in un primo momento apparivano non emendabili e che poi invece sono stati ampiamente modificati.

Il presidente PETRUCCIOLI fa presente che l'urgenza di approvare provvedimenti come quelli in titolo deriva soprattutto dal divieto che il Regolamento del Senato fa alle Commissioni di procedere nel loro esame una volta iniziata la sessione di bilancio. Sottolinea poi come non vi sia mai stata una «blindatura» dei provvedimenti che peraltro la Commissione sta esaminando in una sede non definitiva, come quella referente, la quale lascia ampia facoltà a tutti coloro che lo vogliano di presentare proposte di modifica in sede di esame da parte dall'Assemblea.

Posto ai voti, l'emendamento 22.7 è quindi respinto, mentre risulta accolto l'emendamento 22.8. È quindi accolto l'articolo 22 nel testo modificato.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 24.

Su invito del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, il senatore SARTO ritira l'emendamento 24.1. Il presidente PETRUCCIOLI dichiara quindi decaduto, per assenza dei presentatori, l'emendamento 24.2. Per lo stesso motivo dichiara poi decaduti gli emendamenti 24.0.1, 24.0.2, 26.1, 27.2, 27.3, 27.0.1 e 28.0.1.

Il RELATORE ritira infine l'emendamento 27.1.

Il PRESIDENTE dichiara quindi decaduti i seguenti ordini del giorno per assenza dei presentatori:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3455

impegna il Governo

ad attivarsi per la bonifica del sito denominato «Camaldoli», ubicato nel comune di Napoli (Marano)».

0/3455/1/8

LAURO

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3455

impegna il Governo

a prevedere un piano per la salvaguardia degli abitanti di Coroglio (Bagnoli), al fine di predisporre un'ideale zona per la loro residenza futura».

0/3455/2/8

LAURO

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3455

premesso che:

il Trattato dell'Unione europea ed il Trattato di Maastricht hanno definito quali obiettivi fondamentali dei Paesi membri la «Coesione economica e sociale» e la «Convergenza economica»;

per il raggiungimento di tali obiettivi, fondamentale è la riduzione dei divari tra le varie regioni dell'Unione europea; tale esigenza, in un contesto mondiale caratterizzato da una competizione sempre più accanita, ha imposto all'Unione nel 1989 una prima radicale riforma dei fondi strutturali incrementando notevolmente la loro dotazione finanziaria. Con l'Agenda 2000 si intende rendere ancora più incisiva ed organica tale azione prevedendo la riorganizzazione delle aree obiettivo ed ottimizzando l'uso delle risorse per fare fronte alla riduzione dei fondi in conseguenza dei prossimi allargamenti ad est e ad ovest dell'Unione stessa;

in un quadro programmatico che tende pertanto a riequilibrare ed a migliorare in termini qualitativi il sistema Europa non possono peraltro mancare le risorse ed un'attenzione particolare per politiche di sostegno alla crescita delle aree che possono costituire modelli di sviluppo in cui la tutela dell'ambiente e il risanamento economico non solo non confliggono ma trovano opportune sinergie. Le aree protette hanno in tal senso un'importanza strategica; per poter garantire il raggiungimento di tale obiettivo e dei loro fini istitutivi non è sufficiente provvedere al ripristino, al miglioramento, alla gestione delle loro caratteristiche ed emergenze naturalistiche, ma anche garantire

l'utilizzo compatibile delle risorse favorendo processi di riconversione economica e sociale;

i territori su cui insistono le aree protette sono infatti caratterizzati da situazioni di debolezza e di marginalità in quanto fuori dal sistema economico e produttivo e non inseriti nella dinamica dei rapporti socio-economici; sono pertanto interessati da fenomeni di abbandono da parte della popolazione con il conseguente venir meno delle azioni di monitoraggio e di manutenzione ambientale. In questo contesto potranno, tra l'altro, non resistere alle pressioni speculative, agli interessi particolari, che li sottrarranno all'uso sociale, alle finalità di tutela, scientifiche, eccetera. Valorizzare le risorse ambientali, culturali, le peculiarità di queste aree, migliorare le qualità della vita attraverso la sperimentazione e la realizzazione di nuovi modelli di sviluppo compatibili con tali finalità è possibile solo nell'ambito di una programmazione integrata che agisca sul complesso delle realtà interessate e garantendo continuità e significatività alle azioni di sostegno

impegna il Governo

ad inserire le aree naturali protette nelle zone che hanno i requisiti di ammissione agli obiettivi prioritari nell'ambito della programmazione 2000-2006 dei fondi strutturali (Agenda 2000).

0/3455/3/8

LAURO

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 3455 recante «Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale»,

considerata l'esigenza di una immediata approvazione del disegno di legge n. 3455, che reca una molteplicità di interventi di carattere finanziario, interpretativo, di semplificazione e di sanatoria, fortemente attesi dai cittadini, dagli enti locali e diversi enti pubblici;

ritenuto, inoltre, che tale disegno di legge in taluni punti potrebbe apparire divergente dal nuovo riparto di competenze delineato in materia di edilizia residenziale pubblica dal decreto legislativo n. 112 del 1998;

rilevato, peraltro, che le disposizioni del disegno di legge n. 3455 mirano esclusivamente ad assicurare continuità attuativa a precedenti normative e non incidono sull'assetto futuro delle competenze tra Stato e regioni;

impegna il Governo

ad attuare il capo I applicandolo soltanto a fattispecie pregresse senza incidere sulle competenze assegnate alle regioni con il decreto legislativo n. 112 del 1998».

0/3455/4/8

LAURO

Il relatore VEDOVATO illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, prevede la concessione al personale militare delle forze armate e delle forze di Polizia di mutui agevolati per la costruzione di appartamenti in cooperativa;

nell'applicazione di tali norme si sono registrate gravi difficoltà sia nell'avvio dei programmi che nella concessione dei finanziamenti e, in particolare non sono state accolte richieste di conguaglio dei contributi determinando oneri insostenibili a carico degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia interessate;

tale personale si trova a dover sostenere rate di mutuo che raggiungono anche l'importo di 2.000.000 mensili, decisamente superiori alle reali possibilità economiche;

impegna il Governo

a destinare prioritariamente il rifinanziamento di cui al decreto-legge n. 376 citato, previsti dall'articolo 9, comma 5, dell'Atto Senato 3455 per integrare i finanziamenti alle cooperative che abbiano concretamente avviato o ultimato i lavori di costruzione;

a prevedere la possibilità di rinegoziare il tasso di interesse dei mutui già concessi per adeguarli ai tassi attualmente praticati, impartendo al riguardo le opportune disposizioni alla direzione generale competente del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con l'INPDAP».

0/3455/5/8

IL RELATORE

Il sottosegretario MATTIOLI dichiara di accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione impegnandosi a verificarne le possibilità di attuazione con i ministri finanziari.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore di riferire in Assemblea in termini favorevoli all'approvazione del disegno di legge n. 3455, con le modifiche da essa accolte e con richiesta di assorbimento dei disegni di legge nn. 261, 540, 796, 1251, 1479 e 1959, autorizzandolo nel contempo a chiedere di poter svolgere oralmente la relazione.

La seduta termina alle ore 17,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3455**Art. 1.**

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1. - 1. Sono alloggi di edilizia residenziale pubblica, oggetto della presente legge, quelli acquisiti, realizzati o recuperati, ivi compresi quelli di cui alla legge 6 marzo 1976, n. 52, a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato, della regione o di enti pubblici territoriali, nonché con i fondi derivanti da contributi dei lavoratori ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, dallo Stato, da enti pubblici territoriali, nonché dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dai loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale.

2. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione dei commi 5, 13 e 14, si applicano altresì:

a) agli alloggi di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni costruiti od acquistati ai sensi dell'articolo 1, primo comma, numero 3, delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1967, n. 42, della legge 7 giugno 1975, n. 227, e della legge 10 febbraio 1982, n. 39, e successive modificazioni, nonché agli alloggi che, ai sensi della legge 29 gennaio 1992, n. 58, sono stati trasferiti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

b) agli alloggi non di servizio di proprietà delle Ferrovie dello Stato Spa costruiti od acquisiti fino alla data della trasformazione dell'Ente Ferrovie dello Stato in società per azioni. Le modalità di alienazione dei predetti alloggi sono disciplinate, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, nell'atto di concessione di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 12 agosto 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 28 agosto 1992;

c) agli alloggi acquisiti dagli enti di sviluppo ai sensi della legge 21 ottobre 1959, n. 841, e successive modificazioni ed integrazioni, che siano tuttora nella disponibilità degli enti medesimi;

d) agli alloggi acquisiti dal Ministero del tesoro già di proprietà degli enti previdenziali disciolti.

3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge gli alloggi di servizio oggetto di concessione amministrativa in connessione

con particolari funzioni attribuite a pubblici dipendenti, gli alloggi realizzati con mutuo agevolato di cui all'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, nonché quelli soggetti ai vincoli di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

4. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, se non hanno già provveduto ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560, formulano, su proposta degli enti proprietari, sentiti i comuni, ove non proprietari, piani di vendita al fine di rendere alienabili determinati immobili nella misura massima del 75 per cento e comunque non inferiore al 50 per cento del patrimonio abitativo vendibile nel territorio di ciascuna provincia. Trascorso tale termine gli enti proprietari, nel rispetto dei predetti limiti, procedono alle alienazioni in favore dei soggetti aventi titolo a norma della presente legge.

5. L'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica è consentita esclusivamente per la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo di tale settore.

6. Hanno titolo all'acquisto degli alloggi di cui al comma 4 gli assegnatari o i loro familiari conviventi i quali conducano un alloggio a titolo di locazione e non siano in mora con il pagamento dei canoni e della spese all'atto della presentazione della domanda di acquisto. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario.

7. Gli assegnatari di cui al comma 6, se titolari di reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dal CIPE ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione, ovvero se ultra sessantenni o handicappati, qualora non intendano acquistare l'alloggio condotto a titolo di locazione, rimangono assegnatari del medesimo alloggio che non può essere alienato a terzi.

8. Per la finalità di cui al comma 6, gli enti proprietari adottano le opportune misure di pubblicità e disciplinano le modalità di presentazione delle domande di acquisto.

9. I soggetti assegnatari di alloggio che non si trovino nelle condizioni di cui al comma 7 possono presentare domanda di acquisto dell'alloggio in sede di prima applicazione della presente legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della stessa, ovvero entro un anno dall'accertamento, da parte dell'ente gestore, dell'avvenuta perdita della qualifica di assegnatario. Trascorsi tali termini, gli alloggi possono essere venduti a terzi purché in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per non incorrere nella decadenza dal diritto all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Hanno titolo di priorità nell'acquisto le società cooperative edilizie iscritte all'albo nazionale di cui all'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 che si impegnano, con atto d'obbligo, a concedere gli alloggi in locazione a canone convenzionato per un periodo non inferiore ad otto anni.

10. Il prezzo degli alloggi è costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a 100 alle rendite catastali determinate dalla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali del Ministero delle finanze a seguito della revisione generale disposta con decre-

to del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990, e di cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e delle successive revisioni. Al prezzo così determinato si applica la riduzione al 2 per cento per ogni anno di anzianità di costruzione dell'immobile fino al limite massimo di 20 anni di anzianità anche se l'immobile risultasse costruito in data antecedente all'ultimo ventennio. A tale riduzione di tipo oggettivo è aggiunta la riduzione soggettiva relativa al reddito degli aventi diritto a presentare domanda di riscatto, pari al : 50 per cento per coloro che hanno un reddito minimo inferiore a lire 17.500.000; 30 per cento per coloro che hanno un reddito compreso tra lire 17.500.000 e lire 40.000.000; 25 per cento per coloro che hanno un reddito compreso tra lire 40.000.000 e lire 60.000.000; 20 per cento aggiuntivo per gli assegnatari che, all'interno delle predette fasce di reddito, hanno un'età superiore ai sessanta anni. Il pagamento del prezzo viene effettuato entro quindici giorni dal perfezionamento del contratto di alienazione.

11. La determinazione del prezzo può essere, in alternativa a quanto previsto dal comma 10, stabilita dall'Ufficio tecnico erariale su richiesta dell'acquirente. In tal caso la determinazione del prezzo si intende definitiva anche se la valutazione dell'Ufficio tecnico erariale è superiore ai prezzi stabiliti secondo i criteri previsti dal comma 10, salva la facoltà di revoca della domanda di acquisto, da esercitarsi entro trenta giorni dalla comunicazione della determinazione del prezzo.

12. Le alienazioni possono essere effettuate con le seguenti modalità:

a) pagamento in unica soluzione, con una riduzione pari al 20 per cento del prezzo di cessione;

b) pagamento immediato di una quota non inferiore del 30 per cento del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di 15 anni ad un interesse legale agevolato pari a quello riconosciuto alle società cooperative, previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionata.

13. I proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché delle alienazioni di cui ai commi da 15 a 19, rimangono nella disponibilità degli enti proprietari sul conto corrente di contabilità speciale presso la sezione provinciale della Tesoreria dello Stato, per la finalità del comma 5.

14. Le regioni, su proposta dei competenti IACP e dei loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale, determinano annualmente la quota dei proventi di cui al comma 13 da destinare al reinvestimento in edifici ed aree edificabili, per la riqualificazione e l'incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti e programmi integrati, nonché ad opere di urbanizzazione socialmente rilevanti. Detta quota non può essere co-

munque inferiore al 50 per cento del ricavato. La parte residua è destinata al ripiano dei *deficit* finanziari degli Istituti.

15. Sono soggette ad alienazione anche le unità immobiliari ad uso non abitativo ricomprese in edifici destinati ad edilizia residenziale pubblica.

16. L'affittuario delle unità immobiliari di cui al comma 15 può esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Ove questi non lo abbia esercitato nei termini previsti dal citato articolo 38, nei successivi sessanta giorni possono presentare domanda di acquisto enti pubblici non economici, enti morali, associazioni senza scopo di lucro o cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. A tal fine, gli enti proprietari adottano le opportune misure di pubblicità.

17. Decorso inutilmente anche il termine di sessanta giorni di cui al comma 16, la cessione è effettuata a chiunque ne faccia domanda.

18. L'alienazione delle unità immobiliari ai soggetti di cui al comma 16 è effettuata a prezzo di mercato, sulla base del parere dell'Ufficio tecnico erariale. Il pagamento può avvenire in forma rateale entro un termine non superiore a dieci anni e con un tasso di interessi pari al tasso legale.

19. Nelle ipotesi di cui al comma 17 si ricorre all'asta con offerta in aumento assumendo a base il prezzo di cui al primo periodo del comma 18.

20. Gli alloggi e le unità immobiliari acquistati ai sensi della presente legge possono essere alienati solo dopo che sia eluso il lasso temporale necessario al pagamento del prezzo concordato.

21. La documentazione necessaria alla stipula degli atti di compravendita degli alloggi e delle unità immobiliari di cui alla presente legge è predisposta dagli uffici tecnici degli enti alienanti.

22. Le operazioni di vendita relative agli alloggi di cui ai commi da 1 a 5 sono esenti dal pagamento dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM).

23. Gli assegnatari di alloggi realizzati dalla Gestione case per lavoratori (GESCAL) nel territorio del comune di Longarone, in sostituzione degli immobili distrutti a causa della catastrofe del Vajont, possono beneficiare, indipendentemente dalla presentazione di precedenti domande, dell'assegnazione in proprietà con il pagamento rateale del prezzo e con garanzia ipotecaria, secondo quanto previsto dall'articolo 29, primo comma, della legge 14 febbraio 1963, n. 60, purché detengano l'alloggio da almeno venti anni alla data del 30 dicembre 1991.

24. Gli assegnatari di alloggi realizzati ai sensi della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, indipendentemente da precedenti domande di acquisto delle abitazioni in godimento, ne possono chiedere la cessione in proprietà entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge beneficiando delle condizioni di miglior favore contenute nell'articolo 26 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231.

25. Il diritto di prelazione di cui al nono comma dell'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e successive modificazioni, si estingue qualora l'acquirente dell'alloggio ceduto in applicazione del medesimo articolo 28 versi all'ente cedente un importo pari al 10 per cento del valore calcolato sulla base degli estimi catastali.

26. Sono abrogate la legge 24 dicembre 1993, n. 560, nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge, fatta salva l'abrogazione dell'articolo 28 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e dei commi da 2 a 5 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

27. È fatto salvo il diritto, maturato dall'assegnatario alla data di entrata in vigore della presente legge, all'acquisto di alloggi pubblici alle condizioni di cui alle leggi vigenti in materia alla medesima data.».

1.1

LAURO

Sopprimere il comma 2.

1.1-bis

IL RELATORE

Al comma 2, al capoverso 1-bis, sopprimere le parole: «determinate al netto delle somme occorrenti per il pagamento dei contributi sui mutui già programmati».

1.2

CASTELLI

Al comma 2, al capoverso 1-bis, sostituire la parola: «programmati» con la seguente: «erogati».

1.3

CASTELLI

Al comma 2, al capoverso 1-bis, sopprimere le parole da: «per i maggiori oneri relativi» fino a: «legge 23 maggio 1997, n. 135».

1.4

CASTELLI

Sopprimere il comma 3.

1.5

CASTELLI

Sopprimere il comma 4.

1.6

CASTELLI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il comma 8-bis- dell'articolo 3 è abrogato».

1.7

CASTELLI

Sopprimere il comma 9.

1.8

CASTELLI

Al comma 9, al numero 2) del comma 2, lettera c) richiamata, sopprimere la parola: «massimo».

1.9

CASTELLI

Al comma 9, al numero 2), della lettera c) del comma 2 richiamato, sopprimere le parole: «, fermo restando il prezzo minimo delle singole unità immobiliari da determinare come al numero 1)».

1.10

CASTELLI

Sopprimere il comma 10.

1.11

CASTELLI

Al comma 10, sostituire la lettera g) del comma 2 richiamato con la seguente:

«g) per le cooperative a proprietà indivisa con patrimonio superiore a centocinquanta alloggi, sia presentato alla regione, per le abitazioni che abbiano usufruito di agevolazioni sia statali che regionali, il piano di cessione in proprietà, in base alle richieste dei propri soci, e la cessione sia relativa ad alloggi per i quali siano trascorsi almeno cinque anni dall'entrata in ammortamento del mutuo».

1.12

CASTELLI

Al comma 10, alla lettera g), del comma 2 richiamato sostituire le parole da: «deliberato dal Consiglio di amministrazione» fino a: «quello di presentazione del piano» con le seguenti: «in base alle richieste dei propri soci».

1.13

CASTELLI

Al comma 10, alla lettera g), del comma 2 richiamato sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Le plusvalenze realizzate con l'attuazione del piano di cessione sono versate alla Cassa depositi e prestiti e sono immediatamente assegnate alla regione interessata dal piano di cessione medesimo. La regione impiega tali disponibilità per la realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica nel territorio del comune ove sono ubicati gli alloggi ceduti».

1.14

CASTELLI

Al comma 10, lettera g), del comma 2 richiamato aggiungere, in fine, le seguenti parole: «resta fermo quanto stabilito dai successivi commi 3 e 4».

1.15

CASTELLI

Al comma 11, al comma 2 richiamato, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «La regione trasmette al comune lo schema della convenzione entro 30 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine il comune procede autonomamente».

1.16

CASTELLI

Al comma 11, al comma 2 richiamato, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «La regione trasmette al comune lo schema della convenzione entro 90 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine il comune procede autonomamente».

1.17

CASTELLI

Al comma 11, al comma 2 richiamato, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «La regione trasmette al comune lo schema della convenzione entro 60 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine il comune procede autonomamente».

1.18

CASTELLI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Le regioni destinano una quota dei fondi dell'edilizia residenziale pubblica a loro assegnati alla concessione di contributi integrativi a soggetti che siano in possesso dei requisiti per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili di proprietà sia pubblica che privata, ovvero a sostegno delle iniziative in tal senso intraprese dalle amministrazioni comunali. Le regioni promuovono e sostengono la costituzione di agenzie o istituti per la locazione da parte dei comuni, tese a favorire la mobilità nel settore delle locazioni attraverso il reperimento di alloggi da destinare alla locazione per periodi determinati.».

1.0.1

CASTELLI

Art. 2.

Al comma 3, sopprimere le parole da: «e dopo le parole» fino alla fine del comma.

2.1

CASTELLI

Sopprimere il comma 4.

2.1-bis

IL RELATORE

Al comma 4, alla lettera c) del comma 1 richiamato, sostituire la parola: «sovracomunali» con la seguente: «comunali».

2.2

CASTELLI

Sopprimere il comma 5.

2.3

CASTELLI

Sopprimere il comma 6.

2.4

CASTELLI

Art. 4.

Al comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Gli alloggi di cui alla legge 6 marzo 1976, n. 52, sono comunque alienati, indipendentemente dai limiti di cui al presente comma, in favore degli assegnatari che ne facciano richiesta e con le modalità di cui al presente articolo».

4.1

BOSI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 4, in fine, aggiungere il seguente periodo: »Gli alloggi di cui alla legge 6 marzo 1976, n. 52, sono comunque alienati, indipendentemente dai limiti di cui al presente comma, agli assegnatari che ne facciano richiesta e con la modalità di cui al presente articolo».

4.2

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, PALOMBO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Dopo il primo periodo del comma 10 aggiungere il seguente: »Qualora i prezzi di vendita degli alloggi risultino superiori al valore reale degli stessi o di mercato, le Regioni, fino all'attuazione della revisione generale degli estimi e su proposta degli Istituti Autonomi Case Popolari, comunque determinati, possono fare riferimento a rendita catastale risultante da categoria e classe diversa da quella attualmente attribuita. Il provvedimento regionale dovrà essere adottato entro trenta giorni dal ricevimento della proposta degli IACP, comunque denominati. Trascorso tale termine la proposta si intende accolta».

4.3SPECCHIA, MAGGI, BORNACIN, COZZOLINO, MEDURI, DE
CORATO, RAGNO, MONTELEONE

Sopprimere il comma 6.

4.4SPECCHIA, MAGGI, BORNACIN, COZZOLINO, MEDURI, DE
CORATO, RAGNO, MONTELEONE

Dopo il comma 6 inserire i seguenti:

«6-bis. I piani di vendita di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, come modificato dal comma 2 del presente articolo, devono attuarsi entro il 31 dicembre del 2000. Le aliena-

zioni degli alloggi compresi nei piani di vendita per le quali gli aventi diritto non abbiano presentato la domanda di acquisto entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge non potranno essere effettuate se non su iniziativa dell'ente gestore e limitatamente agli alloggi occupati dai soggetti di cui al comma 9 dell'articolo 1 della citata legge n. 560.

6-ter. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento legislativo previsto dall'articolo 64 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni riformulano i piani di alienazione degli alloggi ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, come modificato dal comma 2 del presente articolo, sentite le proposte degli enti gestori.

6-quater. Ai fini dell'applicazione del precedente comma *6-ter*, i commi 10 e 11 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, come modificato dal comma 2 del presente articolo, sono sostituiti dal seguente: «10-bis. Il prezzo degli alloggi è stabilito dall'Ufficio tecnico erariale, su richiesta dell'Ente gestore, con riferimento ai valori di mercato. È fatta salva la possibilità di recesso dalla domanda di acquisto da parte dell'utente, da esercitarsi entro 30 giorni dalla comunicazione del prezzo».

4.5 SPECCHIA, MAGGI, BORNACIN, COZZOLINO, MEDURI, DE
CORATO, RAGNO, MONTELEONE

Art. 7.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.1 SARTO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.2 CASTELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.3 SARTO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.4 CASTELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

7.5

SARTO

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) al comma 81, lettera e), le parole: “in quote diverse da quelle previste dall’articolo 1, comma 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 560” sono sostituite dalle seguenti: »nelle quote previste dall’articolo 1, comma 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 560«.

7.6

CASTELLI

Al comma 3, dopo le parole: «il corrispettivo della concessione» sopprimere le seguenti parole: «e gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione».

7.7

SARTO

Art. 9.

Sopprimere l’articolo.

9.1

CASTELLI

Sopprimere il comma 1.

9.2

CASTELLI

Al comma 1, dopo le parole: «Ministero dei lavori pubblici» sopprimere le seguenti parole: «con le modalità di cui all’articolo 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificata dall’articolo 1 della presente legge, senza le limitazioni ivi previste».

9.3

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, PALOMBO

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «In tal caso gli assegnatari che ottengono la cessione in proprietà sono tenuti a rimborsare agli enti erogatori la differenza fra i contributi erogati fino alla data dell'assegnazione in proprietà e quelli previsti, fino alla stessa data, per e cooperative a proprietà individuale. La somma risultante deve essere restituita in un'unica soluzione, al momento dell'atto dell'assegnazione in proprietà, nella misura del 50 per cento del suo importo. In alternativa, l'ente erogatore, su richiesta dei soci interessati, può autorizzare il pagamento dell'intera somma risultante in dieci annualità di uguale importo. Le entrate risultanti dall'applicazione del presente comma sono versate alla Cassa depositi e prestiti per essere destinate alle finalità proprie dell'edilizia residenziale pubblica.».

9.4 CASTELLI

Sopprimere il comma 2.

9.5 CASTELLI

Sopprimere il comma 3.

9.6 CASTELLI

Sopprimere il comma 4.

9.7 CASTELLI

Sopprimere il comma 5.

9.8 CASTELLI

Al comma 5, dopo le parole: «per la concessione di contributi integrativi» aggiungere le seguenti: «alle cooperative che abbiano ultimato e/o iniziato il programma dei lavori.».

9.9 VEDOVATO

Al comma 5, dopo le parole: «in misura tale che il contributo complessivo» aggiungere le seguenti: «inclusi gli oneri finanziari.».

9.10 VEDOVATO

Sopprimere il comma 6.

9.11

CASTELLI

Art. 10.

Sopprimere l'articolo.

10.1

CASTELLI

Sopprimere il comma 1.

10.2

CASTELLI

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

10.3

CASTELLI

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

10.4

CASTELLI

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

10.5

CASTELLI

Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.

10.6

CASTELLI

Al comma 1, sopprimere il quinto periodo.

10.7

CASTELLI

Sopprimere il comma 2.

10.8

CASTELLI

Art. 11.

Sopprimere l'articolo.

11.1

CASTELLI

Sopprimere il comma 3.

11.2

CASTELLI

Art. 13.

Sopprimere l'articolo.

13.1

CASTELLI

Sopprimere il comma 1.

13.2

CASTELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

13.3

CASTELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

13.4

CASTELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

13.5

CASTELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

13.6

CASTELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

13.7

CASTELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

13.8

CASTELLI

Sopprimere il comma 2.

13.9

CASTELLI

Art. 14.

Sopprimere l'articolo.

14.0

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - (Canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica). - 1. La quota dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da contabilizzare, ai sensi dell'articolo 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, nella gestione speciale prevista dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, è calcolata, sino al 31 dicembre 1999, in forma residuale».

14.1

CARPINELLI

Sopprimere il comma 3.

14.2

SPECCHIA, MAGGI, BORNACIN, COZZOLINO, MEDURI, DE
CORATO, RAGNO, MONTELEONE

Al comma 3, dopo le parole: «nonché risorse che le regioni destinano alle finalità di cui all'articolo 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513» aggiungere le seguenti: «Le stesse devono essere determinate nell'ambito della programmazione poliennale degli interventi a seguito di contrattazione e/o concertazione tra la Regione, gli Enti gestori e le Organizzazioni sindacali dell'utenza più rappresentative a livello nazionale.».

14.3

SARTO

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «Le stesse devono essere determinate nell'ambito della programmazione poliennale degli interventi a seguito di contrattazione e/o concertazione tra la Regione, gli Enti gestori e le Organizzazioni sindacali dell'utenza più rappresentative a livello nazionale».

14.4

CARCARINO

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «Le stesse devono essere determinate nell'ambito della programmazione poliennale degli interventi a seguito di contrattazione e/o concertazione tra la Regione, gli Enti gestori e le organizzazioni sindacali dell'utenza più rappresentative a livello regionale».

14.5SPECCHIA, MAGGI, BORNACIN, COZZOLINO, MEDURI, DE
CORATO, RAGNO, MONTELEONE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dal termine di cui al comma 1, sono trasferite alle regioni le competenze sulla determinazione del canone degli alloggi concessi in uso personale a propri dipendenti dell'amministrazione dello Stato, dalle regioni e dagli enti locali, nonché quello corrisposto dagli utenti privati relativo ad immobili del demanio, compresi quelli appartenenti al demanio militare, nonché ad immobili del patrimonio dello Stato, delle regioni e degli enti locali. Nella determinazione del canone, le regioni tengono conto del reddito del nucleo familiare dichiarato ai fini IRPEF nell'anno precedente.».

14.6

CASTELLI

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Piani di risanamento degli I.A.C.P.)

1. Il comma 84 dell'articolo 2 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 è così sostituito: «84. Sulla base del Piano di risanamento debitamente approvato, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere agli I.A.C.P. i mutui di cui ai commi a 80 a 85.»

14.0.1SPECCHIA, MAGGI, BORNACIN, COZZOLINO, MEDURI, DE
CORATO, RAGNO, MONTELEONE

Art. 15.

Sopprimere il comma 9.

15.1 CASTELLI

Sopprimere il comma 10.

15.2 CASTELLI

Sopprimere il comma 11.

15.3 CASTELLI

Sopprimere il comma 12.

15.4 CASTELLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«12-bis. Le unità immobiliari ricostruite dallo IACP di Reggio Emilia nell'abitato di Storlo nel comune di Ramiseto a seguito degli eventi calamitosi del 1946 con le provvidenze della legge 9 agosto 1954, n. 640, su terreni di proprietà privata, possono essere intestati nel catasto fabbricati a favore dello stesso IACP di Reggio Emilia ed essere ceduti in proprietà agli assegnatari o ai loro eredi ad un prezzo pari al doppio dell'iniziale costo di costruzione. I relativi proventi affluiranno alla contabilità speciale di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 560.».

15.5 GIOVANELLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«13. Le unità immobiliari dell'abitato di Storlo nel comune di Ramiseto, in provincia di Reggio Emilia, ricostruite a seguito della frana del 1946 con le provvidenze della legge 9 agosto 1954, n. 640, sono attribuite all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Reggio Emilia. Lo IACP è autorizzato a cedere tali unità immobiliari in proprietà agli assegnatari o loro eredi ad un prezzo pari al doppio del costo di costruzione. I relativi proventi affluiranno alla contabilità speciale di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 560.».

15.6 GIOVANELLI

Art. 16.

Sopprimere il comma 1.

16.1

CASTELLI

Art. 17.

Sopprimere l'articolo.

17.1

CARPINELLI

Art. 18.

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Norma transitoria)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 4, 5, 7, 12 e 18 si applicano fino all'entrata in vigore delle leggi regionali emanate ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.».

18.0.1

CARPINELLI

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Le regioni, anche a statuto speciale, fatte salve le province autonome di Trento e Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasformano gli Istituti autonomi per le Case Popolari (IACP), comunque denominati, in enti pubblici economici, dotati di personalità giuridica, organizzati secondo i principi di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142.».

18.0.2

CARCARINO

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Trasformazione degli Istituti Autonomi Case Popolari)

1. Le regioni, anche a statuto speciale, fatte salve le province autonome di Trento e Bolzano, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasformano gli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP), comunque denominati, in enti pubblici economici, dotati di personalità giuridica, organizzati secondo i principi di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142.».

18.0.3

SARTO

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Trasformazione degli Istituti Autonomi Case Popolari)

1. Le Regioni, anche a statuto speciale, fatte salve le province autonome di Trento e Bolzano, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasformano gli Istituti Autonomi per le Case Popolari, comunque denominati, in Enti pubblici economici, dotati di personalità giuridica, organizzati secondo i principi di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142.».

18.0.4

SPECCHIA, MAGGI, BORNACIN, COZZOLINO, MEDURI, DE
CORATO, RAGNO, MONTELEONE

Art. 19.

Sopprimere il comma 3.

19.1

SARTO

Sopprimere il comma 3.

19.2

CASTELLI

Sopprimere il comma 4.

19.3

SARTO

Sopprimere il comma 4.

19.4

CASTELLI

Sopprimere il comma 5.

19.5

SARTO

Sopprimere il comma 5.

19.6

CASTELLI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5-bis. I redditi conseguiti dalle attività d'impresa di cui al comma precedente devono risultare da apposito bilancio diverso e distinto da quello redatto dall'Ente ai sensi dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468.».

19.7

CASTELLI

Art. 20.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'applicazione dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è sospesa fino all'emanazione delle leggi regionali di cui al comma 1 del presente articolo. In caso di inadempienza delle Regioni entro il termine stabilito, i Comuni possono redigere i programmi pluriennali di attuazione sulla base dei principi di cui al primo comma.».

20.1

LAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'applicazione dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è sospesa fino all'emanazione delle leggi regionali di cui al comma 1 del presente articolo.».

20.2

RIZZI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le regioni adottano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, proprie leggi in attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».

20.3

IL RELATORE

Art. 21.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 21.

1. Salvo quanto previsto in materia dalle leggi regionali e fino all'adozione di apposite normative da parte delle regioni, l'approvazione dello strumento urbanistico e delle relative varianti da parte della regione, della provincia o di altro ente locale, ove prevista, avviene entro il termine perentorio di dodici mesi dalla data di trasmissione, da parte dell'ente che lo ha adottato del medesimo strumento urbanistico o della relativa variante corredata dalla necessaria documentazione; decorso infruttuosamente il termine, che può essere interrotto una sola volta per motivate ragioni, i piani si intendono approvati.

2. Per gli strumenti urbanistici e le relative varianti trasmessi prima della data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 1 decorre da tale data».

21.1

SPECCHIA, MAGGI, BORNACIN, COZZOLINO, MEDURI, DE
CORATO, RAGNO, MONTELEONE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'approvazione degli strumenti urbanistici generali e delle relative varianti da parte delle regioni, delle provincie o di altro ente locale, ove prevista, interviene entro il termine perentorio di dodici mesi dalla data di trasmissione da parte dell'ente che lo ha adottato, del medesimo strumento urbanistico o della relativa variante, corredata della necessaria documentazione. Il termine può essere interrotto una sola volta per motivate ragioni; la decorrenza dei termini equivale ad approvazione. Sono fatte salve le diverse scadenze previste dalla legislazione regionale vigente o successivamente adottata».

21.1-bis

IL RELATORE

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunta infine la seguente:

“c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali vigenti

e non adottino e trasmettano tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche nei confronti degli organi delle comunità montane e delle aree metropolitane tenuti all'adozione di strumenti urbanistici.

2-ter). Dopo il comma 2 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:

«2-bis). Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati e trasmessi, l'organo regionale di controllo assegna agli enti che non abbiano provveduto un ulteriore termine di sei mesi, alla scadenza del quale, con lettera notificata ai singoli consiglieri, diffida il consiglio ad adempiere nei successivi sessanta giorni. Trascorso infruttuosamente quest'ultimo termine, l'organo regionale di controllo ne dà immediata comunicazione al prefetto, che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti degli organi delle comunità montane e delle aree metropolitane»».

21.2 MAGGI, SPECCHIA, BORNACIN, COZZOLINO, MEDURI, DE
CORATO, RAGNO, MONTELEONE

Art. 22.

Sopprimere il comma 1.

22.1

SARTO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, salvo quanto previsto in materia dalle leggi regionali e fino all'adozione di apposite normative da parte delle regioni, l'approvazione da parte del consiglio comunale di piani attuativi di iniziativa privata, conformi alle norme ed agli strumenti urbanistici vigenti, deve intervenire entro il termine di centoventi giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza corredata dagli elaborati previsti. Qualora vi sia necessità di preventivi pareri o nulla osta, il termine di centoventi giorni decorre dalla data in cui tali atti siano acquisiti. Nel caso di strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica, la predisposizione dei medesimi deve avvenire entro trecentosessanta giorni a decorrere dalla data in cui l'amministrazione ha assunto l'impegno di procedere alla redazione di detti strumenti e la conseguente adozione deve avvenire nei successivi centoventi giorni.».

22.2

SARTO

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «L'approvazione da parte dei consigli comunali di piani attuativi d'iniziativa privata, conformi alle norme ed agli strumenti urbanistici vigenti, deve intervenire entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza corredata degli elaborati previsti».

22.2-bis

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

22.3

SARTO

Al comma 2, sostituire le parole: «nei trenta giorni successivi» con le seguenti: «nei novanta giorni successivi».

22.4

SARTO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Decorsi infruttuosamente i termini previsti dai precedenti commi i Piani si intendono approvati».

Conseguentemente sopprimere il comma 5.

22.5MAGGI, SPECCHIA, BORNACIN, COZZOLINO, MEDURI, DE
CORATO, RAGNO, MONTELEONE

Sopprimere il comma 5.

22.6

SARTO

Sopprimere il comma 6.

22.7

SARTO

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono fatte salve le diverse scadenze previste dalla legislazione regionale vigente o successivamente adottata».

22.8

IL RELATORE

Art. 24.

Sopprimere il comma 2.

24.1

SARTO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Le regioni, nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 23 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge possono istituire gli osservatori regionali sull'abusivismo edilizio, che si avvalgono delle rilevazioni dei comuni, dell'autorità giudiziaria competente e dei propri uffici.

2-ter. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge istituisce un osservatorio nazionale sull'abusivismo edilizio che pubblica ogni anno un rapporto sull'andamento del fenomeno dell'abusivismo, articolato per regione e per tipologie di abuso. Tale osservatorio, costituito con personale del Ministero dei lavori pubblici, si avvale di rilievi aerofotogrammetrici e di un'eventuale collaborazione con altri Ministeri competenti e con le regioni, senza alcun onere aggiuntivo in relazione al personale ed alle strutture».

24.2

SPECCHIA, MAGGI, BORNACIN, COZZOLINO, MEDURI, DE
CORATO, RAGNO, MONTELEONE

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Il comma 1 dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente: «Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo, ivi comprese quelle ricadenti nei parchi nazionali e regionali, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso (*10-bis*). Il parere deve essere rilasciato entro centottanta giorni dalla domanda; trascorso tale termine il parere stesso si intende reso in senso favorevole. Il parere non è richiesto quando si tratti di violazioni riguardanti l'altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2 per cento delle misure prescritte.».

2. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge 13 marzo 1988, n. 68, è soppresso.

3. Il comma 7 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è soppresso.

4. Il comma 8 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è sostituito dal seguente: «Nel caso di interventi edilizia nelle zone e fabbricati sottoposti a vincolo ai sensi delle leggi 1º giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione in sanatoria, subordinata al conseguimento dei pareri favorevoli delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, estingue il reato per la violazione del vincolo stesso».

24.0.1

LAURO

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge 13 marzo 1988, n. 68, è soppresso».

24.0.2

LAURO

Art. 26.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, è aggiunto, in fine, il seguente comma: »1-bis. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava per i quali si osservano esclusivamente gli adempimenti e gli obblighi previsti dall'articolo 12 e dai capi IV e V del titolo I.».

26.1

CASTELLI

Art. 27.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. A decorrere dal 1º gennaio 1995, gli impianti idroelettrici di accumulo per pompaggio, aventi il serbatoio di carico nell'ambito di un bacino imbrifero montano delimitato ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, ai fini anche della riqualificazione dell'energia prodotta, sono soggetti ai sovracaroni previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, in ragione dello 0,20 della potenza massima in fase di produzione. Nei casi in cui non sia costituito il consorzio obbligatorio, ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, i predetti sovracaroni sono versati direttamente ai comuni.».

27.1

VEDOVATO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. A decorrere dal 1° gennaio 1995, gli impianti idroelettrici di accumulo per pompaggio, aventi il serbatoio di carico nell'ambito di un bacino imbrifero montano delimitato ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, ai fini anche della riqualificazione dell'energia prodotta, sono soggetti ai sovracaroni previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, in ragione dello 0,20 della potenza massima in fase di produzione. Nei casi in cui non sia costituito il consorzio obbligatorio, ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, i predetti sovracaroni sono versati direttamente ai comuni.».

27.2 BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, PALOMBO, BONATESTA

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Gli impianti di termodistruttori non possono essere insediati in zone ad alta valenza archeologica, turistica ed agricola doc.».

27.3 LAURO

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

1. In deroga ad ogni diversa disposizione contenuta nella vigente legislazione nazionale o regionale, l'istruttoria dei piani attuativi, anche di iniziativa privata, conformi alla strumentazione urbanistica vigente, e condotta per i piani attuativi redatti d'ufficio nel termine di 60 giorni dalla data in cui l'Amministrazione ha deciso di procedere allo studio dello strumento attuativo. Per gli strumenti attuativi di iniziativa privata il termine di 60 giorni di cui sopra decorre dalla data di presentazione del relativo progetto, decorsi i quali è data facoltà ai proponenti di adire la regione per la nomina di un commissario *ad acta* che, nei successivi 30 giorni, deve espletare tutte le valutazioni istruttorie in merito al piano attuativo presentato.

2. Qualora l'istruttoria, già espletata alla data di entrata in vigore della presente legge oppure condotta nei termini e con le modalità di cui al precedente comma, abbia esito favorevole, il Consiglio comunale adotta il piano attuativo nei successivi 30 giorni. Decorso infruttuosamente tale termine, per i piani attuativi di iniziativa privata, è data facoltà agli interessati di richiedere alla regione la nomina di un commissario *ad acta*, che assuma tutti gli atti di competenza del Consiglio.

3. Intervenuta la formale approvazione del piano attuativo il Comune provvede agli ulteriori adempimenti di propria competenza per l'avvio dell'esecuzione delle opere nel termine di 30 giorni. Qualora trattasi di piano attuativo di iniziativa privata il Comune procede alla stipula della convenzione urbanistica entro i successivi 30 giorni di cui sopra. Trascorso inutilmente detto termine gli interessati possono inoltrare istanza al presidente della giunta regionale competente il quale, nell'esercizio dei poteri sostitutivi, nomina entro i quindici giorni successivi un commissario *ad acta* che, nel termine di 30 giorni, procede alla stipula della convenzione urbanistica».

27.0.1

RIZZI

Art. 28.

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Disposizioni relative ai comuni dell'area flegrea e delle isole minori)

1. I comuni di Pozzuoli, Bacoli, Quarto, Marano, Procida, Monte di Procida, Barano, Casamicciola, Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana e Forio elaborano, entro il 30 giugno 1999, progetti di massima per la realizzazione di fognature e per la depurazione delle acque usate provenienti dai centri storici, dalle isole e dai litorali dell'area flegrea, secondo criteri e tecnologie adeguati a realizzare nell'intera area il risanamento delle acque.

2. I progetti di massima di cui al comma 1 sono approvati dalla regione Campania.

3. I sindaci dei comuni di cui al comma 1 possono concedere contributi ai privati per l'esecuzione delle opere di risanamento degli impianti igienico-sanitari di tutte le unità edilizie interessate dai progetti di intervento.

4. I mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, gli alberghi con più di cento abitanti equivalenti, non serviti da pubblica fognatura, situati nei comuni di cui al comma 1, sono tenuti a presentare ai relativi comuni di appartenenza, entro il 31 dicembre 1998, un piano di adeguamento degli scarichi e a completarne le opere entro il 31 dicembre 1999.».

28.0.1

LAURO

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 1998

214ª Seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole Fusillo.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SEDE DELIBERANTE

(3571) *Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico*, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 18 novembre scorso.

Il PRESIDENTE, ricordato che nella seduta di ieri era stato fissato per le ore 17 di oggi il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, dichiara aperta la discussione generale (che si concluderà, come convenuto nella seduta di Martedì).

Il senatore CUSIMANO osserva preliminarmente che il provvedimento ha richiesto nove mesi di elaborazione, decisamente troppi rispetto alla gravità in cui versa il settore, tale da richiedere il varo di un provvedimento urgente, strappato al Governo Prodi dalle rilevanti manifestazioni degli agrumicoltori di Catania dello scorso gennaio. La colpa dei ritardi non è certo però dell'altro ramo del Parlamento che ha operato celermente grazie anche all'atteggiamento responsabile assunto dalle forze di opposizione, che (grazie ad un emendamento di cui è primo firmatario l'onorevole Misuraca) hanno ottenuto un ulteriore stanziamento di 40 miliardi per il settore agrumicolo (mentre altri 60 miliardi, con emendamento degli stessi presentatori, sono stati previsti a favore delle piccole aziende delle aree marginali e dei giovani). Pur ribadendo che le

forze del Polo della libertà adotteranno, per l'*iter* in Senato, comportamento di analoga responsabilità, sottolinea l'esigenza di acquisire alcuni chiarimenti dall'esecutivo, ribadendo comunque l'indisponibilità per il futuro ad accettare stanziamenti «a scatola chiusa». Chiede quindi chiarimenti in ordine alla effettiva destinazione dei 70 miliardi stanziati all'articolo 1, comma 1, e delle ulteriori somme stanziare all'articolo 3, comma 5, al fine di capire l'ammontare destinato a ridurre i costi di produzione e le risorse per la riorganizzazione e commercializzazione dei prodotti; inoltre le linee programmatiche di indirizzo e di intervento per l'agrumicoltura (da presentare al CIPE ai sensi dell'articolo 1, comma 1), riguardano forse il «famoso» piano agrumicolo, circolato come mera bozza ma mai formalmente sottoposto alla attenzione del Parlamento. Peraltro, tenuto conto dell'urgenza degli interventi, il senatore Cusimano svolge delle considerazioni, anche critiche, che si richiamano anche a suggerimenti provenienti dallo stesso settore produttivo: la critica principale alle linee del piano è di privilegiare più gli interessi delle industrie di trasformazione, che non dei produttori di agrumi, i quali reclamano invece riduzione dei costi, facilitazioni nei trasporti e negli imballaggi e credito agevolato, tenuto conto delle agevolazioni concesse dalla Unione europea alla concorrenza extra-comunitaria.

Il senatore Cusimano si sofferma quindi sulle finalità degli interventi che devono privilegiare il trasporto (attraverso il varo di un progetto pilota per il comparto agrumicolo secondo la soluzione individuata dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 173 del 1998 per il trasporto combinato); la valorizzazione del prodotto (attraverso il finanziamento di marchio identificativo del prodotto finito e la creazione di un consorzio apposito per la tutela e la valorizzazione fra la produzione il commercio e i produttori di imballaggi); infine la promozione del credito di investimento (attraverso un rilancio del ricorso al credito di miglioramento con tassi adeguati alla possibile redditività degli investimenti, specialmente se a contenuto innovativo). Occorre infatti, a suo avviso, puntare sulla qualità al fine di qualificare maggiormente i prodotti agrumicoli sui mercati nazionali ed esteri, con l'adozione di sistemi di qualità adeguando procedure e strutture alla normativa comunitaria. Ricorda inoltre la contrarietà espressa, in ordine al piano in esame, dal mondo del commercio che ribadisce l'importanza della commercializzazione del prodotto fresco (che crea occupazione per migliaia di persone). Ricordata infine l'esigenza di una adeguata campagna promozionale per l'arancia pigmentata di Sicilia (da finanziare con le risorse in discussione) dichiara conclusivamente che l'esigenza di garantire il varo della normativa induce il suo Gruppo a dire sì al provvedimento in esame, richiamando ulteriormente l'attenzione sulle considerazioni critiche esposte. Infine sollecita la tempestiva iscrizione all'ordine del giorno della Commissione della interrogazione n. 3-02406 (di cui è primo firmatario) che affronta tutta la tematica del settore ortofrutticolo in relazione anche alle politiche adottate dall'Unione europea in merito.

Il presidente SCIVOLETTO assicura impegno per sollecitare una pronta risposta del Governo all'interrogazione testè assegnata alla Com-

missione e il sottosegretario FUSILLO assicura analogo impegno al riguardo.

Il senatore PREDÀ si sofferma sulle previsioni di cui all'articolo 1, comma 1, in particolare in relazione alle finalizzazioni degli stanziamenti ivi previsti, richiamandosi al tenore del dibattito, svoltosi durante l'audizione del ministro De Castro, sul programma dei «cento giorni»: in tale dibattito è stato sottolineato come il sistema agroalimentare italiano si configuri come estremamente differenziato, anche in relazione ai rapporti con l'Unione europea e i paesi dell'area del Mediterraneo. Nel convenire sulla rilevanza del piano agrumicolo, osserva però che le interessanti considerazioni svolte dal senatore Cusimano, in relazione alla crisi del settore, possono adattarsi anche ad altre tematiche, sottolineando altresì l'esigenza di indirizzare gli interventi alla concentrazione dell'offerta, alla trasformazione del prodotto e alla commercializzazione, problemi tutti che però richiedono una partecipazione attiva anche da parte dei singoli produttori. Ricordato che in Sicilia esistono otto associazioni di prodotto mentre un'altra ventina non sono in grado di utilizzare i benefici della normativa comunitaria, ribadisce l'opportunità di realizzare scelte, non solo organizzative, per far confluire nel piano agrumicolo anche le risorse previste a livello comunitario, secondo la positiva esperienza portata avanti anche in Spagna.

Il senatore MINARDO richiama preliminarmente l'attenzione sul carattere strutturale della crisi che attraversa il comparto agrumicolo, che, nella campagna per il 1998 ha attraversato una grave crisi di commercializzazione, che ha determinato una consistente caduta della remunerazione per i produttori, poi sfociata nelle proteste dell'inizio dell'anno. Nel prendere atto della iniziativa, ora sottoposta all'esame della Commissione, sottolinea che il provvedimento previsto dall'articolo 1, comma 1, riguarda la elaborazione di linee programmatiche di indirizzo e di intervento per la agrumicoltura italiana, con la proiezione delle tendenze per la produzione e il consumo e la realizzazione degli indispensabili interventi di razionalizzazione, idonei a conseguire (attraverso gli stanziamenti di cui all'articolo 1, comma 1, per 70 miliardi e all'articolo 3, comma 5, per ulteriori 40 miliardi nel biennio) efficienza e giusta redditività. Il senatore Minardo si sofferma quindi sul contenuto del comma 2, con il quale vengono stanziati 60 miliardi per i lavori di adeguamento alla normativa comunitaria delle strutture delle aziende da latte. Ricordato inoltre il recente intervento di riduzione dell'aliquota dell'Irap per il settore agricolo, auspica una ulteriore di riduzione dei costi di produzione e la riduzione della pressione fiscale e contributiva alla media europea, sollecitando inoltre interventi a favore del settore dei trasporti (data la collocazione territoriale di regioni come la Sicilia e la Calabria). Nell'auspicare inoltre una riapertura dei termini per la costituzione delle MOC, esprime soddisfazione per la prosecuzione dell'*iter* in sede deliberante del provvedimento, dichiarando il pieno appoggio del suo Gruppo per il varo tempestivo di tale importante normativa.

Il senatore SARACCO si richiama al dibattito svoltosi, sottolineando ulteriormente l'esigenza di favorire l'elaborazione, in sede di Unione europea, di un indirizzo comune e condiviso. Quanto poi all'accesso ai benefici comunitari, conviene sulla considerazione che tale possibilità è strettamente legata alle capacità previsionali e progettuali degli stessi operatori. Pertanto, ove si riscontri una carenza di tale importante fattore di successo, è a suo avviso indispensabile che da parte di tutti i livelli di governo interessati (Stato, regioni ed enti locali) si attui una azione di sostegno a favore delle imprese nella direzione indicata.

Il senatore BEDIN, richiamata l'urgenza di approvare il provvedimento in esame, dà preliminarmente atto a tutte le forze di maggioranza e di opposizione di avere favorito l'*iter* di un provvedimento, così importante per il mondo agricolo. Nel condividere le considerazioni del senatore Saracco richiama l'attenzione della Commissione sugli importanti interventi previsti all'articolo 1, comma 2, con il quale si prevede lo stanziamento di 60 miliardi per i citati lavori di adeguamento alla normativa comunitaria da parte delle aziende della zootecnia da latte (in relazione agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 1997). Dato atto al Governo di avere assunto una iniziativa opportuna, si richiama al dibattito sulle linee programmatiche esposte dal ministro De Castro, che ha sottolineato la centralità del fattore qualità nel campo agroalimentare, osservando che – con interventi di sostegno all'igiene e alla sicurezza degli alimenti – si può assicurare una maggiore concorrenzialità e competitività delle produzioni nazionali sul mercato mondiale, alla luce anche della concorrenza che potrà esercitare la zootecnia da latte dei paesi PECO.

Il senatore RECCIA sottolinea la rilevanza del provvedimento in esame, che prevede interventi di sostegno per vari comparti agricoli (a partire dal settore delle patate), pur rilevando che si tratta di risposte tardive. Dopo essersi quindi soffermato sulla RIBBS (di cui si occupa l'articolo 2 stanziando un consistente finanziamento) sottolinea che si continua a alimentare un «carrozzone», sempre alla rincorsa dell'emergenza. Nel richiamarsi anche alle considerazioni svolte dal senatore Cusimano, condivide l'orientamento favorevole alla sede deliberante, che va mantenuta, stante l'urgente necessità di garantire interventi per i settori in crisi. Nel richiamarsi al recente sopralluogo conoscitivo (svolto da una delegazione della Commissione agricoltura in Spagna), ricorda come sia emerso un dato estremamente importante, attinente alla capacità – sviluppata in quel paese – di organizzare in modo solidale e strutturato tutte le componenti delle varie filiere. Si sofferma quindi sulla problematica relativa alle zone svantaggiate e ribadisce l'esigenza di potenziare il settore della ricerca, da indirizzare in base alle richieste del mercato, mentre esprime forti contrarietà rispetto all'ipotesi normativa di sottrarre risorse comunitarie a favore delle regioni più forti e strutturate e a detrimento delle regioni in maggiore ritardo di sviluppo. Assicura conclusivamente l'impegno del suo Gruppo per il mantenimento della sede deliberante e preannuncia un voto favorevole.

Dopo che il presidente SCIVOLETTO ha convenuto sulla inopportunità di penalizzare alcune regioni attraverso meccanismi di riprogrammazione finanziaria, ha la parola il senatore ANTOLINI, il quale si sofferma sul comma 1 dell'articolo 1 chiedendosi le ragioni per le quali le somme ivi stanziare siano state ulteriormente incrementate con il comma 5 dell'articolo 3 (forse il ricorso a commi diversi sottende la volontà di occultare l'ulteriore finanziamento). Dopo aver ricordato che l'Italia esporta solo il 5 per cento della produzione nazionale agrumicola (a fronte del 60 per cento della Spagna) ricorda le difficoltà per la produzione nazionale di corrispondere alle richieste provenienti dal mercato, richiamando altresì l'attenzione sulla consistente dotazione finanziaria comunitaria che, dal 1970 al 1995, ha portato al settore circa 30 miliardi l'anno (in prevalenza a favore dei produttori della Calabria e della Sicilia). Alla luce di tali considerazioni ritiene inaccettabile lo stanziamento di ulteriori 110 miliardi, disposto dal piano agrumi in esame, tanto più che non si precisano i tipi di interventi da realizzare e i criteri di distribuzione delle risorse e non si tiene adeguato conto delle competenze regionali di cui all'articolo 117 della Costituzione. Si sofferma quindi sul comma 2 dello stesso articolo 1, stigmatizzando la scarsa chiarezza e trasparenza dello stanziamento ivi disposto di 60 miliardi, (tanto più che non si fornisce una adeguata definizione della azienda di produzione); inoltre non si comprendono le ragioni per cui si continua a prevedere un intervento del MIPA, chiamato in causa forse perchè - trattandosi di realizzare una distribuzione di risorse insufficiente a fronte di oltre 100.000 beneficiari - non si potrà che ricorrere a logiche clientelari. Si sofferma quindi su quanto previsto al comma 3 che stanziava 391 miliardi nel settore agro-alimentare, rilevando criticamente che non solo si dispone un ulteriore vincolo di destinazione, ma si utilizzano tali risorse per finanziare i programmi interregionali o per una nuova copertura alle rate di mutui accessi oltre venti anni fa: nel ribadire l'esigenza di garantire piena libertà e autonomia fiscale alle regioni, ribadisce che una recente sentenza della Corte costituzionale (n. 84 del 1998) ha giudicato incostituzionali le procedure per l'attuazione dei programmi interregionali, previste dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 578 del 1996 e che di fatto si continuano così a finanziare decisioni di spesa maturate in un quadro di politica agraria di venti anni prima e che ha avuto risultati fallimentari. Dopo avere espresso valutazioni fortemente critiche anche sull'ulteriore finanziamento disposto, a favore della RIBS, dall'articolo 2, ribadisce l'esigenza di ottenere chiarimenti dal Governo, anche alla luce di quanto emerso nel corso dell'indagine conoscitiva svolta dall'altro ramo del Parlamento. Svolge quindi ulteriori considerazioni critiche in relazione alla congerie di stanziamenti ulteriormente previsti dall'articolo 3 a favore dell'AIA (che sembra però finanziata non più all'interno dei meccanismi più garantiti della sessione di bilancio), del settore pataticolo (i cui esponenti erano ben rappresentati in zone rientranti

nel collegio elettorale del precedente Ministro) e del settore dei biocombustibili (in ordine ai quali chiede ulteriori chiarimenti), come pure in relazione all'ulteriore finanziamento disposto a favore della società per l'imprenditoria giovanile (che costituisce un baraccone e nel cui consiglio di amministrazione figura una persona vicina all'attuale Ministro del lavoro).

Nessun altro chiedendo di parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale, precisando che le repliche del relatore e del Governo potranno avere luogo nella seduta di Martedì prossimo.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 16,15, è ripresa alle ore 16,20.

IN SEDE DELIBERANTE

(849) CUSIMANO ed altri. – *Misure per la incentivazione e la valorizzazione della imprenditorialità giovanile e femminile in agricoltura*

(1549) BETTAMIO. – *Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura*

(2065) BUCCI ed altri. – *Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura*

(2924) NAPOLI Roberto ed altri. – *Norme per la diffusione e valorizzazione della imprenditoria giovanile in agricoltura*

(3573) Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Peretti; Burani Procaccini; Scarpa Bonazza Buora ed altri; Poli Bortone ed altri; Pecoraro Scanio; Rava ed altri; Grillo

(3618) BONATESTA. – *Misure a favore della imprenditorialità giovanile e femminile in agricoltura*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta del 18 novembre scorso.

Il Presidente, ricordato che è stata svolta la relazione congiunta sui disegni di legge in titolo e che è stato fissato, per le ore 17 di oggi, il termine per la presentazione di emendamenti all'A.S. 3573, assunto quale testo base, e, dichiarata aperta la discussione generale, informa che è stato presentato un ordine del giorno (che verrà successivamente illustrato dal senatore Bonatesta), del seguente tenore:

«La 9ª Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione congiunta dei disegni di legge nn. 849, 1549, 2065, 2924, 3573 e 3618 in materia di valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura,

premessi:

l'importanza che la formazione professionale e l'informazione rivestono nel settore specifico dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura;

constatato che il disegno di legge in esame contempla uno stanziamento relativamente importante per il 1999 e per l'anno 2000 per valorizzare l'imprenditoria giovanile in agricoltura;

impegna il Governo:

a realizzare, tramite le regioni, le università nelle specifiche facoltà, gli enti locali, corsi di formazione professionale finalizzati all'inserimento lavorativo in agricoltura dei giovani;

a promuovere iniziative affinché l'informazione specifica, capillare e mirata ponga in grado i giovani di sfruttare appieno le agevolazioni previste dalla presente legge, dalle iniziative regionali e dagli interventi dell'Unione europea.».

0/3573/1/9 BETTAMIO, BONATESTA, CUSIMANO, MAGNALBÒ, MINARDO,
RECCIA

Il senatore MINARDO sottolinea che i recenti sviluppi della PAC hanno contribuito ad aumentare le difficoltà di insediamento dei giovani in agricoltura, rendendo difficile il ricambio generazionale in tale settore e ricorda come vi siano progetti pilota della comunità destinati alle «donne rurali», oltre che più in generale a misure a favore dei giovani agricoltori (nell'ambito delle iniziative per il miglioramento delle strutture agrarie). Pertanto appare importante una normativa di orientamento sulla materia e di finalizzazione più specifica delle risorse disponibili (da coordinare con gli interventi regionali), per realizzare i seguenti obiettivi: un migliore utilizzo dei fondi comunitari e la destinazione di risorse a favore dell'insediamento dei giovani attraverso specifiche agevolazioni. In tale quadro riveste carattere essenziale la realizzazione di processi formativi, da parte delle regioni, sulla scorta di quanto già previsto dal regolamento CEE n. 2328/91, finalizzato all'inserimento lavorativo in agricoltura di giovani dotati anche di particolari titoli di studio; altrettanto essenziale, appare, ad avviso del senatore Minardo, l'attivazione di misure di ricomposizione fondiaria a favore dei giovani agricoltori interessati ad insediarsi o ad ampliare la propria azienda. Nel dare quindi atto dell'importanza delle misure previste dal provvedimento in titolo, si sofferma in particolare sul comma 6 dell'articolo 4, relativo alla revoca del vincolo di indivisibilità del fondo rustico (che potrà consentire anche l'acquisto di parte delle aziende). Conclusivamente ribadisce l'orientamento nettamente favorevole del Gruppo dell'UDR alla sede deliberante per il provvedimento in titolo, preannunciando sin d'ora un voto favorevole a nome del suo Gruppo.

Il senatore BONATESTA illustra l'ordine del giorno n. 1, sottolineando che si tratta di un corollario indispensabile rispetto alla normativa in corso di discussione, anche alla luce dell'esigenza, emersa nel cor-

so del dibattito sulle comunicazioni del ministro De Castro, in ordine all'opportunità di realizzare una svolta nelle modalità di gestione del comparto primario. In particolare sottolinea che con l'ordine del giorno si impartisce un indirizzo al Governo al fine di sollecitare tutti gli organismi interessati a utilizzare risorse per la formazione di una nuova classe imprenditoriale in agricoltura.

Il senatore ANTOLINI sottolinea che l'elemento caratterizzante i provvedimenti in titolo appare proprio la limitazione dei benefici previsti solo a chi ha un'età inferiore ai 40 anni, facendo rilevare che il dato anagrafico appare, a suo avviso, fortemente discriminatorio, tanto più che – se si vuole incentivare i giovani a intraprendere l'attività agricola – occorre perseguire un obiettivo qualitativo e non quantitativo: si tratta cioè di favorire il mantenimento e lo sviluppo delle attività sul territorio, con politiche di sviluppo rurale, che valorizzino le risorse endogene. Occorre inoltre garantire una rete di servizi adeguati, se si vuole veramente ridurre la disoccupazione giovanile e scoraggiare l'abbandono delle aree rurali, migliorando le condizioni di vita nelle campagne. Politiche mirate di questo tipo non si rintracciano però nel panorama degli interventi, che rispondono a una logica particolaristica e di dispersione degli interventi. Dopo aver richiamato il tenore più equilibrato degli interventi previsti in sede comunitaria, a suo avviso non discriminatori, si sofferma sulla compatibilità della normativa con il dettato costituzionale, con speciale riferimento all'articolo 117, in quanto si interviene su materia finora esclusivamente regionale, fissando regole e criteri di politiche agricole regionali (in tal senso auspica un intervento correttivo da parte della 1ª Commissione). Dopo aver ribadito una valutazione critica sul provvedimento, si sofferma in particolare sull'articolo 2, comma 1, lettera c) (che include anche le società e le cooperative, purchè i due terzi dei soci siano al di sotto dei 40 anni): criterio che non appare omogeneo rispetto al dato anagrafico assunto quale limite per l'erogazione dei benefici. Si sofferma infine sull'articolo 3, comma 3, svolgendo considerazioni critiche sulla capacità dell'INEA di rilevare correttamente i redditi lordi *standard* (assunto quale criterio dalla medesima disposizione).

Il PRESIDENTE ricorda che la discussione generale si potrà concludere nella prossima seduta di martedì.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,45.

INDUSTRIA (10ª)

GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 1998

198ª Seduta*Presidenza del Presidente*
CAPONI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il signor Lello RAFFO, coordinatore Fiat della FIOM accompagnato dal signor Ferdinando LIUZZI; il signor Roberto DI MAULO, segretario nazionale della UILM accompagnato dal signor Antonio PASSARO; il signor Cosmano SPAGNOLO, coordinatore FIM per la Fiat e il signor Giuseppe CAVALITTO, segretario generale della FISMIC.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C10ª, 0022ª)

Il presidente CAPONI comunica che per la procedura informativa all'ordine del giorno della seduta odierna è stata richiesta la pubblicità prevista dall'articolo 33, comma 4, del Regolamento. La Commissione conviene.

Il Presidente avverte che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso; detta forma di pubblicità, pertanto, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle strategie industriali della Fiat Auto: audizione dei rappresentanti sindacali della FIOM, FIM, UILM e FISMIC
(R048 000, C10ª, 0001ª)

Si riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 5 dicembre 1996.

Il presidente CAPONI, nel formulare un indirizzo di saluto agli intervenuti, ricorda gli scopi dell'indagine, rilevando in particolare la op-

portunità di chiarire gli effetti e le conseguenze della politica di incentivazione alla rottamazione degli autoveicoli che quest'anno vede la sua conclusione.

Interviene quindi il signor DI MAULO che si sofferma preliminarmente sull'andamento del mercato automobilistico nell'ultimo anno, segnalando in particolare la contrazione seguita alla cessazione delle misure di incentivazione. Similmente a quanto già avvenuto in analoghe esperienze di altri paesi europei, a seguito dell'incentivazione, pur a fronte di un'espansione complessiva del mercato, si è registrata una riduzione delle quote di vendita delle imprese nazionali; fatto, a suo avviso, essenzialmente riconducibile alla maggiore flessibilità del magazzino delle imprese straniere.

Negli ultimi mesi, la Fiat ha registrato un sovradimensionamento del magazzino, non essendo seguita alla riduzione della domanda una parallela contrazione della produzione; questa, ad avviso dell'azienda, è la ragione essenziale del ricorso alla cassa integrazione, che coinvolge circa 34.000 unità e dovrebbe dunque avere un carattere essenzialmente congiunturale.

Occorre tuttavia registrare l'evoluzione di alcuni fattori che lasciano sperare in una positiva ripresa dell'azienda. In primo luogo la contrazione del mercato non ha coinvolto tutte le fasce produttive; si registra infatti una espansione della domanda di veicoli di piccola cilindrata, nella cui produzione la Fiat ha intenzione di incrementare l'occupazione. Inoltre, sempre la Fiat ha varato, per il periodo 1998-2002, un ampio piano di investimenti, per oltre 20.000 miliardi, 15.000 dei quali in Italia, concentrati nello sviluppo di nuovi modelli.

Restano comunque molti i motivi di preoccupazione, a fronte dei quali è necessario un confronto trasparente con i rappresentanti dell'azienda. Quanto ai possibili interventi di sostegno in questa fase difficile per la congiuntura economica, richiama la opportunità di dare attuazione – nell'ambito della manovra finanziaria – agli impegni già assunti dal Governo Prodi in ordine al sostegno e alla incentivazione della domanda di veicoli per il trasporto pubblico a basso impatto ambientale, nonché di prevedere l'adozione di misure che anticipino la normativa europea in materia di eco-incentivi. Ritiene altresì utile l'approvazione di proposte emendative, avanzate in occasione della discussione dell'atto Senato n. 3593, volte a favorire i pensionamenti anticipati, ove l'azienda si faccia carico del differenziale contributivo.

Il signor SPAGNOLO, ribadita l'utilità delle misure di incentivazione alla cosiddetta «rottamazione degli autoveicoli», che hanno permesso, nel periodo della loro vigenza, una consistente ripresa produttiva, l'azzeramento al ricorso alla cassa integrazione, nonché circa 2.000 nuove assunzioni, sottolinea con preoccupazione la più recente evoluzione del mercato automobilistico. Al riguardo teme che le previsioni – non rosee ma neppure drammatiche – per il 1999 si possano rivelare comunque ottimistiche. Da ciò la opportunità di adottare provvedimenti congiunturali – quali quelli ricordati dal

dottor Di Maulo – di stimolo alla ricerca ed alla produzione di nuovi modelli.

Il signor RAFFO si sofferma analiticamente sulle previsioni elaborate dalla Fiat circa l'evoluzione del mercato e sui dati relativi al ricorso alla cassa integrazione. Ne emerge, a suo avviso, una situazione ben più preoccupante di quella evidenziata dalla Fiat medesima, ove il ricorso alla cassa integrazione più che funzionale ad una riduzione del magazzino, parrebbe essere il preludio di una radicale ristrutturazione dei livelli produttivi. Al riguardo è particolarmente significativo la ulteriore perdita di quote del mercato nazionale registrata dalla Fiat negli ultimi mesi.

Per far fronte a questa progressiva erosione occorre, a suo avviso, una nuova politica degli investimenti, che sappia pienamente utilizzare le incentivazioni connesse alla adozione di tecnologie più moderne e compatibili con le esigenze della tutela dell'ambiente. Su queste strategie, che riaffermino la vocazione italiana della Fiat, occorrono chiare risposte da parte dell'azienda.

Il signor CAVALITTO, ribadite le preoccupazioni sul negativo andamento del mercato e l'esteso ricorso alla cassa integrazione, ricorda le sfide che la Fiat dovrà affrontare nei prossimi anni in un mercato sempre più concorrenziale. Al riguardo rileva la centralità della collaborazione tra azienda e forze sindacali, pronte ad accettare nuove forme di flessibilizzazione per affrontare la crisi in atto, in vista però di serie prospettive di rilancio della capacità produttiva e degli investimenti e di chiare assunzioni di responsabilità da parte dell'azienda. Solo per questa via potranno essere mantenute le posizioni sul mercato europeo che, per quanto in flessione, non presenta, secondo gli analisti, rischi di un radicale ridimensionamento nei prossimi anni.

Interviene quindi il senatore LARIZZA che, ricordate le difficoltà del momento – a suo avviso anche frutto dell'eccessivo concentrarsi della FIAT sulle innovazioni di processo piuttosto che su quelle relative al prodotto – ribadisce la validità del ricorso alle misure di incentivazione già varate dal Parlamento. A quest'ultimo riguardo chiede agli intervenuti se vi sia stata, a loro avviso, da parte dei responsabili dell'azienda una sottovalutazione degli inevitabili contraccolpi che la fine della incentivazione – necessariamente temporanea – avrebbe ed ha determinato. Occorre poi valutare se vi sia la necessità di ulteriori misure di sostegno.

I problemi che si presentano sono comunque a suo avviso di più ampia portata, dovendo la Fiat, nei prossimi anni, confrontarsi con una concorrenza internazionale sempre più agguerrita; in proposito è necessario fare chiarezza sulle strategie dell'azienda per fugare i timori, purtroppo non infondati, di un radicale ridimensionamento dell'apparato produttivo localizzato in Italia; anche se su quest'ultimo aspetto chiede agli intervenuti proposte e suggerimenti.

Il senatore PORCARI, dopo aver espresso apprezzamento per gli approfonditi elementi di conoscenza forniti dalle organizzazioni sindaca-

li, si sofferma sui problemi di sovradimensionamento del magazzino da loro evidenziati. Domandandosi se essi derivino da imprevedibilità del mercato o da eccessivo ottimismo sui risultati delle misure di agevolazione, rileva, comunque, l'esistenza di un errore di valutazione dell'azienda, cui si augura la nuova dirigenza possa porre rimedio.

Passa quindi a considerare gli esiti degli incentivi alla rottamazione, sottolineando come, con l'aggiungersi della cassa integrazione guadagni al costo delle agevolazioni (una misura riguardo alla quale condivide, peraltro, il giudizio positivo formulato dal senatore Larizza) la valutazione degli oneri per la finanza pubblica assuma una valenza del tutto diversa. Nel sottolineare, poi, le carenze che contrassegnano l'insieme dell'industria italiana nel settore della ricerca, chiede quali giudizi esprimano i sindacati sull'impegno della FIAT in tale settore, ritenendo che essi debbano svolgere un ruolo di stimolo nei confronti della dirigenza aziendale.

Nel richiamarsi poi alla situazione di tensione fra Italia e Turchia, in relazione alla richiesta di estradizione del capo del Pkk Ocalan, chiede quale sia l'incidenza del mercato turco per l'industria automobilistica italiana e se esistano sul territorio di tale paese impianti di assemblaggio di auto FIAT; chiede insomma quali conseguenze possano prevedersi in caso di ulteriori complicazioni delle relazioni italo-turche.

Il senatore MUNGARI si domanda, innanzitutto, se il rallentamento della domanda e conseguentemente della produzione – con il connesso ricorso alla cassa integrazione – debba considerarsi di natura congiunturale o rappresenti, invece, la premessa di modifiche dell'assetto produttivo aziendale.

Dichiara poi di ritenere che il Governo avrebbe dovuto mantenere gli impegni assunti in favore del rinnovo del parco veicoli a basso impatto ambientale delle aziende di trasporto pubblico. Si sofferma, quindi, sulla mancata previsione di adeguate garanzie per la devoluzione dei maggiori introiti conseguiti nel periodo di vigenza degli incentivi a finalità di mantenimento dell'occupazione e di sviluppo delle innovazioni produttive.

Il senatore PAPPALARDO ritiene che un'accurata analisi del carattere della crisi in atto debba precedere l'individuazione delle misure per farvi fronte. Al riguardo, le prime due proposte formulate dal rappresentante della UILM sono da ritenersi appropriate se la crisi venga giudicata di carattere congiunturale, mentre le misure da adottare saranno di diversa natura, ove le difficoltà in atto si rivelino di carattere strutturale. Chiede, pertanto, se le organizzazioni sindacali abbiano elementi da fornire circa le prospettive più a lungo termine del mercato e se – a loro modo di vedere – siano in corso modifiche strutturali della domanda.

Il senatore ZILIO, nel richiamarsi alle informazioni fornite dai rappresentanti dei sindacati sull'evoluzione del mercato interno, chiede quali siano le previsioni relative al mercato estero e in particolare a quello europeo.

Il presidente CAPONI, considerato che il concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea renderà impossibile una risposta esauriente alle molte domande e sollecitazioni degli intervenuti, propone che si proceda ad una replica molto sintetica, rimanendo intesi che le organizzazioni sindacali potranno essere nuovamente audite dopo che la Commissione avrà incontrato la direzione dell'azienda.

Ha quindi la parola il signor DI MAULO, il quale risponde innanzitutto alle questioni sollevate circa le risorse devolute alla ricerca da parte della FIAT auto. Al riguardo, egli si sente di affermare che durante il periodo di vigenza delle agevolazioni, l'azienda non ha allentato l'attività di ricerca e sviluppo; essa ha piuttosto abbassato la guardia sul fronte dei costi, con una eccessiva crescita del proprio apparato burocratico, che ora rischia di scaricarsi sulla qualità dei prodotti e sui lavoratori.

Il signor RAFFO, nel rispondere alla domanda relativa ai rapporti con la Turchia, ricorda come la FIAT sia azionista di maggioranza di alcune aziende di produzione che operano sul territorio di tale paese. Rifacendosi ad una vicenda sindacale verificatasi circa quattro mesi fa in uno stabilimento di assemblaggio turco - che ha portato al licenziamento di 1000 lavoratori e che ha dato luogo alla protesta dei sindacati italiani - afferma di ritenere che in tale paese vadano risolti a monte rilevanti problemi di democrazia sindacale. Il Governo turco, poi, come risulta anche da notizie di stampa, ha chiesto alla FIAT di intervenire sulla richiamata questione dell'estradizione, minacciando ritorsioni.

Il signor SPAGNOLO, dopo aver ricordato che gli incentivi alla rottamazione determinano un anticipo temporale della domanda, ma non producono di per sè una dilatazione del mercato, risponde alla questione posta circa la possibilità di vincolare tali incentivi a determinati comportamenti aziendali. Al riguardo, non si può non ricordare che la FIAT è presente sul mercato italiano per una quota di circa il 40 per cento e non si vede, quindi, come tali vincoli avrebbero potuto essere imposti ai produttori esteri, che pure hanno usufruito delle misure di incentivazione.

Quanto alla domanda relativa alla natura della crisi, egli ritiene che una risposta esauriente potrà essere data solo a metà del 1999: a tale data, infatti, si vedrà se la caduta della domanda italiana potrà trovare un contrappeso nella crescita del mercato degli altri paesi europei. Per quanto concerne la ricerca, poi, concorda anch'egli con l'opinione già espressa secondo cui la FIAT auto ha sempre devoluto risorse adeguate a tale attività.

Il signor CAVALITTO, dopo aver riconosciuto che il mercato non può essere sostenuto artificialmente per periodi di tempo troppo lunghi, ricorda come sulla soluzione dei problemi in atto siano suscettibili di incidere tre soggetti - direzione aziendale, lavoratori e istituzioni - ciascuno dei quali deve fare la sua parte. Le organizzazioni sindacali, per par-

te loro, sono pronte a svolgere col massimo impegno i compiti che gli competono.

Si sofferma, poi, sul progetto illustrato all'epoca del governo Prodi dall'allora sottosegretario Macciotta – che aveva il pregio di affrontare contemporaneamente i problemi dell'occupazione, del sostegno alla domanda e della salvaguardia dell'ambiente – augurandosi che tale progetto possa essere ripreso.

Il presidente CAPONI rinvia, quindi, il seguito dell'audizione in titolo.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,50.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 1998

196^a Seduta*Presidenza del Presidente*
CARELLA

Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità Bettoni Brandani.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE DELIBERANTE

(3626) Disposizioni per fronteggiare parzialmente le maggiori occorrenze finanziarie del Servizio sanitario nazionale relative agli anni pregressi
(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente CARELLA, il quale illustra i contenuti del provvedimento. In particolare l'articolo 1 utilizza l'accantonamento di 3.000 miliardi previsto nella legge finanziaria 1998 per far fronte alle maggiori occorrenze finanziarie di parte corrente del Servizio sanitario nazionale per gli anni 1995, 1996 e 1997; viene definito l'importo da assegnare alle regioni, con esclusione della Valle D'Aosta, delle province autonome di Trento e di Bolzano e, a partire dal 1997, del Friuli-Venezia Giulia; è inoltre prevista l'esclusione dell'applicazione delle norme che vincolano l'erogazione del saldo all'avvenuto riscontro da parte della Corte dei conti. In attesa che pervengano le certificazioni che attestino l'effettivo *deficit*, il Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a corrispondere acconti in due rate, rispettivamente pari al 75 per cento e al 25 per cento degli importi - complessivamente pari a 2.000 miliardi - indicati nella tabella A, allegata al provvedimento. L'erogazione in acconto di somme superiori a quanto spettante con il riparto definitivo sarà recuperata in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale.

L'articolo 3 consente poi alle regioni di utilizzare, per cassa e a momentaneo sollievo della gestione corrente, somme a destinazione vincolata, prevedendo opportune indicazioni di salvaguardia.

L'articolo 4 autorizza le regioni a contrarre, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, mutui o prestiti con istituti di credito per assicurare la copertura dei disavanzi di parte corrente del Servizio sanitario nazionale per gli esercizi 1997 e 1998.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI fa presente l'opportunità di approvare il disegno di legge entro il corrente esercizio finanziario al fine di procedere alla tempestiva erogazione delle risorse stanziato, aderendo così alla pressante richiesta delle regioni.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore CAMPUS ricorda che, in linea generale, il Polo è contrario alla discussione di disegni di legge in sede deliberante ed è disposto a concedere eccezioni soltanto in riferimento a provvedimenti che abbiano specifiche caratteristiche di prevalente tecnicità, necessità ed urgenza. Chiede pertanto un rinvio della discussione per consentire di valutare se il disegno di legge in titolo presenti le richiamate caratteristiche.

Il senatore MANARA dichiara che la Lega Nord è favorevole al mantenimento della sede deliberante a condizione però che la discussione generale venga rinviata ad altra seduta.

Il senatore DI ORIO giudica accettabile la pausa di riflessione richiesta dal senatore Campus purchè essa comporti un breve rinvio, stante l'esigenza di approvare il provvedimento entro il 1998, in modo da acquisire risorse finanziarie che le regioni attendono con urgenza.

Il presidente CARELLA rinvia quindi il seguito della discussione.

IN SEDE REFERENTE

(2000) AGOSTINI ed altri. – Erogabilità a carico del Servizio sanitario nazionale dei farmaci di classe c) a favore dei titolari di pensione di guerra diretta (Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente CARELLA. Il disegno di legge si compone di due articoli: l'articolo 1 dispone che i medicinali attualmente classificati nella classe c) sono erogabili, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, nei confronti dei titolari di pensione di guerra diretta vitalizia, nei casi in cui il medico di base ne attesti la indispensabilità terapeutica e la insostituibilità. L'articolo 2 reca la disposizione di copertura finanziaria: a riguardo la 5^a Commissione permanente, nel parere espresso, ha condizionato il suo nulla osta al provvedimento, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione di un emendamento, già presentato dal senatore Agostini, che riformula appunto l'articolo 2.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore AGOSTINI, premesso che la pensione di guerra ha una sua specificità rispetto agli altri trattamenti pensionistici in quanto volta

a risarcire un danno riportato nell'adempimento di un dovere al servizio della patria, ricorda come con la legge n. 537 del 1993 - che ha introdotto la suddivisione dei medicinali in tre classi, di cui la classe c) a totale carico dell'assistito - si è determinato per molti invalidi di guerra, i quali già usufruivano gratuitamente di taluni farmaci terapeuticamente indispensabili, e non sostituibili con altri, un notevole ed ingiusto aggravio di spesa, in quanto tali farmaci sono stati inseriti nella classe c). A distanza di cinque anni dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni, tale problema non è stato risolto, nonostante le proteste degli interessati e la lunga quanto infruttuosa trattativa con il Ministero della sanità. Le resistenze del Ministero appaiono poi difficilmente comprensibili ove si abbia presente che la categoria interessata è numericamente ridotta e sostanzialmente ad esaurimento; inoltre, trattandosi di persone ormai in età avanzata, anche dal punto di vista economico generale appare preferibile assicurare a tali soggetti la gratuità dei farmaci piuttosto che dover sopportare l'onere di un maggior numero di ricoveri ospedalieri.

In conclusione il senatore Agostini auspica che il Governo converga sull'esigenza di varare finalmente una misura senza dubbio doverosa in linea di principio e comportante un costo trascurabile.

Il senatore CAMPUS esprime, a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale, un giudizio favorevole sul disegno di legge, che costituisce un giusto riconoscimento di un servizio prestato alla collettività nazionale. In particolare appare condivisibile la scelta di riferire la disposizione recata dall'articolo 1 ai titolari di tutte le categorie di pensioni di guerra, anche in considerazione del numero non elevato dei soggetti interessati. Va sottolineato in proposito che gli invalidi di guerra costituiscono una categoria specifica, ben differenziata da quella, assai più ampia, degli invalidi civili nell'ambito della quale, come è noto, non mancano casi di parassitismo.

Il senatore TOMASSINI giudica il provvedimento in esame non solo opportuno e doveroso, ma anche urgente, giacchè diretto a porre fine, dopo lotte umilianti per la categoria interessata, ad una situazione che vede negato un diritto invece assolutamente legittimo. La gratuità di farmaci terapeuticamente indispensabili e non sostituibili rappresenta infatti un contributo minimale a risarcimento di un'invalidità riportata al servizio della patria da quanti hanno combattuto nel conflitto mondiale e nella Resistenza.

A nome del Gruppo Forza Italia il senatore Tomassini si dichiara pertanto disponibile ad un trasferimento del disegno di legge in sede deliberante.

Il senatore DE ANNA sottolinea l'opportunità di attribuire a tutte le categorie di invalidi di guerra il beneficio della gratuità dei farmaci terapeuticamente indispensabili: appare infatti ingiusto negare tale diritto ad una categoria benemerita, composta oltretutto da persone ormai in età avanzata.

Il senatore MANARA, a nome della Lega Nord, esprime un giudizio favorevole sul disegno di legge, che dà risposta ad un problema etico e sociale prima ancora che meramente risarcitorio, e preannuncia che la sua parte politica non presenterà emendamenti.

Il senatore BRUNI si dichiara favorevole al disegno di legge, che reca una misura giusta e doverosa a favore di una categoria più che meritevole, e giudica opportuno che esso venga discusso in sede deliberante.

Anche il senatore MONTELEONE ritiene urgente l'approvazione del provvedimento, che rappresenta un doveroso riconoscimento per il servizio reso alla collettività dagli invalidi di guerra, ed auspica che possano essere rapidamente superate da parte del Governo presumibili difficoltà nella individuazione delle necessarie risorse finanziarie.

Il senatore ZILIO, a nome del Gruppo del Partito popolare italiano, afferma che il provvedimento costituisce una sia pur tardiva riparazione ad una ingiusta discriminazione a danno di una categoria benemerita. Auspicando che il Governo superi eventuali riserve, si dichiara poi favorevole al trasferimento del disegno di legge in sede deliberante.

La senatrice BERNASCONI, associandosi alla richiesta di trasferimento in sede deliberante, ritiene comunque opportuno verificare puntualmente la quantificazione degli oneri che il disegno di legge comporta.

Il presidente CARELLA dichiara chiusa la discussione generale. Prende quindi atto dell'unanime richiesta dei senatori presenti di trasferimento del disegno di legge in sede deliberante e si riserva di acquisire il consenso degli altri Gruppi parlamentari, in attesa che il Governo esprima la sua opinione in sede di replica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 1998

260^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

indi del Vice Presidente

CARCARINO

Intervengono il ministro dell'ambiente Ronchi ed il sottosegretario di Stato per le finanze De Franciscis.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Rosario Mazzola, Presidente della Sogesid ed il dottor Andrea Lolli, presidente della Feder-gas-acqua, accompagnato dall'ingegner Renato Drusiani.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE(A007 000, C13^a, 0042^o)

Il senatore IULIANO lamenta le difficoltà riscontratesi nell'attuazione del comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 267 del 1998: l'utilizzo nei comuni di residenza dei soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile, come coadiutori del personale delle amministrazioni degli enti territoriali, incontra ostacoli sistematici da parte dei comandi militari competenti, e ciò non soltanto nelle aree delle recenti frane campane ma anche in quelle alluvionate del Piemonte e terremotate dell'Umbria. Richiede perciò al Presidente di farsi carico al più presto di richiedere al Ministro della difesa di riferire in Commissione sulla questione.

Il presidente GIOVANELLI replica assicurando che si farà tramite della richiesta presso il Ministro competente, proponendo all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi la celere calendarizzazione delle relative comunicazioni.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito e conclusione delle comunicazioni del Ministro dell'ambiente sugli indirizzi programmatici del suo Dicastero**(R046 003, C13^a, 0007^o)

Si riprende il dibattito sulle comunicazioni programmatiche del Ministro dell'ambiente, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore RESCAGLIO condivide la priorità, indicata dal Ministro, di riforma della legge «Merli» e richiede quale sia la cadenza temporale necessaria per dare seguito all'intento – più volte proclamato – di disinquinamento dell'asta fluviale del Po.

Replica agli intervenuti il ministro RONCHI, concordando con le richieste di celere approvazione del disegno di legge n. 3499, già licenziato dal Senato: a seguito di alcuni incrementi finanziari e della necessità di rimodulare la relativa copertura (escludendo il 1998 ed includendo il 2001), potrebbe però rendersi necessaria una nuova lettura in Senato.

L'intreccio della politica ambientale con altri settori pubblici e privati è ben presente al Dicastero: esso è tra i promotori della Conferenza nazionale dei trasporti (unitamente ai Lavori pubblici), affrontando con altri Dicasteri la questione della fiscalità ambientale, quella del risparmio energetico ed i rapporti tra agricoltura ed ambiente. Le iniziative allo studio supportano anche l'aggiornamento del programma nazionale per lo sviluppo sostenibile, allo scopo di emanciparlo dalla facile ricaduta in una mera proclamazione di principi.

L'efficacia della partecipazione di parlamentari nell'ambito di conferenze intergovernative, grazie all'accreditamento ivi compiuto da parte del Governo italiano, soffre ancora di complicazioni riconducibili anche alla necessità di un concerto europeo: le diplomazie parallele – che pur disincentivate non sono talvolta evitabili, mercè i rapporti bilaterali privilegiati che taluni Stati detengono da tempo – dovrebbero sempre ricondursi ad un confronto comune tra i capidelegazione degli Stati dell'Unione europea, da cui scaturisce la posizione comune espressa dal Presidente di turno. Inoltre i capitoli di bilancio attingibili da parte del Ministro, per disporre di strutture minime di supporto materiale fuori sede, sono esigui e ciò può aver comportato disfunzioni; nondimeno, gli indirizzi impressi a livello governativo alla delegazione sono sempre stati di rispetto assoluto e di riguardo inderogabile nei confronti dei parlamentari presenti, per cui non meritano commenti dichiarazioni personali di tecnici o loro comportamenti che possono essere stati letti come scortesie.

Entro la fine della settimana prossima sarà emanato dal Consiglio dei ministri lo schema di decreto legislativo in materia idrica: si dichiara pronto a riferire in Commissione al più presto – appena si abbia la disponibilità del testo – essendo necessario ricevere approfonditi indirizzi parlamentari su una così delicata questione; auspica soltanto che la pro-

cedura possa completarsi prima del 31 gennaio 1999, quando decorrerà la sanzione già irrogata in sede comunitaria al termine del giudizio di infrazione. Rassicura comunque i commissari sull'intento di non alterare l'impianto della «legge Galli», che anzi vedrà attuate le previsioni sul ciclo dell'acqua e del suo riuso.

Annuncia che l'osservatorio dei rifiuti ha iniziato ad operare, mentre l'adeguamento delle regioni alla normativa dettata dal decreto legislativo n. 22 del 1997 risente dei ritardi delle regioni meridionali; concorda con il senatore Bortolotto sulla necessità di una sperimentazione sempre più diffusa tra i comuni per il sistema della tariffa dei rifiuti, dichiarando che il ministro Visco gli ha escluso che sulla materia sia intervenuta alcuna circolare in senso restrittivo da parte del Ministero delle finanze. Per i motocicli condivide le iniziative volte ad uniformare la legislazione *in itinere* con la direttiva comunitaria che sarà vigente dal giugno 1999, mentre paventa una nozione troppo estensiva della prevenzione di protezione civile (che non dovrebbe debordare nell'attività di prevenzione *tout court*).

Il presidente GIOVANELLI ringrazia il Ministro per le comunicazioni rese e le dichiara concluse.

Interrogazione

Il sottosegretario DE FRANCISCIS risponde all'interrogazione 3-02376, riguardante la sperimentazione della tariffa dei rifiuti da parte dei comuni, ai sensi dell'articolo 49, comma 16, del decreto legislativo n. 22 del 1997: un regolamento adottato dal comune di Sommacampagna, in proposito, è stato oggetto dell'invito – avanzato dal Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze – a ripristinare la tassa, pena l'attivazione del potere governativo di annullamento.

Ciò è avvenuto in quanto l'attivazione in via sperimentale del sistema tariffario non corrispondeva alle condizioni sostanziali contemplate dai commi 5 e 7 del predetto articolo 49, cioè all'approvazione della tariffa di riferimento ed all'elaborazione del metodo normalizzato. In assenza di tali prerequisiti, è impossibile fissare la base per la determinazione da parte dei comuni e per adeguare la tariffa; inoltre, non si è ancora individuato ed organizzato l'ambito territoriale ottimale, nè si è attivato il contributo CO.NA.I. per la raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio.

L'attività di controllo, nell'ambito della quale si è espresso il Dipartimento competente, rientra nell'esclusiva competenza dei dirigenti ministeriali ai sensi del decreto legislativo n. 29 del 1993, mentre i regolamenti sui rifiuti solidi urbani sono assoggettati alla comunicazione al Ministero delle finanze della relativa delibera comunale ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997: approfondimenti giuridici di quest'ultima questione, alla luce della sopravvenuta normativa, sono tuttora allo studio, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 22 del 1997.

Il senatore BORTOLOTTO si dichiara insoddisfatto, ricordando che Sommacampagna non è l'unico comune oggetto del nefasto ostruzionismo condotto dal citato Dipartimento del Ministero delle finanze in merito alla sperimentazione della tariffa sui rifiuti: se dovessero essere soddisfatte tutte le condizioni sostanziali citate, non si verserebbe più in una sperimentazione ma direttamente nella vigenza della norma a regime. Peraltro, la risposta contraddice quanto il ministro Ronchi ha poco fa annunciato circa le rassicurazioni ricevute dal ministro Visco, sull'assenza di circolari ministeriali ostantive di quello che costituisce un contributo alla diffusione di una politica fiscale ambientalmente orientata.

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla gestione dell'acquedotto pugliese: audizione di rappresentanti della Sogesid e della Feder-gas-acqua.
(R048 000, C13ª, 0005°)

Il relatore CONTE svolge una breve introduzione ricordando le finalità dell'indagine conoscitiva che, nel caso dell'audizione odierna, dovranno riguardare essenzialmente le prospettive di riqualificazione dell'Ente autonomo acquedotto pugliese che, come già più volte sottolineato nel corso dell'indagine, rappresenta un soggetto protagonista nella gestione delle acque nel nostro Paese.

Il professor MAZZOLA, nel premettere che la Sogesid è una società di *project management*, fa presente che essa è stata incaricata dalla prefettura di Bari di verificare, nell'ambito degli accordi di programma che si andranno a concludere, la congruità e fattibilità di alcune opere concernenti l'acquedotto pugliese, ad esempio in materia di adeguamento degli impianti di depurazione. Ciò soprattutto in vista del prossimo recepimento della normativa comunitaria che impone livelli depurativi dal cui raggiungimento detti impianti sono attualmente lontanissimi: non va tuttavia dimenticato che i problemi gestionali dell'ente sono comuni ad altre strutture, soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia e che la loro soluzione è strettamente connessa con la possibilità di diffondere in questa area le nuove tecnologie. L'accordo di programma che le regioni Puglia e Basilicata stanno per concludere con il Ministero dei lavori pubblici affronta nella giusta ottica tali problemi, che sono parte integrante di una gestione consapevole del territorio; a tale riguardo, è opportuno ricordare che l'ente non è proprietario della maggior parte delle condotte, di proprietà del consorzio di irrigazione, e che parte significativa della gestione dell'acqua avviene al di fuori del territorio pugliese. Ciò vuol dire che la divisione amministrativa attuale delle competenze contrasta con l'esigenza di una gestione unitaria ovvero, in altri termini, che ad una domanda idrica che si indirizza allo stesso soggetto non corrisponde un'offerta idrica unificata. Egli è personalmente convinto che la gestione ottimale dell'esistente possa consentire enormi risparmi dal punto di vista del bilancio, così come la creazione dei necessari presupposti per il rilancio dell'attività dell'ente nel prossimo futuro. In tale ottica, una delle prime finalità da perseguire è la razionalizzazione di vari tipi di uti-

lizzo dell'acqua, tenendo presente che l'uso potabile e quello irriguo hanno una valenza economica molto diversa, per cui non è possibile applicare compiutamente la «legge Galli» senza aver prima applicato la legge sulla difesa del suolo: la decisione di potenziare il ricorso ad acque riciclate per la destinazione irrigua ridurrebbe senza dubbio la necessità di effettuare nuovi interventi di infrastrutturazione, ma è ovvio che tale decisione non può che essere assunta ad un livello sovregionale. Un altro degli obiettivi immediati è il potenziamento dell'efficienza della rete distributiva, nella quale va a suo avviso ricompresa quella dei contatori, al fine di ridurre le perdite, che attualmente sono di origine sia fisica che amministrativa.

Al momento le regioni Basilicata e Puglia hanno identificato gli ambiti territoriali perseguendo l'ipotesi di un unico ente di gestione delle acque, a prescindere dall'uso cui sono destinate, ma non si è ancora pervenuti ad una posizione in merito all'unicità degli ambiti né sulla concreta articolazione del futuro assetto dell'ente, che potrebbe diventare una società oppure più strutture tra loro collegate. La principale scommessa sarà quindi riposta sul piano degli investimenti necessari affinché possa essere elaborato e realizzato per l'ente un vero progetto industriale, in assenza del quale non è logicamente possibile affrontare il problema di riformare l'assetto amministrativo.

Il dottor LOLLI, nel far presente che alla Feder-gas-acqua fanno capo circa 400 società e che lo stesso ente acquedotto pugliese è tra gli associati, esprime subito l'avviso che tale ente debba giocare un ruolo decisivo nella riorganizzazione della gestione idrica, in quanto dal punto di vista impiantistico e delle professionalità rappresenta un patrimonio non trascurabile sul quale si può proficuamente investire. Nell'ambito delle leggi elaborate dalle regioni Puglia e Basilicata, che rappresentano senz'altro un'importante concretizzazione nel percorso di riforma, non sono ancora affrontati aspetti a suo avviso molto significativi, come ad esempio le concrete modalità di trasformazione dell'ente. La gestione potrebbe essere centralizzata, ma si potrebbe anche pensare all'affidamento delle attività terminali del ciclo idrico a società per azioni di proprietà anche degli enti locali. In ogni caso, se saranno compiute le scelte giuste, sarà possibile non solo diminuire il divario Nord-Sud, ma addirittura trovare nel Mezzogiorno opportunità migliori per una presenza dell'Italia nel bacino mediterraneo rispetto a quelle che può offrire la situazione esistente al Nord, caratterizzata da una notevole parcellizzazione.

L'ingegner BRUSIANI aggiunge che l'esigenza di utilizzare al meglio il patrimonio esistente è anche connessa con la brevità dei tempi a disposizione, in quanto è imminente l'approvazione di una direttiva comunitaria sulle acque potabili, così come è imminente il recepimento delle direttive sulle acque reflue.

Si apre il dibattito.

Il senatore SPECCHIA chiede se sia verosimile un effettivo adeguamento degli impianti di depurazione a quelli che saranno i prossimi *standard*, considerato che sono stati progettati in base ad una normativa non conforme neanche alla legge «Merli». Chiede poi l'avviso degli auditi sull'ipotesi di utilizzare le sorgenti provenienti dall'Albania.

Il senatore BORTOLOTTI, apprezzato che si sia posto l'accento sulle possibilità di risparmio e di riuso dell'acqua più che sull'incremento delle infrastrutture, esprime il timore che l'eventuale separazione della fase di adduzione da quella di gestione dei serbatoi a valle possa identificarsi con l'affidamento della parte più redditizia a soggetti privati, penalizzando gli enti territoriali. Dopo aver chiesto chiarimenti sull'attività della Sogesid, chiede di quantificare la differenza di prezzo fra acqua ad uso potabile ed acqua ad uso irriguo, rilevando che dalla razionalizzazione delle risorse idriche perseguita dalla «legge Galli» dovrebbero anche derivare maggiori economie per gli utenti.

Il senatore IULIANO chiede quanta acqua venga captata dal Sele e, dopo aver ricordato che le prime concrete sperimentazioni degli ambiti territoriali non sembrano dare felici risultati, esprime il timore che si stia al momento sopportando un incremento dei costi non commisurato ai benefici.

Il relatore CONTE chiede se siano già in atto processi per un'attività dell'Italia nel settore delle risorse idriche nel contesto euromediterraneo e quali possibilità concrete in termini di cooperazione e competitività esistano per l'acquedotto pugliese.

Il professor MAZZOLA, precisato che il ruolo della Sogesid è attualmente quello di fornire un supporto alle pubbliche amministrazioni nell'elaborazione dei progetti, fa presente, rispetto alle perdite idriche, che solo quelle fisiche sono rilevanti ai fini della gestione perché rendono necessario un incremento della disponibilità di acqua. In ogni caso, l'efficienza delle reti è senza dubbio il primo passo da compiere prima di elaborare un qualunque progetto di riforma. Afferma poi che la scelta del luogo dove cercare nuove captazioni deve semplicemente scaturire da un calcolo comparato dei costi, così come per l'adeguamento dei depuratori la decisione dovrà essere assunta in base ad un'analisi del sistema e non relativamente al singolo impianto. Benché esistano posizioni del tutto divergenti rispetto al problema dell'inquinamento del sottosuolo derivanti da scarichi idrici, egli dichiara che secondo lui tutti gli impianti esistenti sono recuperabili e che, in assenza di una pianificazione globale, ulteriori investimenti non potranno mai essere ottimali.

Il dottor LOLLI giudica senz'altro necessario e possibile l'adeguamento degli impianti ed esprime l'avviso che l'ottimizzazione della gestione debba prevalere sulla realizzazione di nuove opere. Rilevato poi che il timore prospettato dal senatore Bortolotto possa essere evitato attraverso la creazione di un ciclo unitario, fa presente, con riferimento

all'intervento del senatore Iuliano, che la gestione in economia tradizionalmente affidata ai comuni non è più idonea a far fronte alle esigenze attuali, né i comuni da soli potrebbero attrezzarsi adeguatamente. Conferma infine al relatore Conte che l'Italia ha possibilità concrete di vendere il proprio *know-how* a molti paesi del bacino del Mediterraneo, e che esistono le condizioni perché in tale mercato possa entrare anche l'Ente autonomo acquedotto pugliese.

Il professore MAZZOLA comunica che dal Sele derivano 158 milioni di metri cubi di acqua all'anno, che l'uso di tale risorsa è diminuito del 30 per cento dal 1980 al 1990 e che l'area del Sele sta comunque pensando di ridefinire l'uso delle proprie risorse idriche.

Il presidente CARCARINO, nel ringraziare gli intervenuti per l'interesse delle informazioni rese, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 17.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 1998

116ª Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,45.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

(356) Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303, di attuazione della direttiva 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti

(Esame ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento. Osservazioni favorevoli con proposte di modifica alla 2ª Commissione)
(R144 003, C12ª, 0015º)

Sul provvedimento in titolo riferisce alla Giunta il senatore MUNGARI il quale osserva come la disciplina applicabile agli agenti commerciali indipendenti sia stata caratterizzata da una progressiva armonizzazione tra l'ordinamento interno e quello comunitario dovuta al ravvicinamento tra la figura dell'agente e quella del mandatario. Prima del 1985, infatti, il contratto di agenzia aveva per oggetto esclusivamente lo svolgimento di una attività preparatoria in vista della conclusione di un contratto da parte del preponente, differenziandosi dal contratto di mandato, che presuppone che un soggetto di sostituisca ad un altro per svolgere un'attività giuridicamente rilevante. Tale differenza è successivamente sfumata poiché, con la novella del 1985, si è ammesso che il contratto di agenzia possa avere per oggetto anche la conclusione di contratti per conto del preponente.

L'oratore rileva altresì come il decreto legislativo in titolo sia volto a recepire un parere motivato trasmesso a nome della Commissione europea dal commissario Monti, il 13 luglio 1998, in relazione all'incompleta attuazione della direttiva 86/653/CEE, recepita con il decreto legislativo n. 303 del 1991. Secondo la Commissione, in particolare, non sarebbe stato recepito l'articolo 1, paragrafo 7, lettera b) della direttiva

86/653/CEE, che riconosce il diritto dell'agente alla provvigione nel caso di un'operazione conclusa con un terzo che egli aveva precedentemente acquisiti come cliente per operazioni dello stesso tipo. L'articolo 3 dello schema di decreto legislativo recepisce tale rilievo modificando il secondo comma dell'articolo 1748 del codice civile. Nel parere motivato viene rilevato altresì l'incompleto recepimento dell'articolo 8 della direttiva in quanto non risultano attuate la lettera a), che subordina il diritto alla corresponsione di una provvigione all'agente per gli affari conclusi dopo l'estinzione del contratto di agenzia, alla condizione che gli affari ascrivibili all'attività dell'agente siano conclusi entro un termine ragionevole, e la lettera b), che riconosce il diritto dell'agente alla provvigione in tutti i casi in cui un ordine da parte di un terzo sia stato ricevuto prima dell'estinzione del contratto. Tali rilievi vengono recepiti con la nuova formulazione del terzo comma dell'articolo 1748 disposta dall'articolo 3.

L'oratore illustra le altre obiezioni mosse dalla Commissione europea soffermandosi sull'articolo 9 della direttiva, che stabilisce che l'agente commerciale non ha diritto alla provvigione qualora la stessa sia dovuta all'agente precedente, a meno che la situazione specifica non renda più equa una divisione dell'ammontare della provvigione fra i due agenti, che viene attuato dalla seconda parte del terzo comma dell'articolo 1748 del codice civile nella formulazione disposta dall'articolo 3 del provvedimento in titolo. Il parere motivato sottolinea inoltre la mancata attuazione dei paragrafi 1, 2 e 4 dell'articolo 10 della direttiva, che vengono recepiti dal nuovo quarto comma dell'articolo 1748 del codice civile, riformulato dal citato articolo 3 dello schema di decreto legislativo, che precisa la decorrenza dell'acquisizione al diritto e la misura della provvigione che spetta all'agente. Secondo la Commissione non risultano inoltre recepiti i paragrafi 2, sul rimborso delle provvigioni in caso di estinzione del relativo diritto, e 3, che stabilisce che non si possa derogare mediante accordo alle disposizioni sull'estinzione del diritto alle provvigioni a detrimento dell'agente commerciale, dell'articolo 11. In conformità con tali indicazioni l'articolo 3 dello schema di decreto legislativo modifica il sesto comma dell'articolo 1748.

La Commissione europea riscontra altresì la mancata attuazione del paragrafo 3 dell'articolo 12 della direttiva, in materia di inderogabilità delle disposizioni riguardanti il diritto dell'agente stesso a tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni dovutegli. Tale osservazione viene recepita dalla nuova formulazione dell'articolo 1749 del codice civile proposta dall'articolo 4 del provvedimento in esame.

Il relatore Mungari si sofferma quindi sulle obiezioni della Commissione in ordine al mancato recepimento dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva il quale riconosce alle parti il diritto irrinunciabile di ottenere un documento firmato riprodotto il contenuto del contratto di agenzia e delle eventuali clausole aggiuntive, indipendentemente dalla sua sottoscrizione. In relazione all'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, che recepisce tali rilievi, l'oratore osserva che, con la formulazione indicata, il legislatore nazionale si avvale della facoltà prevista

dall'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 86/653/CEE, stabilendo la forma scritta *ad probationem* per il contratto di agenzia, laddove sarebbe stato sufficiente, ai fini del recepimento della direttiva stessa, sancire il diritto delle parti ad ottenere un documento riprodotto il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive anche se stipulati in forma orale e indipendentemente dalla sottoscrizione del contratto. L'obbligo della forma scritta *ad probationem* costituisce, infatti, un vincolo eccessivo per le parti rispetto alle prescrizioni richieste dall'Unione europea. Una modifica dell'articolo 1748 del codice civile si rende peraltro necessaria in quanto l'attuale formulazione, in violazione della direttiva comunitaria, pregiudica il diritto delle parti ad ottenere un documento firmato nel caso esse non abbiano sottoscritto il contratto ovvero per quanto concerne le clausole aggiuntive.

Nel parere motivato viene infine rilevata l'inesatta attuazione dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della direttiva, che riconosce il diritto al pagamento di una indennità da parte del preponente se e nella misura in cui l'agente commerciale abbia procurato nuovi clienti e purché il pagamento dell'indennità sia equo laddove l'attuale formulazione dell'articolo 1751 del codice civile riconosce come sufficiente, per determinare il diritto dell'agente all'indennità, il verificarsi di una sola delle due condizioni suddette. L'articolo 5 del provvedimento in titolo modifica quindi l'articolo 1751 del codice civile recependo tale rilievo e precisando, in conformità con l'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva, che il diritto ad un'indennità, se ricorrono entrambe le condizioni suddette, permane anche a seguito di decesso dell'agente. Ritenendo che lo schema di decreto legislativo in esame sia idoneo a rispondere al parere motivato della Commissione il relatore sottolinea il carattere pleonastico della prima frase del primo comma dell'articolo 1749, come viene modificato dall'articolo 4 dello schema di decreto legislativo giacché l'obbligo di agire con lealtà e buona fede è già desumibile dai principi generali del nostro ordinamento e, in particolare, dagli articoli 1176 e 1375 del codice civile. Il richiamo a tale obbligo, peraltro, benché figurato nella direttiva, significativamente non è stato inserito nell'ambito dei rilievi mossi dalla Commissione europea con il parere motivato del 13 luglio 1998. Tale disposizione, inoltre, sembrerebbe enfatizzare eccessivamente il rispetto di tale obbligo da parte dell'agente in rapporto ai doveri che incombono sul preponente.

L'oratore ritiene infine opportuna una modifica del primo comma dell'articolo 1748 del codice civile, così come risulta formulato dall'articolo 3, comma 2 dello schema di decreto legislativo, in quanto il riferimento al diritto alla provvigione dell'agente per tutti gli affari conclusi durante il contratto, per effetto del suo intervento, non trova riscontro nel citato parere motivato e non appare adeguatamente coordinato - in relazione al recepimento degli articoli 7 e 8 della direttiva 86/653/CEE - con le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 1748. Tali disposizioni riguardano, rispettivamente, la provvigione dovuta all'agente per affari conclusi dal preponente con un terzo acquisito come cliente dall'agente stesso e il diritto dell'agente, in determinati casi, alla provvigione dopo la data di estinzione del contratto. Tale rifo-

mulazione del primo comma dell'articolo 1748 si rende particolarmente opportuna in quanto la filosofia cui è improntata la normativa comunitaria sembra sancire che il diritto alla provvigione dell'agente non coincida temporalmente con la durata del contratto, traendo origine essenzialmente dal risultato dell'attività svolta dall'agente.

Il senatore TAPPARO chiede chiarimenti sull'applicazione della normativa sugli agenti commerciali in ordine a talune figure che non rientrano nella tradizionale attività di agenzia, che sono riconducibili al fenomeno della «smaterializzazione» dell'attività delle aziende e della diffusione di forme di *outsourcing* e di affidamento di attività di *marketing* ad agenti commerciali. Nell'ambito di tale rapporto le prestazioni degli agenti si sostanziano in attività quali organizzazioni di incontri, presa di contatti ed altre iniziative che possono non coincidere con la formale conclusione di un affare ed in relazione alle quali l'agente può apparire come la parte più debole rispetto all'azienda preponente.

Il relatore MUNGARI precisa come lo svolgimento di attività di carattere finanziario, quali servizi bancari e assicurativi, non rientri a pieno titolo nel contratto di agenzia, salvo la prestazione di attività di carattere finanziario accessorie rispetto al contratto principale, che rilevano ai fini della determinazione quantitativa della provvigione. L'oratore conviene che in relazione a tali attività accessorie si profila l'esigenza di definire alcuni aspetti applicativi della normativa, ovvero di chiarire taluni aspetti in sede contrattuale, ed osserva, tuttavia, come l'*outsourcing* costituisca un'attività di impresa autonoma e differente rispetto all'attività di agenzia.

Il presidente BEDIN rileva come il fatto che lo schema di decreto legislativo in titolo rechi talune disposizioni più dettagliate rispetto alla normativa prevista dall'Unione europea non ne infici l'idoneità a rispondere al parere motivato trasmesso dal commissario Monti, anche ai fini del giudizio della Giunta. Esprimendo apprezzamento per la rapidità con cui è stata esercitata la delega disposta dalla legge n. 128 del 1998, legge comunitaria 1995-1997, l'oratore sottolinea tuttavia come il parere motivato connesso al provvedimento in esame tragga origine da una prima lettera inviata dalla Commissione all'Italia, il 29 novembre 1994, cui è seguita un'ampia corrispondenza, ivi inclusa una lettera di mora, da cui si evince che l'adeguamento alla suddetta procedura di infrazione avrebbe potuto essere più sollecito. Al riguardo egli auspica che la nomina di un Ministro specificamente competente per le politiche comunitarie consenta in futuro di far fronte con maggiore tempestività all'attuazione del diritto comunitario.

La Giunta, quindi, conferisce mandato al relatore a redigere osservazioni favorevoli con le proposte di modifica emerse nel dibattito.

La seduta termina alle ore 9,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 1998

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

Interviene il ministro dell'ambiente, Edo Ronchi.

La seduta inizia alle ore 13,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B40^a, 0012^o)

Il Presidente Mario PEPE, comunica che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dell'audizione sarà assicurata attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento della Camera.

(Così rimane stabilito)

Audizione del ministro dell'ambiente, Edo Ronchi, sul tema «Politiche nazionali per i parchi e ruolo delle regioni dopo il decreto legislativo n. 112 del 1998»
(Audizione ai sensi dell'articolo 143, 2° comma, del regolamento della Camera – svolgimento e conclusione)
(R046 001, B40^a, 0005^o)

Il Presidente Mario PEPE introduce brevemente i temi dell'audizione.

Il ministro Edo RONCHI svolge una relazione sull'argomento oggetto dell'audizione. Consegna inoltre alcuni documenti riguardanti lo stato di attuazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394, di cui il Presidente autorizza la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e svolgere considerazioni, il senatore Salvatore LAURO, il deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI, il senatore Giorgio BORNACIN e il deputato Eugenio DUCA.

Il ministro Edo RONCHI risponde ai quesiti sottopostigli.

Il Presidente Mario PEPE, infine, ringrazia il Ministro e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 1998

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 13.

Sulla pubblicità dei lavori
(R033 004, B37^a, 0064^o)

Il Presidente Massimo SCALIA avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Esame della proposta di relazione sulla regione Puglia (relatore: senatore Giovanni Polidoro)
(R010 000, B37^a, 0001^o)

Il Presidente Massimo SCALIA invita il senatore Polidoro a prendere la parola, ricordando che nell'odierna seduta – come è avvenuto in occasione dell'esame di altre relazioni territoriali – sarà illustrata la bozza di relazione sulla Puglia, anche tenendo conto delle risultanze dell'audizione del presidente della giunta regionale pugliese Distaso e del presidente della commissione scientifica per l'emergenza socio-economico-ambientale Ganapini, svoltasi il 12 novembre scorso. In una seduta successiva si procederà alla discussione ed in seguito all'approvazione della relazione.

Il senatore Giovanni POLIDORO, *relatore*, ricorda innanzitutto che la missione della delegazione della Commissione in Puglia risale al 15 e 16 gennaio scorsi e che da allora, come risulta dall'audizione del presidente Distaso della scorsa settimana, alcuni elementi si sono modificati: sembra in ogni caso emergere dalle valutazioni formulate davanti alla Commissione che la situazione complessiva non sia pienamente rispondente al dettato della normativa vigente, poichè solo con la realizzazione

di sistemi integrati di gestione dei rifiuti può verificarsi il necessario salto di qualità.

Si può quindi affermare che la situazione pugliese, in cui esiste da tempo lo stato di emergenza sotto il profilo dello smaltimento, è destinata ad una regolarizzazione in tempi che non appaiono brevi, al punto che essa può essere considerata come una delle più critiche sull'intero territorio nazionale. La Commissione può sicuramente svolgere un ruolo propulsivo e propositivo, nei confronti del prefetto di Bari e del presidente della giunta regionale, affinché sia incrementata presso gli amministratori locali l'opera di sensibilizzazione e di ausilio volta a rimuovere i numerosi ostacoli presenti.

Un aspetto che definisce preoccupante, affrontato nell'audizione del presidente Distaso, riguarda l'utilizzo di una parte notevole della potenzialità degli impianti per il trattamento dei rifiuti provenienti da altre regioni: ritiene, quindi, che si ponga con urgenza l'esigenza di potenziare in ogni modo l'attività di controllo e di vigilanza sul territorio pugliese.

Reputa poi necessario incoraggiare gli organi emergenziali ad incrementare gli sforzi perchè si passi ad una fase di normalità: obiettivo non facile da raggiungere, anche perchè si rilevano purtroppo comportamenti diffusi dei gestori dello smaltimento dei rifiuti volti ad esercitare pressioni nei confronti degli amministratori locali per l'aggiramento delle prescrizioni vigenti. La Commissione può esercitare un ruolo assai importante nei tentativi di uscita dalla fase emergenziale, ad esempio favorendo la sottoscrizione dell'accordo con l'ENEL, che costituirebbe un segnale significativo nella definizione di procedure corrette ed economicamente vantaggiose nel settore dello smaltimento dei rifiuti.

Quanto alla raccolta differenziata, emerge un livello poco soddisfacente, nonostante il notevole sforzo compiuto negli ultimi mesi dalle amministrazioni locali: infatti, il dato medio registrato nel settembre scorso si attesta al 3,5 per cento del totale della raccolta, nonostante siano previste sanzioni da parte delle provincie per i comuni inadempienti, per i quali si può ipotizzare il commissariamento in caso di ulteriori risultati negativi. Si deve però anche dire che permangono alcuni ostacoli allo sviluppo della raccolta differenziata: rimane, ad esempio, incerto il riutilizzo dei materiali raccolti e stenta il decollo del sistema riferito al CONAI.

Il Presidente Massimo SCALIA conferma che è stato deciso di svolgere l'audizione del presidente Distaso proprio per disporre di dati il più possibile aggiornati sulla situazione pugliese, visto che la Commissione ha effettuato la missione all'inizio del corrente anno. Invita quindi il relatore ad integrare la bozza di relazione predisposta in gran parte sulla base dei dati recepiti nel corso della missione, con l'auspicio che la Commissione possa costituire uno stimolo effettivo al superamento in tempi ravvicinati della fase emergenziale.

Plaude all'iniziativa degli organi emergenziali riguardo alla sensibilizzazione della popolazione e degli amministratori locali per incrementare la raccolta differenziata, anche se non può non ricordare le inerzie

operative riscontrate in diversi comuni, che devono essere stigmatizzate; è poi necessario definire atti concreti per superare gli ostacoli posti dalle popolazioni residenti in occasione della localizzazione di impianti di termodistruzione.

Invita, infine, il relatore ad inserire anche indicazioni concrete per il superamento della gestione commissariale.

Il senatore Giovanni POLIDORO, *relatore*, assicura il Presidente Scalia che predisporrà una breve nota contenente sinteticamente i dati emersi nel corso dell'audizione del presidente della giunta regionale pugliese Distaso, che sarà inviata ai commissari insieme alla bozza della relazione già definita, affinché si possa procedere alla discussione nelle prossime settimane.

Il Presidente Massimo SCALIA, dopo aver ringraziato il relatore per la sua esposizione, dà il benvenuto al deputato Paolo Russo, che sostituisce il deputato Mauro Fabris, entrato a far parte del Governo.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente Massimo SCALIA avverte che la Commissione tornerà a riunirsi giovedì prossimo, 26 novembre 1998, alle ore 11,30, per l'audizione del presidente della giunta regionale campana Rastrelli e del vice commissario straordinario di Governo per l'emergenza rifiuti D'Elia; al termine dell'audizione è prevista la riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta termina alle ore 13,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 1998

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

*Interviene il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali,
dottor Giampaolo D'Andrea.*

La seduta inizia alle ore 13,50.

Sull'ordine dei lavori
(A007 000, B31^a, 0028^o)

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI propone di invertire l'ordine del giorno, procedendo, in primo luogo, alla votazione del parere sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi 18 novembre 1997, n. 426; 8 gennaio 1998, n. 3; 29 gennaio 1998, nn. 19 e 20; 23 aprile 1998, n. 134, in attuazione dell'articolo 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in secondo luogo, alla relazione del senatore Coviello sullo schema di decreto legislativo recante il riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società «Sviluppo Italia», a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

La Commissione consente.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi 18 novembre 1997, n. 426; 8 gennaio 1998, n. 3; 29 gennaio 1998, nn. 19 e 20; 23 aprile 1998, n. 134, in attuazione dell'articolo 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)
(R139 b00, B31^a, 0022^o)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento sospeso, da ultimo, nella seduta del 17 novembre 1998.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI comunica che in data 5 novembre 1988 sono pervenute le osservazioni della VII Commissione Cultura sul provvedimento in esame.

Il deputato Fabrizio BRACCO, *relatore*, esprimendo parere contrario sull'emendamento Garra 1, osserva che il contributo in questione è parte integrante del Fondo Unico dello Spettacolo (FUS). Attraverso vari provvedimenti si tenta di finalizzare quote consistenti di tale Fondo. Ricordando che il contributo per l'INDA rientra nella quota finalizzata al teatro di prosa, fa notare che la finalizzazione di un maggiore contributo per l'INDA sottrae una parte della stessa quota ad altri istituti. Occorre, pertanto, procedere in modo equilibrato. Fa presente l'opportunità di aumentare il contributo per l'INDA in modo proporzionale all'aumento per il settore del teatro di prosa, che generalmente è il più penalizzato sotto il profilo del finanziamento.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO, condividendo le osservazioni del relatore, fa presente la inopportunità di aggiustamenti dei finanziamenti che avvengano in maniera quasi commerciale. Dichiarandosi contraria all'emendamento Garra 1, propone di inserire nel parere una raccomandazione affinché il riparto delle quote all'interno del Fondo avvenga in modo equilibrato.

Il Sottosegretario di Stato Giampaolo D'ANDREA fa presente che il Governo è disposto ad accogliere un invito a riconsiderare con equilibrio le quote all'interno del Fondo Unico. Si tratterebbe di una soluzione preferibile rispetto ad un irrigidimento del Fondo con un'unica previsione che potrebbe, altresì, rivelarsi squilibrata.

Il deputato Fabrizio BRACCO, *relatore*, facendo osservare che il provvedimento definisce solamente il livello minimo del contributo per l'INDA, aggiunge che non vi è alcun ostacolo ad un aumento dello stesso contributo nel caso in cui si dovesse verificare l'ipotesi di una maggiore disponibilità finanziaria, sentita la Commissione per la prosa. Propone pertanto di inserire un'ulteriore osservazione nella proposta di parere depositata dal seguente tenore: «riesaminare il riparto del Fondo Unico dello Spettacolo (FUS) per raggiungere un maggior equilibrio tra i diversi settori, accertando altresì se la quota minima riservata all'INDA sia congrua rispetto a quelle riservate ad altre fondazioni di analogo rilievo culturale».

Il deputato Giacomo GARRA fa presente che il suo emendamento era diretto a incrementare le risorse a favore dell'INDA in modo da consentire allo stesso Istituto di continuare a svolgere in maniera proficua la sua attività. Precisa che la percentuale dell'otto per cento in esso indicata, era stata individuata per analogia con quanto previsto all'articolo 1 del decreto legislativo n. 426 del 1997, che disciplina i contributi per la cinematografia che, a differenza dell'INDA, può contare anche sui finanziamenti del mercato. Ritirando il suo emen-

damento, si dichiara favorevole alla riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Garra 1 nel testo riformulato dal relatore.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI pone in votazione il parere quale risulta dalla riformulazione accolta.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante il riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società «Sviluppo Italia», a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Inizio dell'esame e rinvio)

(R139 b00, B31^a, 0023^o)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il senatore Romualdo COVIELLO, *relatore*, osserva che il tema della promozione imprenditoriale, in particolare nel settore industriale, è stato al centro del dibattito politico e parlamentare per circa un anno ed è stato collegato, fin dall'origine, all'impegno comune (a forze politiche, parti sociali, operatori della cultura economica e imprenditoriale) di revisionare gli strumenti dell'intervento pubblico, in particolare nelle aree depresse. Il rilancio del tema costituisce il fulcro della seconda fase dell'azione di Governo, successiva cioè a quella tutta concentrata nel riequilibrio dei conti pubblici e nella realizzazione delle condizioni di accesso del nostro Paese all'Unione Monetaria Europea. Raggiunto questo obiettivo e realizzate condizioni di stabilità del quadro di riferimento economico (bassa inflazione, ridotto costo del credito), sono emerse le difficoltà esistenti per convogliare una massa consistente di investimenti produttivi verso il Mezzogiorno, benchè si fosse apprestata in favore dell'area una significativa strumentazione in termini di agevolazioni finanziarie, fiscali e contributive. Insieme ad altre politiche mirate (sugli investimenti pubblici, sull'emersione del lavoro irregolare, su un più efficace presidio delle condizioni di sicurezza dell'area), il Governo e le forze di maggioranza si sono particolarmente impegnate sull'efficacia di due strumenti: la contrattazione programmata e lo sviluppo imprenditoriale.

L'approfondimento di quest'ultimo tema è partito dalla constatazione della esistenza di una pluralità di operatori pubblici difficilmente riconducibili ad una visione strategica unitaria, in quanto derivanti, alcuni, dallo smantellamento dell'intervento straordinario, ed altri in circostanze molto datate o in risposta, a seconda dei casi, ad un'esigenza aziendale, un comando di legge, una crisi di settore, ecc. Era anche particolarmente difficile valutarne, con criteri omogenei, i risultati conseguiti.

Il Paese era frattanto diventato, per una serie di fattori collegati all'esercizio dell'impresa in Italia, esportatore netto di «investimenti di-

retti», cioè di investimenti produttivi localizzati all'estero, secondo le ripetute segnalazioni della Banca d'Italia.

Da queste ed altre considerazioni di base è quindi partita l'esigenza di procedere al riordino dei soggetti pubblici di promozione imprenditoriale operanti a scala nazionale, di assoggettarli ad una unità di comando, di ricondurli ad un legame più stretto con le finalità fissate dagli organi della programmazione nazionale, le cui strutture venivano intanto ridisciplinate e organizzate su nuove basi.

L'ampio dibattito, che attorno a questo obiettivo si è venuto poi sviluppando, è stato in più di un'occasione ricondotto in procedure istituzionali, e parlamentari in particolare che hanno anche rappresentato tappe di approfondimento e di avvicinamento alle soluzioni recate dal provvedimento in esame.

Ripercorrendo il dibattito parlamentare sulle società di promozione, fa presente che al Senato, tra la fine del 1997 e gli inizi del 1998, erano stati presentati ben cinque disegni di legge nella materia della promozione industriale nel Mezzogiorno. Proprio al Senato, ed in particolare presso la Commissione Bilancio e Programmazione, si è concentrata la discussione sulla materia, congiuntamente ad una indagine conoscitiva sull'efficacia degli strumenti per le aree depresse. La procedura legislativa autonoma non ha trovato sbocco conclusivo, perchè ha prevalso l'orientamento del precedente Governo di seguire una procedura diversa, quella appunto dell'esercizio della delega recata dal Capo II della legge Bassanini, tutta preordinata allo scopo di razionalizzare la struttura centrale dell'Amministrazione in coerenza con il decentramento di poteri e funzioni verso gli Enti del Territorio attuato con il Capo I della legge stessa.

Alla base di questa scelta veniva addotta la necessità di inquadrare il riordino degli enti di promozione in un più ampio disegno di organizzazione e ammodernamento della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri. Ne derivava, da parte della Presidenza del Senato, un affidamento alle Commissioni V (Bilancio) e Attività produttive (X), dell'esame congiunto della materia delle politiche per lo sviluppo delle attività economiche, con particolare riferimento al settore industriale, e per la crescita dell'occupazione.

Dopo un prolungato e approfondito dibattito, condotto in dialettica con il rappresentante del Governo, nella seduta dell'8 aprile 1998 le due Commissioni hanno approvato a maggioranza una corposa e articolata risoluzione. Tale documento, composto di 19 punti, in gran parte dedicati all'analisi dei problemi dello sviluppo territoriale e delle prospettive di rilancio dell'intervento nel Mezzogiorno, negli ultimi 6 punti fissa direttive specifiche, indirizzate all'azione di Governo, nel campo di attività degli enti e società di promozione.

Il documento configura le linee di un efficiente sistema di promozione imprenditoriale, concentrato nelle aree depresse del Paese, che guadagni spazi operativi sempre maggiori consentendo di realizzare un graduale disimpegno delle politiche attive del lavoro attualmente operanti. A tal fine si impegna il Governo ad istituire una società per azioni, di partecipazione, finalizzata allo sviluppo delle attività produttive e

dell'occupazione ed al riordino sotto il suo controllo delle società di promozione e sviluppo, nel rispetto delle normative sulla tutela della concorrenza. Lo stesso documento elenca poi i soggetti coinvolti nel riordino sia delle azioni ed operazioni da fissare nell'oggetto sociale della nuova società: gli uni e le altre sono più o meno gli stessi indicati nel decreto in esame. La risoluzione impegna quindi il Governo su due linee provvedimentali complementari: atti amministrativi per far conseguire alla nuova società il controllo azionario dei soggetti esistenti; esercizio della delega ex legge Bassanini per gli adattamenti nominativi resi necessari dal riordino.

Il documento richiede, infine, che nel nuovo assetto del sistema siano assicurate: la determinazione da parte del CIPE di indirizzi e priorità per la società; la periodica informazione al Presidente del Consiglio, che riferisce al Parlamento e alla Conferenza Stato-Regioni-Città; la istituzione di un fondo *ad hoc* da destinare al finanziamento di programmi di promozione delle società riordinate (il Parlamento ha già dato attuazione a questo impegno, integrando, nel corso del suo esame, il disegno di legge che è poi diventata la legge 30 giugno 1998, n. 608).

Aggiunge che la procedura parlamentare svolta, nella primavera 1998, sul Documento di programmazione economica e finanziaria per il triennio 1999-2001, si è caratterizzata con una svolta e un rilancio dell'azione di Governo (cosiddetta fase due) verso gli interventi per lo sviluppo, con una decisa ripresa in carico del problema del Mezzogiorno, con un adeguamento delle dotazioni finanziarie necessarie a potenziare gli investimenti pubblici nell'area, con una riqualificazione degli strumenti collegati a tali finalità, tra cui, in prima fila, quella della promozione imprenditoriale. Quasi ad integrazione del testo governativo del DPEF, che sulla materia presentava toni generali, la risoluzione, con cui le due Camere hanno approvato il documento, vi si sofferma con particolare impegno. In essa si invita perciò il Governo a costituire, sulla base degli indirizzi parlamentari, l'Agenzia per lo sviluppo e l'occupazione nel Mezzogiorno, che assumerà il controllo... «in collegamento con le iniziative che nascono sul territorio attraverso gli strumenti della programmazione negoziata, con la netta distinzione tra funzioni di mercato e funzioni di natura pubblicistica e con l'esplicita esclusione di quanto attiene la materia relativa ai lavori pubblici e l'attribuzione e gestione dei relativi appalti».

Ricordando che il Governo Prodi aveva insediato una Commissione tecnica presso la Presidenza del Consiglio, osserva che l'approfondimento condotto dalla Commissione si è caratterizzato con due modalità che giova ricordare: 1) la risoluzione sul DPEF 1999-2001 ha rappresentato la piattaforma di conoscenza e di proposta più compiuta di parte ministeriale, in una lunga fase in cui il precedente Governo, sulla materia, ha dimostrato notevoli remore a formalizzare un provvedimento; e quando lo ha fatto, presentando alle Camere lo schema di provvedimento al nostro esame, si è di fatto ancorato all'impostazione ed alle soluzioni indicate nella relazione della Commissione; 2) la Commissione ha lavorato con una grande attenzione a quanto si dibatteva, sulla materia, nelle sedi parlamentari ed agli indirizzi che da esse andavano emergendo; sicchè si

può parlare, a ragione, di un certo parallelismo e osmosi delle riflessioni condotte nei due ambienti, quello parlamentare e quello ministeriale, sulla materia.

La Commissione governativa si è mossa su tutto il fronte dei problemi sottoposti al suo esame. Essa ha sia svolto una ricognizione delle attività e delle strutture per ciascuno degli enti operanti nel settore, sia delineato una proposta coerente di riforma. La ricognizione, svolta sugli enti e sul loro operare attuale in ordine sparso, individua comunque due tipologie d'intervento abbastanza caratterizzate, riconducibili rispettivamente a:

soggetti che erogano servizi di promozione ed assistenza tecnica;

soggetti che svolgono funzioni di investimento in settori ed in aree di specifica rilevanza.

Nell'idea che si possano inserire in questo quadro pluralistico elementi di razionalizzazione e forti recuperi di efficienza, la Commissione governativa delinea la creazione di un gruppo aziendale, a base tecnico-manageriale, che assicura servizi ed, insieme, svolge una funzione di agenzia di supporto allo sviluppo dal basso e permette ai diversi livelli di amministrazione di svolgere adeguatamente la propria funzione strumentale a tale sviluppo.

Funzionale a questa visione è il modello organizzativo, che la Commissione delinea e incardina su una capogruppo (Sviluppo Italia), con compiti di coordinamento e controllo, e su due unità operative (Progetto Italia e Investire Italia) dalle missioni specifiche e complementari. Spingendosi, infine, fino al dettaglio della struttura operativa, sia al livello societario che al sottostante livello divisionale, la Commissione arriva ad una ipotesi di ricollocamento dei soggetti attuali nel nuovo involucro organizzativo.

Lo schema di decreto legislativo rispecchia sostanzialmente le proposte della Commissione governativa, però con una eccessiva essenzialità di dettato normativo che pone più di un problema interpretativo.

Come già accennato fa presente che il provvedimento rappresenta un esercizio di delega, ai cui criteri direttivi sono vincolati sia il Governo sia la Commissione bicamerale, chiamata a fornire un parere sulla proposta del primo.

La legge delegante formula criteri direttivi molto specifici, quelli appunto dell'articolo 14, si tratta di indicazioni abbastanza precise verso obiettivi di vera semplificazione e di forte snellimento delle strutture, sia societarie sia amministrative, che sono oggetto del provvedimento.

Si prospettano fusione o soppressione di enti con finalità omologhe o complementari, omogeneità di organizzazione, riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali, razionalizzazione della vigilanza ministeriale, con l'esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione, eccetera.

Non sfugge peraltro al legislativo delegante, che se ne dà esplicitamente carico in questo caso, che dai processi di riorganizzazione delle strutture possano discendere esuberanti di personale; il riordino attuato da

Sviluppo Italia potrà evidenziare un minor fabbisogno di organico rispetto a quello attualmente in carico ai 7 soggetti coinvolti ed allo stesso tempo una carenza di profili professionali conformi alle nuove missioni affidate al sistema. La Commissione dovrà invitare il Governo ad impegnarsi sia a presentare i «piani di utilizzo del personale» richiamati dall'articolo 14, lettera a), sia ad assicurare l'accesso di nuove professionalità che qualifichino in senso tecnico-manageriale l'azione di Sviluppo Italia. Pari attenzione andrà prestata ai costi fissi di struttura, in particolare del costo del lavoro, nel prevedibile processo di omologazione, in Sviluppo Italia, dei contratti aziendali vigenti nelle società da riordinare, attualmente molto differenziati e forse premianti più l'anzianità che la professionalità; ciò che andrà prevenuto è, anche, un immediato allineamento al costo del lavoro unitario più elevato.

Illustrando lo schema di decreto, osserva che la struttura del Decreto che, licenziato dal Governo come schema preliminare il 1° ottobre 1998, arriva all'esame parlamentare, si presenta a maglie larghe anche più ridotta rispetto ad attendibili stesure che a fine giugno stavano per essere licenziate dal Governo Prodi.

Premesso che il provvedimento è in linea con gli indirizzi parlamentari e con i criteri di delega, saranno tuttavia necessarie talune integrazioni per disciplinare tutto quanto si giudichi necessario e proprio della sfera legislativa.

I contenuti del testo sono tre: 1) la decisione di istituire Sviluppo Italia S.p.A., riordinando come gruppo societario, sotto il suo controllo, 7 soggetti esistenti; 2) la previsione di cinque direttive del Presidente del Consiglio per regolare il processo formativo di Sviluppo Italia; 3) la continuità per gli interventi in corso (affermato nell'articolo 3), nella fase di transizione diretta al riordino, che è peraltro prevista in tempi strettissimi.

I primi due contenuti possono essere così sintetizzati: 1) con alcune disposizioni dell'articolo 1, è istituita Sviluppo Italia S.p.A., che esercita le funzioni indicate nel testo, riordinando in un unico gruppo 7 società esistenti, mediante due nuove società operative di livello intermedio; 2) con alcune disposizioni dell'articolo 1 e con l'articolo 2, al processo formativo del predetto gruppo ed alla regolazione di convenzioni dello stesso con Pubbliche Amministrazioni provvedono direttive del Presidente del Consiglio.

Il Presidente del Consiglio determina il capitale sociale iniziale di Sviluppo Italia S.p.A. e delega l'esercizio dei diritti dell'azionista a Ministri predeterminati; di volta in volta e su proposta del Ministro interessato, fissa i contenuti minimi di convenzioni stipulabili da Sviluppo Italia con l'Amministrazione; su proposta congiunta di 4 Ministri (Tesoro, Industria, Lavoro, Politiche agricole) determina in primo luogo gli adempimenti di Ministeri e società per far conseguire a Sviluppo Italia le partecipazioni, dirette e indirette, dello Stato e, in secondo luogo, indirizzi e priorità diretti al gruppo, modalità per la costituzione degli organi sociali, per le variazioni del capitale sociale di Sviluppo Italia, per le procedure di attribuzione e gestione delle risorse finanziarie. Il provvedimento si presenta quindi come una ulteriore, ampia delega data al

Governo per disciplinare ed organizzare l'operazione complessiva di riordino. La vera attività normativa è affidata difatti alle cinque direttive del Presidente del Consiglio. D'altro canto, data la lunghezza dei tempi che ha già contrassegnato questa vicenda, sembra doversi evitare l'ulteriore intervento della sede parlamentare nelle successive regolamentazioni, a condizione però che nel parere che ci accingiamo a formulare, riusciamo ad esprimere compiutamente uno sforzo di definizione legislativa degli elementi strutturali del nuovo sistema di promozione imprenditoriale.

Da una prima lettura dello schema di decreto emergono tre omissioni, a riguardo: 1) della informativa al Parlamento; 2) del CIPE; 3) del sistema di finanziamento delle attività di promozione.

Sul primo punto sarà agevole reintegrare il testo nel senso di prescrivere un rapporto annuale sul riassetto, sulle attività e sui risultati di Sviluppo Italia, che la società trasmette al Presidente del Consiglio, e, tramite questi, alle competenti Commissioni parlamentari, per le eventuali valutazioni che queste ritengano di formulare su questa, come su tutte le altre azioni di Governo.

È più complesso il problema del ricupero in questo disegno della indispensabile funzione programmatrice del CIPE, organo di indirizzo della politica economica e territoriale nel nostro Paese, che non si vede come possa restare estraneo a questo strumento di promozione imprenditoriale, tanto importante per l'efficacia della politica per le aree depresse. Osserva che, peraltro, di recente (Delibera 5 agosto 1998) lo stesso Comitato si è riorganizzato in Commissioni di settore, una delle quali, la seconda, delegata alla trattazione dei problemi per «l'occupazione e il sostegno e lo sviluppo delle attività produttive».

Per non inventare nuovi organi collegiali di indirizzo, potrebbe essere opportuno (nel quarto comma dell'articolo 1 del decreto) sostituire, per la funzione istruttoria e di proposta, la predetta seconda Commissione interministeriale ai 4 Ministri nominati nel testo attuale (tutti peraltro presenti in detta Commissione), perfezionando così la procedura di formulazione delle «direttive di indirizzi e priorità» rivolte al sistema di Sviluppo Italia.

Infine si pone il problema del finanziamento dei nuovi programmi di promozione imprenditoriale, non trascurando che fra sei mesi/un anno le attuali società di promozione, o la stessa Sviluppo Italia che le assorba, avranno completamente impiegato le risorse che ad esse sono state fino ad oggi assegnate. Il decreto si occupa solo del capitale sociale della capogruppo e genericamente delle procedure per l'attribuzione e la gestione delle risorse finanziarie, ciò che può anche limitativamente essere riferito solo alle risorse già stanziare. Occorrerà quindi ristabilire un nesso, nel decreto, tra l'attivazione del Fondo di promozione istituito dalla legge n. 208/1998, opportunamente munito delle necessarie risorse nazionali e comunitarie, e i nuovi programmi di attività del sistema di promozione, a cui devono fare concretamente riferimento Regioni e imprese con proposte di investimento che Sviluppo Italia deve concorrere a realizzare.

Dall'esame testuale del decreto emergono 6 nodi da approfondire: 1) l'area di intervento del gruppo di Sviluppo Italia; la partecipazione di regioni ed enti locali alla sottoscrizione degli aumenti di capitale di Sviluppo Italia; 2) la molteplicità dei livelli societari configurabili nel sistema di Sviluppo Italia; 3) l'imputazione in capo a nuovi soggetti societari delle finalizzazioni di legge che attualmente impegnano alcune delle società soggette al riordino; 4) l'eventuale permanenza nel sistema dei soci di minoranza, (in pratica i soci privati) di alcune società soggette al riordino; 5) l'identificazione agevole delle attività da ricollocare, rispettivamente, nei servizi allo sviluppo ovvero nei servizi finanziari; 6) la congruità dei tempi del riordino indicati.

Relativamente all'area di intervento e partecipazione al capitale degli enti territoriali, osserva che questi primi due punti possono essere analizzati insieme. Per il secondo comma dell'articolo 1 Sviluppo Italia può intervenire praticamente in tutto il territorio nazionale; per il secondo comma dell'articolo 2 agli aumenti di capitale di Sviluppo Italia possono partecipare regioni ed enti locali (cioè Province, Comuni, Comunità montane), nessuno escluso. In un passaggio della relazione governativa si auspica «che il gruppo possa diventare uno strumento al servizio anche del sistema delle autonomie», locuzione che è di latitudine evidentemente molto estesa. Tutto ciò rappresenta un orientamento molto diverso rispetto al dibattito parlamentare, che ha fatto sempre riferimento al Mezzogiorno (od obiettivo 1) e, al massimo, alle restanti aree depresse. È un nodo che andrà sciolto nel parere, che dovrà proporre al Governo di esplicitare, nel decreto, in modo più netto che Sviluppo Italia svolge la sua missione in gran prevalenza nel Mezzogiorno. Ciò coerentemente con l'idea, affermata in sede politica e di Governo che, essendosi create in tale area le convenienze localizzative con ogni forma possibile di incentivo sul lavoro e sul capitale, deve ora efficacemente operarvi un soggetto fortemente professionalizzato, una tecnostuttura capace di dialogare con il mondo imprenditoriale italiano ed estero, per esercitare il massimo possibile di marketing e di attrazione per la localizzazione di investimenti produttivi nell'area stessa.

Si troverà una soluzione per riservare, in sede normativa, al Mezzogiorno questo impegno prevalente, ad esempio fissando la percentuale di risorse destinate nell'area, o circoscrivendo con precise formulazioni e parametri le aree esterne al Mezzogiorno che, per condizioni oggettive e permanenti e non solo per crisi o ristrutturazioni temporanee, possano beneficiare dell'intervento. Tenendo anche conto delle missioni territoriali attualmente assegnate per legge ad alcune delle società da riordinare, occorrerà inserire nel provvedimento una disposizione transitoria sul completamento di programmi ed operazioni contrattualmente definiti in territori che, a regime, risultino esclusi dall'area di intervento di Sviluppo Italia.

Conseguentemente a questa scelta sarà utile precisare nel decreto come e quali enti del territorio potranno accedere al capitale sociale di Sviluppo Italia; tra le Regioni, si potrà circoscrivere questa possibilità a quelle dell'obiettivo 1 e, per gli Enti locali, l'accesso si potrà

concretamente realizzare in capo alle Associazioni più rappresentative, cioè ANCI e UPI.

Sarà anche opportuno fissare un tetto a queste partecipazioni degli enti territoriali.

Quanto, poi, alla molteplicità dei livelli societari al ruolo della *holding* Sviluppo Italia, è possibile una lettura del Decreto che porti a configurare nel nuovo gruppo di Sviluppo Italia ben quattro livelli societari: in testa la *holding*, sotto cui operano due società operative che inquadrano attività, rispettivamente, in servizi allo sviluppo e in servizi finanziari; ad un livello ancora inferiore gli attuali enti di promozione che il Governo non voglia avviare ad una fusione/trasformazione/liquidazione; ad un quarto livello infine le società di progetto o di area, attraverso le quali i predetti enti realizzano le singole iniziative imprenditoriali, e si tratta di circa 200 tra società controllate e partecipazioni.

Tenendo anche conto dei criteri fissati dalla legge delegante, segnala la macchinosità e i costi di una tale possibile architettura di Sviluppo Italia, e ritiene che si debba esprimere al Governo un indirizzo di semplificazione, che tenda a unificare e snellire i due livelli societari, sottostanti alla *holding* Sviluppo Italia, nei termini che si preciserà meglio nel successivo punto dedicato alla composizione dei due blocchi di servizi, in cui si incardina il riordino societario.

Sarà anche opportuno, nella prima disposizione del decreto, collegare la istituzione di Sviluppo Italia alla sua funzione di coordinamento e controllo del sistema di promozione; inoltre sarà opportuno richiamare in testa al sistema la titolarità delle risorse assegnate, perchè la capogruppo possa poi ridistribuirle verso i livelli operativi, secondo i fabbisogni da questi espressi con le missioni e i programmi in corso e quelli nuovi.

Considerando le imputazioni delle vigenti finalizzazioni di legge, rileva che su tale punto occorre rifarsi anzitutto ai titoli istitutivi e costitutivi delle attuali missioni svolte dai soggetti conferendi a Italia Sviluppo. Su dette missioni appaiono rilevanti le finalizzazioni di legge, in particolare, per: IG, in base, principalmente, alla legge n. 95/95, che conferma le finalità della legge 44/86, sull'imprenditorialità giovanile, cui si aggiungono i compiti assegnati dalla legge n. 236/93 e dalla legge n. 608/96; SPI, in base, principalmente, alla legge n. 181/89, sul riassetto della siderurgia; RIBS, in base, principalmente, alla legge n. 546/83, integrata e aggiornata con la legge 266/97.

Sono state invece, in anni recenti, regolati con strumenti amministrativi attività e programmi di: ITAINVEST, in particolare con il Decreto del Ministero dell'industria del 15 marzo 1996; INSUD e IPI con atti amministrativi seguiti alla legislazione sulla soppressione dell'intervento straordinario, che non aveva disposto la liquidazione di questi due soggetti.

Quanto all'Enisud, il cui capitale è integralmente sottoscritto da ENI, la società è nata ed ha sempre operato come soggetto di diritto privato; per questa società, come del resto per la SPI attualmente controllata dal Gruppo IRI-COFIRI, la confluenza nel sistema di Sviluppo Italia può avvenire solo attraverso un'acquisizione dietro corrispettivo, che

può basarsi su valutazioni di tipo patrimoniale ovvero su determinazione *ad hoc* eseguita da una struttura di consulenza (Advisory), secondo i criteri di valutazione correntemente adottati nelle cessioni di società o rami d'azienda. Ciò premesso, si ribadisce che ci si trova di fronte ad una base ordinamentale molto diversificata, a monte delle attuali missioni. Le disposizioni del decreto sembrano sufficienti per integrare e riordinare nel gruppo di Sviluppo Italia gli ultimi 4 soggetti richiamati, mentre verosimilmente richiedono delle integrazioni a riguardo dei primi 3 soggetti. Per farlo occorrerebbe immaginare prima il livello societario nel quale ricollocare le finalizzazioni di legge.

Il decreto non preclude l'ipotesi che si formino quattro livelli societari nel nuovo sistema di promozione e non è chiaro, nella relazione governativa al decreto, se le due controllate di settore assumono a loro volta il controllo azionario delle società esistenti. Se, previo opportuno chiarimento con il Governo, ci si confermerà in quest'ultimo senso, sarà opportuno specificarlo nel decreto.

A questo punto diventa più agevole individuare il soggetto – cioè verosimilmente le società di settore – dove legislativamente ricollochiamo le finalizzazioni, in pratica le missioni, attualmente attribuite alla IG (legge 95/95, ecc.), alla SPI (competenze per il riassetto siderurgico), alla RIBS (legge 546/83, ecc.).

Quanto poi alla permanenza nelle compagini societarie degli attuali soci privati, il problema è circoscrivibile ad IG, INSUD e IPI, dando per scontato che SPI ed ENISUD sono acquisite dalle attuali controllanti IRI ed ENI.

È preferibile favorire un'apertura per la presenza di soci non pubblici nelle compagini societarie del sistema, magari riservando al Governo la gestione di questo aspetto, e limitandosi a segnalare l'opportunità della presenza di soci privati in particolare negli strumenti/strutture operativi, diretti alla prestazione di servizi finanziari.

Passando a considerare la linea di separazione tra i servizi allo sviluppo e i servizi finanziari e la specificità del settore agricolo, osserva che elementi orientativi e interpretativi su questo aspetto possono desumersi da tre passaggi testuali:

1) nella relazione governativa al decreto si attribuiscono al primo blocco la promozione di iniziative sul territorio (che, pare, debba includere anche i sistemi locali d'impresa), sviluppo della domanda di innovazione, nuova imprenditorialità, assistenza tecnico-progettuale alle amministrazioni pubbliche ed al secondo blocco le attività finanziarie dirette alle imprese e ai progetti di sviluppo, di seguito specificate come «attività di finanza e di capitale», verosimilmente attività di *merchant bank*; 2) nella risoluzione Per il DPEF 1999-2001 si sollecita «la netta distinzione tra funzioni pubblicistiche e funzioni di mercato», formula che può considerarsi speculare a quella adottata nel decreto con servizi allo sviluppo e servizi finanziari; 3) nella relazione della Commissione tecnica governativa i due blocchi sono meglio scanditi; i servizi finanziari sono individuati nell'«investment e merchant bank, venture capital e nella finanza per lo sviluppo produttivo» e tutte le altre azioni sono

concentrate nei «servizi allo sviluppo»; conseguentemente nella relazione si propone di far confluire nel blocco finanziario le attività di Itainvest, Insud e RIBS, e nell'altro blocco le attività delle altre società da riordinare.

In effetti IG e SPI, rispettivamente per l'imprenditorialità giovanile e per il riassetto produttivo delle aree siderurgiche, stanno svolgendo, con strutture e fondi dedicati, funzioni pubblicistiche che converrà ricollocare tal quali nel blocco dei servizi allo sviluppo di Sviluppo Italia.

Condividendo gli assetti prefigurati dai documenti appena citati, propone che il Governo li faccia propri in modo più esplicito 4 e 5 nel decreto finale con una opportuna riscrittura degli attuali commi dell'articolo 1, che impegni a inquadrare e ricollocare nelle dirette controllate di Sviluppo Italia le partecipazioni, le attività e le strutture delle società soggette al riordino.

La Commissione, nel formulare il suo parere, dovrà comunque farsi carico e segnalare al Governo che, nell'azione di riordino, si tenga conto della specificità dell'intervento in particolari settori, come ad esempio, quello agricolo. La RIBS ha appena trasmesso un Documento contenente argomentazioni concludenti sulla sostanziale estraneità dell'azione di questa società alla materia disciplinata dal Decreto, in quanto: 1) Gli enti assoggettati al riordino perseguono finalità di nuovi investimenti produttivi e nuova occupazione, laddove la RIBS persegue, anche in base alla Politica Agricola Comunitaria (Agenda 2000), il miglioramento della qualità e il mantenimento dei redditi agricoli, e mai quindi l'allargamento estensivo della base produttiva; essa difatti - impegnata come nella ristrutturazione delle attività di trasformazione e commercializzazione - garantisce una ricaduta in favore dei produttori agricoli, assicurandola alle imprese del settore agro-industriale, sia quando siano gestite direttamente (cooperative) sia quando siano entità autonome; 2) Non vi è coincidenza tra le aree di sviluppo industriale, o in genere i territori ove si localizzano gli strumenti della contrattazione programmata, ed i «distretti agricoli» in riferimento ai quali si sviluppa l'azione della RIBS; 3) La RIBS si propone di assicurare alle aziende del settore reddito e competitività adeguati, cioè condizioni di economicità che comportano spesso una riduzione del lavoro impiegato, e non potrà perciò condividere la finalità, assegnata alla generalità degli Enti di promozione, di promuovere, in modo diretto o indiretto, la creazione di nuovi posti di lavoro; 4) Non vi è coincidenza negli strumenti finanziari adottabili, non essendo estensibile alla RIBS la disciplina del «Merchant Banking», attribuita a Sviluppo Italia; questa è disciplina di finanziamento degli investimenti che obbliga ad operare con gli stessi margini di redditività e con i tempi di rientro ristretti (massimo 5 anni), di un operatore finanziario privato; nel settore agro-industriale il recupero dei capitali prestati è necessariamente più elevato (15 anni) e non ci sono margini per una loro remunerazione di mercato.

Il Documento della RIBS richiama anche gli elementi di disciplina comunitaria che sorreggono questo particolare intervento in agricoltura,

fatta salva la finalità del loro carattere strutturale. Si accenna infine a un possibile percorso di parziale privatizzazione della RIBS stessa.

Quanto ai tempi del riordino, segnala i timori di chi li giudica troppo ristretti, in una considerazione complessiva di calendario che fa immaginare l'entrata in vigore del decreto nella seconda metà del prossimo dicembre. Ancor prima si dovrà: 1) formulare ed emanare numerose direttive del Presidente del Consiglio, su proposta della seconda Commissione del CIPE; 2) svolgere gli adempimenti societari (con costituzione di nuove società, assemblee straordinarie per quelle da conferire, perizie patrimoniali, ecc.) in osservanza dei termini di codice civile; 3) riordinare le strutture in base al nuovo assetto organizzativo.

Con un po' di realismo sembra doversi prefigurare un calendario più disteso, tenendo presente che, nei fatti, si imporrà una sequenza di atti diretti al riordino societario prima, al riordino di attività e strutture dopo.

La Commissione potrà indicare al Governo due date cruciali per scandire in tempi certi l'operazione di riordino. La prima data di riferimento può essere quella di costituzione di Sviluppo Italia S.p.A., che può fissarsi al 31 gennaio 1999 e la seconda, riferita al completamento del riordino anche organizzativo (cioè le strutture), che può fissarsi al 30 giugno 1999. Conclude accennando per precisarli nella formulazione successiva del parere, ad alcuni ritocchi «tecnici» necessari alla disciplina, come la previsione della neutralità fiscale per le operazioni societarie e patrimoniali qui implicate e come l'autorizzazione ad «acquisire» soggetti, che per la loro attuale collocazione, non possono essere «conferiti», oltre qualche puntualizzazione a riguardo delle convenzioni con Amministrazioni, essendo evidente che occorre mettere al riparo dalla futura disciplina il regolare decorso di quelle già in essere.

Il deputato Giacomo GARRA fa presente che il provvedimento in esame si muove in un'ottica contraria a quella della privatizzazione, vista la partecipazione azionaria dello Stato e anche delle regioni e degli enti locali. Aggiunge che l'esame del provvedimento non può prescindere dalla considerazione che l'Italia è all'ultimo posto in Europa relativamente all'incremento del prodotto interno lordo.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI comunica – secondo quanto stabilito con i rappresentanti dei gruppi – che la Commissione concluderà l'esame del provvedimento entro la prima settimana di dicembre e successivamente procederà alla conclusione dei lavori relativi allo schema di decreto legislativo recante il riordino del CNR.

Conclude informando che sono pervenute alla Presidenza richieste di audizione sul provvedimento in esame da parte dei presidenti di alcune società coinvolte nel riordino degli enti e delle società di promozione del Mezzogiorno. Conclude rinviando il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,40.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi 18 novembre 1997, n. 426; 8 gennaio 1998, n. 3; 29 gennaio 1998, nn. 19 e 20; 23 aprile 1998, n. 134, in attuazione dell'articolo 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59

**PROPOSTA DI PARERE DEPOSITATA DAL RELATORE,
DEP. FABRIZIO BRACCO**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto recante «Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi 18 novembre 1997, n. 426 (Trasformazione del Centro Sperimentale di Cinematografia in Scuola Nazionale di Cinema); 8 gennaio 1998, n. 3 (Riordino degli organi collegiali operanti presso il Dipartimento dello Spettacolo); 29 gennaio 1998, numeri 19, 20 (Trasformazione della «Biennale di Venezia» nella Società di Cultura «La Biennale di Venezia» e la trasformazione in fondazione dell'Istituto Nazionale per il Dramma Antico); 23 aprile 1998, n. 134 (Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate)»;

visto il parere espresso dalla Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione) della Camera;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) realizzare un miglior coordinamento tra le disposizioni dello schema di decreto e la normativa vigente nei diversi settori interessati, al fine di ridurre la frammentazione normativa nelle relative discipline;

b) coordinare le disposizioni del decreto con quelle successive del decreto legislativo n. 368 del 1998 sulla istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, ed in particolare con il ruolo del segretario generale, consentendo un razionale inserimento dei procedimenti relativi allo spettacolo nell'ambito della nuova organizzazione ministeriale;

c) prevedere un regime transitorio per le domande di apertura di esercizi cinematografici presentate in data anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 3 del 1998;

d) comprendere, nel regime di riconoscimento di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 134 del 1998, anche i soggetti operanti nei settori del teatro e della danza.

ALLEGATO 2

**EMENDAMENTO PRESENTATO
ALLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

Dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) All'articolo 3, comma 1, lettera b), sostituire la locuzione «non inferiore all'1 per cento» con le parole «non inferiore all'8 per cento».

GARRA

ALLEGATO 3

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto recante «Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi 18 novembre 1997, n. 426 (Trasformazione del Centro Sperimentale di Cinematografia in Scuola Nazionale di Cinema); 8 gennaio 1998, n. 3 (Riordino degli organi collegiali operanti presso il Dipartimento dello Spettacolo); 29 gennaio 1998, numeri 19, 20 (Trasformazione della «Biennale di Venezia» nella Società di Cultura «La Biennale di Venezia» e la trasformazione in fondazione dell'Istituto Nazionale per il Dramma Antico); 23 aprile 1998, n. 134 (Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate)»;

visto il parere espresso dalla Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione) della Camera;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) realizzare un miglior coordinamento tra le disposizioni dello schema di decreto e la normativa vigente nei diversi settori interessati, al fine di ridurre la frammentazione normativa nelle relative discipline;

b) coordinare le disposizioni del decreto con quelle successive del decreto legislativo n. 368 del 1998 sulla istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, ed in particolare con il ruolo del segretario generale, consentendo un razionale inserimento dei procedimenti relativi allo spettacolo nell'ambito della nuova organizzazione ministeriale;

c) prevedere un regime transitorio per le domande di apertura di esercizi cinematografici presentate in data anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 3 del 1998;

d) comprendere, nel regime di riconoscimento di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 134 del 1998, anche i soggetti operanti nei settori del teatro e della danza;

e) riesaminare il riparto del Fondo Unico dello Spettacolo (FUS) per raggiungere un maggior equilibrio tra i diversi settori, accertando altresì se la quota minima riservata all'INDA sia congrua rispetto a quelle riservate ad altre fondazioni di analogo rilievo culturale.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 1998

156^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MORANDO

Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Mattioli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

(3312) Emendamenti al disegno di legge: *Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*

(Parere alla 1^a Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE ricorda che la Sottocommissione ha già formulato il proprio parere sul testo del disegno di legge in titolo e su numerosi emendamenti. Sono pervenuti successivamente ulteriori emendamenti, tra i quali segnala l'emendamento 13.1 sulle cui implicazioni finanziarie sarebbe opportuno acquisire l'avviso del Tesoro.

Il presidente MORANDO fa presente che una nota trasmessa dal Ministero del tesoro conferma che l'emendamento 13.1 comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sull'emendamento 13.1, per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(3455) *Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione su testo ed emendamenti: in parte favorevole con osservazione, in parte contrario sul testo; in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il relatore MORANDO rileva che si tratta del disegno di legge recante norme in materia di edilizia residenziale pubblica, già approvato dalla Ca-

mera dei deputati. Per quanto di competenza segnala il comma 2 dell'articolo 1, che prevede una ripartizione di fondi relativi ad annualità pregresse, il comma 9 dello stesso articolo 1 e l'articolo 3 su cui sarebbe opportuno acquisire l'avviso del Tesoro sugli eventuali effetti finanziari, nonché il comma 3 dell'articolo 4, che potrebbe determinare minore gettito per i comuni. Segnala inoltre l'articolo 6, il comma 5 dell'articolo 7, l'articolo 13, il comma 1 dell'articolo 15, il comma 5 dell'articolo 22, nonché i commi 4, 5, 6 e 10 dell'articolo 27 sui quali occorrerebbero chiarimenti da parte del Tesoro sulle possibili implicazioni finanziarie. Sarebbe opportuno, infine, avere conferma della idoneità della quantificazione degli oneri derivanti dal comma 5 dell'articolo 9. Ricorda inoltre che l'approvazione definitiva del disegno di legge dovrebbe avvenire in un momento successivo all'approvazione della legge finanziaria per il 1999.

Quanto agli emendamenti segnala i seguenti: 1.1, 1.2, 1.3, 1.10, 1.14, 1.0.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 7.6, 9.4, 9.10, 9.11, 14.2, 14.6, 14.0.1, 15.5, 15.6, 24.2, 27.1 e 27.2, che potrebbero determinare oneri aggiuntivi e sui quali sarebbe utile acquisire l'avviso del Tesoro.

Fa presente che una nota trasmessa dal Ministero del tesoro precisa che gli articoli 1 (commi 2 e 9), 3, 7 (comma 5), 13, 15 (comma 1), 22 (comma 5) e 27 (commi 4, 5, 6 e 10) non determinano effetti finanziari negativi sul bilancio dello Stato e che, in relazione all'articolo 4, comma 3, la costituzione di vincoli locativi potrebbe comportare difficoltà nell'attuazione dei piani di vendita degli immobili. L'effetto finanziario dell'articolo 6 risulta complessivamente neutrale sulla finanza pubblica, in quanto l'eventuale perdita di gettito risulterebbe compensata da concomitanti effetti finanziari positivi. L'onere di cui all'articolo 9, comma 5, infine, è limitato alle risorse autorizzate in quanto si configura come tetto di spesa. In relazione agli emendamenti, la nota esprime contrarietà sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.10, 7.6, 9.4, 9.11, 14.6, 14.0.1, 15.5, 15.6 e 24.2, che determinano riflessi negativi sul bilancio dello Stato o degli enti pubblici.

La Sottocommissione, su proposta del relatore esprime quindi parere di nulla osta sul testo del disegno di legge in titolo – ad eccezione che sull'articolo 1, comma 2, e sull'articolo 4 comma 3, sui quali il parere è contrario – nel presupposto che l'articolo 13 definisca mere facoltà per le regioni e che l'autorizzazione di spesa di cui l'articolo 9, comma 5, si intenda nel limite massimo delle risorse ivi indicate, osservando, inoltre, che l'approvazione definitiva del disegno di legge dovrebbe avvenire in un momento successivo all'approvazione della legge finanziaria per il 1999. Formula altresì parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.10, 7.6, 9.4, 9.11, 14.6, 14.0.1, 15.5, 15.6 e 24.2, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La seduta termina alle ore 14,30.